

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 13
DEL 4 GIUGNO 2025
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 23
DEL 4 GIUGNO 2025

SO

13

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPREg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

25_SO13_1_LRE_7_1_TESTO

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 Disposizioni multisettoriali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Capo I

Disposizioni in materia di finanze

- Art. 1 - *(Modifica all'articolo 39 della legge regionale 10/2013)*
- Art. 2 - *(Nuovo termine di presentazione della documentazione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)*
- Art. 3 - *(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 10/2012)*
- Art. 4 - *(Partecipazione di Friulia SpA alla società Agorai Innovation Hub SpA)*

Capo II

Disposizioni in materia di attività produttive e turismo

- Art. 5 - *(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3/2015)*
- Art. 6 - *(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/2022)*
- Art. 7 - *(Disposizione transitoria per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016)*
- Art. 8 - *(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)*
- Art. 9 - *(Conferma contributo)*
- Art. 10 - *(Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)*
- Art. 11 - *(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2024)*

Capo III

Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

- Art. 12 - *(Contributi alle imprese agricole per gli impianti fotovoltaici)*
- Art. 13 - *(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2023)*

- Art. 14 - (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 15/2000)
- Art. 15 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/2000)
- Art. 16 - (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)
- Art. 17 - (Modalità per la concessione di contributi con fondi comunitari in materia vitivinicola)
- Art. 18 - (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 53/1981)
- Art. 19 - (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2024)
- Art. 20 - (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)
- Art. 21 - (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28/2002)
- Art. 22 - (Modifiche all'articolo 28 ante bis della legge regionale 28/2002)
- Art. 23 - (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2024)
- Art. 24 - (Anticipazioni di cassa all'Organismo Pagatore Regionale)

Capo IV

Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

- Art. 25 - (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 19/2012)
- Art. 26 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 19/2012)
- Art. 27 - (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 19/2012)
- Art. 28 - (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 19/2012)
- Art. 29 - (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11/2015)
- Art. 30 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 11/2015)
- Art. 31 - (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2015)
- Art. 32 - (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11/2015)
- Art. 33 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2015)
- Art. 34 - (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 11/2015)
- Art. 35 - (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 11/2015)
- Art. 36 - (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 11/2015)
- Art. 37 - (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 11/2015)
- Art. 38 - (Modifica all'articolo 56 della legge regionale 11/2015)
- Art. 39 - (Modifica all'articolo 57 della legge regionale 11/2015)
- Art. 40 - (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016)
- Art. 41 - (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2016)
- Art. 42 - (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 12/2016)
- Art. 43 - (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016)
- Art. 44 - (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 12/2016)
- Art. 45 - (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 12/2016)
- Art. 46 - (Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 4/2023)
- Art. 47 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2024)
- Art. 48 - (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2024)
- Art. 49 - (Piani comunali di illuminazione)

Capo V

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

- Art. 50 - (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 66/1991)
- Art. 51 - (Modifica all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)
- Art. 52 - (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 14/2002)
- Art. 53 - (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 1/2005)
- Art. 54 - (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)
- Art. 55 - (Modifica all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007)
- Art. 56 - (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/2007)
- Art. 57 - (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)

- Art. 58 - (Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)
- Art. 59 - (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 19/2009)
- Art. 60 - (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009)
- Art. 61 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)
- Art. 62 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)
- Art. 63 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2013)
- Art. 64 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 1/2016)
- Art. 65 - (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 1/2016)
- Art. 66 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2016)
- Art. 67 - (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2021)
- Art. 68 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2022)
- Art. 69 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2023)
- Art. 70 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2024)
- Art. 71 - (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/2024)
- Art. 72 - (Rimozione di vincoli convenzionali in materia di edilizia residenziale)
- Art. 73 - (Conferma del contributo al Comune di Stregna per demolizione e ricostruzione nuovo immobile da destinare a pubblico servizio)
- Art. 74 - (Digitalizzazione archivio della ricostruzione post terremoto 1976)
- Art. 75 - (Anticipazione all'EDR di Udine per viabilità in area interna)
- Art. 76 - (Contributo al Comune Forni di Sopra per la realizzazione di una piazza e di un'autorimes-
sa)

Capo VI

Disposizioni in materia di cultura e sport

- Art. 77 - (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)
- Art. 78 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2022)
- Art. 79 - (Disposizione transitoria in materia di sistemi bibliotecari)
- Art. 80 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2016)
- Art. 81 - (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2024)
- Art. 82 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2023)
- Art. 83 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2024)
- Art. 84 - (Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport)
- Art. 85 - (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2021)
- Art. 86 - (Domanda di contributo musei di interesse regionale 2025)
- Art. 87 - (Modifiche alla legge regionale 16/2014)
- Art. 88 - (Conferma dei finanziamenti di cui all'articolo 128 della legge regionale 3/2024)
- Art. 89 - (Finanziamento domande di contributo per mutui impianti sportivi)

Capo VII

Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia

- Art. 90 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2003)
- Art. 91 - (Modifica all'articolo 36 quinquies della legge regionale 13/2018)
- Art. 92 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2007)
- Art. 93 - (Modifica all'articolo 21 bis della legge regionale 26/2007)
- Art. 94 - (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25/2016)
- Art. 95 - (Fondazione Scriptorium Foroiuliese - percorsi formativi per "tecnico del segno")
- Art. 96 - (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2021)
- Art. 97 - (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2023)
- Art. 98 - (Contributo a ITS Academy per borse di studio)
- Art. 99 - (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18/2005)

- Art. 100 - *(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2005)*
- Art. 101 - *(Modifica all'articolo 36 della legge regionale 18/2005)*
- Art. 102 - *(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 18/2005)*
- Art. 103 - *(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 18/2005)*
- Art. 104 - *(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2005)*
- Art. 105 - *(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2023)*
- Art. 106 - *(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13/2024)*
- Art. 107 - *(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)*
- Art. 108 - *(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2014)*
- Art. 109 - *(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 25/2016)*
- Art. 110 - *(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15/2005)*
- Art. 111 - *(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 1/1993)*
- Art. 112 - *(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)*
- Art. 113 - *(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2010)*
- Art. 114 - *(Modifiche alla legge regionale 4/2025)*
- Art. 115 - *(Proroga call center PiAZZA GOL)*
- Art. 116 - *(Azioni di accompagnamento leFP Filiera tecnologico professionali)*
- Art. 117 - *(Modifica all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005)*
- Art. 118 - *(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13/2018)*
- Art. 119 - *(Norma transitoria per il 2025 sui contratti di ricerca)*
- Art. 120 - *(Integrazione risorse per collaborazione con le Università per attività di programmazione)*
- Art. 121 - *(Riapertura del termine per la comunicazione dei piani tariffari)*
- Art. 122 - *(Contributo straordinario contenimento rette)*
- Art. 123 - *(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 34/2015)*

Capo VIII

Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità

- Art. 124 - *(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 22/2019)*
- Art. 125 - *(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22/2019)*
- Art. 126 - *(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)*
- Art. 127 - *(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13/2024)*
- Art. 128 - *(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/1995)*
- Art. 129 - *(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 43/1981)*
- Art. 130 - *(Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980)*
- Art. 131 - *(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 15/2022)*
- Art. 132 - *(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13/2023)*
- Art. 133 - *(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2012)*
- Art. 134 - *(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 20/2012)*
- Art. 135 - *(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 20/2012)*
- Art. 136 - *(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 16/2022)*
- Art. 137 - *(Modifica all'articolo 162 della legge regionale 3/2024)*
- Art. 138 - *(Interventi destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie)*
- Art. 139 - *(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2005)*
- Art. 140 - *(Comunità socio educative specializzate all'accoglienza di minori e maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale)*
- Art. 141 - *(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)*
- Art. 142 - *(Modifiche all'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006)*
- Art. 143 - *(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 16/2023)*

Capo IX

Disposizioni in materia di autonomie locali, finanza, tributi locali e funzione pubblica

- Art. 144 - *(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16/2023)*
- Art. 145 - *(Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 17/2022)*
- Art. 146 - *(Proroga Revisori dei conti degli Enti di decentramento regionale)*
- Art. 147 - *(Assegnazione ai Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza degli alunni con disabilità)*
- Art. 148 - *(Modifica oggetto interventi concertati)*
- Art. 149 - *(Modifica oggetto interventi concertati con l'Intesa per lo sviluppo)*
- Art. 150 - *(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13/2024)*
- Art. 151 - *(Incentivi tecnici)*
- Art. 152 - *(Conferma contributo interventi per il rilancio 2021)*
- Art. 153 - *(Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge regionale 18/2016)*
- Art. 154 - *(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 8/2005)*

Capo X

Disposizioni in materia di patrimonio e di demanio

- Art. 155 - *(Inserimento dell'articolo 4 ter della legge regionale 57/1971)*
- Art. 156 - *(Inserimento dell'articolo 6 bis 1 della legge regionale 57/1971)*
- Art. 157 - *(Modifica all'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)*
- Art. 158 - *(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 57/1971)*
- Art. 159 - *(Modifica all'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971)*
- Art. 160 - *(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2006)*
- Art. 161 - *(Modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)*
- Art. 162 - *(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014)*
- Art. 163 - *(Inserimento dell'articolo 46 bis della legge regionale 26/2014)*
- Art. 164 - *(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2024)*
- Art. 165 - *(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 7/2024)*

Capo XI

Disposizioni intersettoriali e contabili

- Art. 166 - *(Inserimento dell'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981)*
- Art. 167 - *(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 7/2000)*
- Art. 168 - *(Disposizioni finanziarie e contabili)*

Capo XII

Disposizioni finali

- Art. 169 - *(Entrata in vigore)*

Capo I

Disposizioni in materia di finanze

Art. 1

(Modifica all'articolo 39 della legge regionale 10/2013)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964,

52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), sono aggiunte infine le parole: <<, fermo restando il limite di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)>>.

Art. 2

(Nuovo termine di presentazione della documentazione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)

1. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 7 ter, comma 3 ter, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), su richiesta degli enti beneficiari dei finanziamenti di cui alla graduatoria approvata con decreto 13 dicembre 2023, n. 60814/GRFVG e successivi scorrimenti disposti con provvedimenti successivi del Direttore dell'Unità operativa specialistica gestione risorse comunitarie FESR e programmi regionali integrativi, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati a disporre un nuovo termine per la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 19, comma 1, dell'Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1224. Per le finalità di cui al periodo precedente gli enti beneficiari presentano apposita istanza all'Ente di decentramento competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 10/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Fino all'emanazione del decreto previsto all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016, in materia di limiti ai compensi dei componenti degli organi, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico, ferme restando le dovute ponderazioni in ordine alla complessità operativa delle società e la previsione dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), in materia di compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate, il trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari per l'intero organo amministrativo delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non supera la misura dell'80 per cento del limite massimo previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016.>>.

2. La disposizione prevista dall'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 10/2012, come aggiunta dal comma 1, trova applicazione dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Partecipazione di Friulia SpA alla società Agorai Innovation Hub SpA)

1. La Finanziaria regionale Friulia SpA è autorizzata a partecipare al capitale sociale della società Agorai Innovation Hub SpA, con sede in Trieste, nel ruolo di holding previsto dall'articolo 7,

comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), in conformità ai principi europei in materia di aiuti di Stato e al fine di svolgere ricerca applicata congiuntamente ad altre società industriali per supportare la trasformazione e la transizione al digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale di Friulia SpA nel limite massimo di 20 milioni di euro.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di 4 milioni di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 16 milioni di euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo II

Disposizioni in materia di attività produttive e turismo

Art. 5

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3/2015)

1. Al comma 1 ter dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), dopo le parole <<di competenza dei consorzi>> sono inserite le seguenti: <<ovvero nei Comuni soci dei medesimi consorzi>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/2022)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>.

Art. 7

(Disposizione transitoria per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016)

1. Al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro loco, l'insediamento e il funzionamento dei relativi uffici, nonché l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, in deroga a quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con riferimento alla sola annualità 2025, possono essere ammesse a finanziamento anche le associazioni Pro loco prive del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della suddetta legge regionale 21/2016.

2. Per la finalità di cui al comma 1 il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), per la sola annualità 2025, presenta la proposta di graduatoria per il riparto delle risorse di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21/2016 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 8

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di artigianato un tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e delle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti delle organizzazioni degli artigiani e delle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.>>.

Art. 9

(Conferma contributo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di Myro Communications s.n.c. il contributo già concesso relativamente al Film Fund 2021, e parzialmente liquidato nella misura del 50 per cento a titolo di anticipazione, per la realizzazione del progetto denominato "Istruzioni per il prossimo millennio", di cui al decreto del Direttore centrale attività produttive 10 settembre 2024, n. 42614/GRFVG.

Art. 10

(Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)

1. Dopo il comma 4 octies dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:

<<4 novies. Le opere incluse nel "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2024)

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale), la parola: <<2007>> è soppressa.

Capo III

Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

Art. 12

(Contributi alle imprese agricole per gli impianti fotovoltaici)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità sottese alla disciplina dei contributi per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), e a quanto disciplinato dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2023, n. 1371 (Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici), alla luce delle evoluzioni tecniche e tecnologiche nel frattempo intervenute, il Servizio competente è autorizzato:

a) a liquidare il contributo determinato d'ufficio per le spese di rifacimento e smaltimento delle coperture di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del bando nel limite della somma rendicontata, anche nei casi di realizzazione di impianti con pannelli di superficie inferiore a 6 metri quadri per kilowatt picco;

b) a prorogare, su richiesta motivata del beneficiario e per un periodo massimo di un anno, il termine per la presentazione della documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici qualora non disponibile in sede di rendicontazione.

Art. 13

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2023)

1. L'alinfa del comma 43 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente: <<I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 42 sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e in osservanza dei seguenti criteri:>>.

Art. 14

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 15/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è inserito il seguente:

<<2 bis. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.>>.

Art. 15

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/2000)

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 è aggiunta la seguente:

<<c bis) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la concessione degli aiuti "de minimis".>>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b) al comma 16 le parole <<25.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<50.000 euro>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2002, in relazione a quanto disposto dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 17

(Modalità per la concessione di contributi con fondi comunitari in materia vitivinicola)

1. Al fine di garantire la tempestiva applicazione dei regimi di sostegno comunitario nel settore vitivinicolo, dall'annata vitivinicola 2026-2027, la concessione dei seguenti incentivi avviene con le procedure di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la redazione dei piani strategici della politica agricola comune (PAC);

b) investimenti di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

c) promozione sui mercati dei paesi terzi di cui all'articolo 58, comma 1, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 53/1981)

1. All'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<le armi in dotazione>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Al personale del Corpo forestale regionale sono forniti dall'Amministrazione regionale

l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento necessari all'espletamento dei servizi e delle mansioni.>>;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Il Comandante del Corpo forestale regionale individua con proprio decreto:

a) l'uniforme e l'equipaggiamento che costituiscono la dotazione individuale e di reparto;

b) le caratteristiche tecniche e le modalità d'impiego dell'uniforme, ivi comprese le modalità di impiego dei distintivi determinati ai sensi del comma 3 ter;

c) le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego dell'equipaggiamento;

d) i registri da tenersi presso le stazioni forestali per la documentazione dei servizi e delle attività svolte.

3 ter. La Giunta regionale determina con deliberazione i distintivi corrispondenti ai gradi e i distintivi correlati a particolari incarichi o funzioni.>>;

d) il comma 6 è abrogato.

2. Fino all'adozione del decreto del Comandante del Corpo forestale di cui all'articolo 56, comma 3 bis, della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 56, comma 6, della medesima legge regionale nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2024)

1. Al comma 63 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), le parole <<Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)>>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)

1. Al comma 13 ter dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole: <<può sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e>> sono soppresse.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28/2002)

1. All'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) il revisore legale.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il revisore legale è individuato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura. Il revisore supplente è individuato dal Consiglio dell'Associazione. Il revisore legale e il relativo supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e durano in carica cinque anni. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.>>.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 28 ante bis della legge regionale 28/2002)

1. All'articolo 28 ante bis della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<sincronizzare le scadenze>> sono sostituite dalle seguenti: <<razionalizzare le operazioni di voto per il rinnovo>> e ovunque ricorra la parola <<2021>> è sostituita dalla seguente: <<2027>>;

b) il comma 1 bis è abrogato.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2024)

1. Al comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: <<ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>> sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <<L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.>>.

Art. 24

(Anticipazioni di cassa all'Organismo Pagatore Regionale)

1. Al fine di garantire la piena corresponsione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR FVG) anticipazioni per sopperire alle carenze di cassa derivanti da temporanei ritardi nei versamenti delle quote dei fondi europei e statali.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse su richiesta del Direttore di OPR FVG. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale, senza interessi, entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono disposte.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1

(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo IV

Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Art. 25

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 19/2012)

1. All'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione di carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) gli impianti e gli interventi di cui all'allegato C, sezione I, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);>>;

b) la lettera a bis) è abrogata.

Art. 26

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 19/2012)

1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2012 è sostituito dal seguente:

<<8. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 190/2024, al procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 12 e 14, del decreto legislativo 190/2024, anche qualora sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera i), della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale). Al medesimo procedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 15, ove compatibili con le norme del decreto legislativo 190/2024.>>.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 19/2012)

1. All'articolo 20 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Nei procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi

del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 13.>>.

Art. 28

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 19/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2012 è inserito il seguente:

<<2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, si applicano ai procedimenti autorizzatori unici avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali) sino al completo adeguamento della legislazione regionale in materia di energia ai principi del decreto legislativo 190/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.>>.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) sono aggiunte infine le seguenti parole: <<. Non costituiscono corpo idrico superficiale i compluvi naturali montani caratterizzati da assenza di sorgente e dispersione superficiale nel terreno>>;

- b) dopo la lettera vv) è aggiunta la seguente:

<<vv bis) sinkhole naturale: dissesto idrogeologico assimilato a dissesto franoso dovuto a sprofondamento o a collasso naturale improvviso che può dare origine a voragini generalmente di forma sub-circolare a diametro variabile.>>.

Art. 30

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 11/2015)

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2015 è aggiunta la seguente:

<<f bis) il Catasto regionale dei sinkhole naturali, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, avente quale centro di rilevamento principale la struttura regionale competente in materia di geologia, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali attuali o storiche inerenti a tali fenomeni anche tramite archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica e l'individuazione di una metodologia per la valutazione corretta della loro pericolosità e rischio idrogeologico.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f bis), della legge regionale 11/2015, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 31

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2015)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2015 è sostituita dalla seguente:

<<c) l'individuazione e il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 11;>>.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11/2015)

1. All'articolo 11 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica <<(Programmazione degli interventi)>> è sostituita dalla seguente: <<(Individuazione degli interventi)>>;

b) l'alinnea del comma 1 è sostituito dal seguente: <<Con decreto del direttore della struttura regionale competente per materia sono individuati, con cadenza almeno annuale, in attuazione dei criteri del regolamento di cui al comma 2 bis, gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, che comprendono:>>;

c) all'alinnea del comma 2 le parole <<Il Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di cui al comma 1>>;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), con regolamento sono definiti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute negli atti previsti all'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.>>;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per le finalità di cui al comma 1 e per il monitoraggio finanziario degli interventi, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli enti individuati quali soggetti attuatori presentano alla struttura regionale competente lo stato di attuazione degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa.>>;

f) al comma 5 le parole <<nel Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel decreto di cui al comma 1>>;

g) al comma 6 le parole <<inseriti nel Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti nel decreto di cui al comma 1>>;

h) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi individuati dal decreto di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e della

legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

Art. 33

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2015)

1. Dopo la lettera m bis) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2015 è aggiunta la seguente:

<<m ter) i criteri e i contenuti del Catasto regionale dei sinkhole naturali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f bis).>>.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 11/2015)

1. All'articolo 15 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono aggiunte le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

<<13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite anche nelle forme previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).>>.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 11/2015)

1. All'articolo 16 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

b) all'alinea del comma 2 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

c) all'alinea del comma 3 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Al fine di garantire il coordinamento delle funzioni e delle attività, i Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano ai Comuni competenti e alla Regione il cronoprogramma degli interventi previsti nell'anno successivo sui corsi d'acqua di classe 5 e ogni sua successiva modifica.>>;

e) al comma 9 le parole <<Programma regionale degli interventi>> sono sostituite dalle

seguenti: <<decreto di cui all'articolo 11, comma 1>> e le parole <<articolo 11, comma 10.>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 11, comma 6.>>.

Art. 36

(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 11/2015)

1. All'articolo 34 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente: <<Con il decreto di cui all'articolo 11, comma 1, gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi inseriti nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa sono classificati in:>>;

b) all'alinea del comma 5 le parole <<Il Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di cui all'articolo 11, comma 1,>>.

Art. 37

(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 11/2015)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:

<<4 bis. Qualora l'istanza di rinnovo delle concessioni di cui al comma 2 sia presentata tardivamente e comunque entro diciotto mesi dalla scadenza, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 56, comma 13 ter.>>.

Art. 38

(Modifica all'articolo 56 della legge regionale 11/2015)

1. Dopo il comma 13 bis dell'articolo 56 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:

<<13 ter. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 4 bis, si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, comma 13 ter, della legge regionale 11/2015, come inserito dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 39

(Modifica all'articolo 57 della legge regionale 11/2015)

1. Al comma 5 dell'articolo 57 della legge regionale 11/2015 dopo le parole <<commi 11, 13,>> sono inserite le seguenti: <<13 bis, 13 ter,>>.

Art. 40

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016)

1. All'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis dopo le parole <<dell'attività estrattiva>> sono inserite le seguenti: <<, per un volume non superiore a quello autorizzato per la stessa categoria di sostanza minerale,>>;

b) al comma 6 le parole <<sostanze minerali strategiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<cave o ai lotti delle stesse che presentano una percentuale di sostanza minerale strategica non inferiore al 60 per cento del volume complessivamente autorizzato>>.

Art. 41

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2016)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2016 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<L'efficacia del decreto di trasferimento dell'autorizzazione è sospesa sino al trasferimento della titolarità della garanzia fidejussoria o alla prestazione di una nuova garanzia.>>.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 12/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<articolo 10, comma 3, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 10, comma 3, lettere b) e c), e comma 3 bis>>;

b) alla lettera c) dopo le parole <<lotti funzionali>> sono inserite le seguenti: <<o porzioni perimetrali della cava>>.

Art. 43

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016 è inserita la seguente:

<<c bis) cessazione della garanzia fidejussoria;>>.

Art. 44

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 12/2016)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2016 le parole <<nella mancata esecuzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'esecuzione>>.

Art. 45

(Modifica all'articolo 35 della legge regionale 12/2016)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 35 della legge regionale 12/2016 è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, commi 4 e 6, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 1/1984. La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto e con riferimento al medesimo provvedimento di autorizzazione, per non più di due volte, a condizione che il soggetto autorizzato abbia adempiuto alle prescrizioni dettate

nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.>>.

Art. 46

(Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 4/2023)

1. Al comma 6 dell'articolo 14 bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), dopo la parola <<nazionali>> sono inserite le seguenti: <<e regionali>>.

Art. 47

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2024)

1. Al comma 70 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole <<, alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino alla definizione, con sentenza inoppugnabile, dei giudizi di cui al comma 66>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 66 a 70, della legge regionale 7/2024 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 48

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2024)

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 le parole <<Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo>>;

b) l'alinea del comma 15 è sostituito dal seguente: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici ubicati nel territorio regionale di proprietà del Comune, adibiti a uso pubblico, e degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali destinati a uso istituzionale, concernenti:>>;

c) al comma 16 le parole <<entro centoventi giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centottanta giorni>>;

d) al comma 17 dopo le parole <<I Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, gli enti e le Università di cui al comma 15>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari

importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 49

(Piani comunali di illuminazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione o la documentazione afferente la rendicontazione oltre i termini fissati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15).

Capo V

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 50

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 66/1991)

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

<<5 bis. La torre dell'orologio, facente parte del complesso castellano in quanto storicamente e artisticamente connesso agli immobili che lo costituiscono e non rientrante nella perimetrazione di cui al comma 2 in quanto proprietà indivisa già oggetto di recupero, segue il regime proprietario degli altri immobili facenti parte del compendio castellano. Il Comune di Colloredo di Monte Albano provvede all'aggiornamento conseguente presso i competenti registri immobiliari.

5 ter. Per l'assegnazione delle unità immobiliari del compendio castellano ai soggetti di cui dall'articolo 2, comma 2, lettera g), nel rispetto della distribuzione organica degli spazi, si applica il criterio della superficie utile residenziale più prossima a quella calcolata secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. (Determinazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63). Nel caso di assegnazioni di più unità immobiliari al singolo nucleo familiare, per l'individuazione di quelle a titolo gratuito, se previste, ovvero nell'eventuale fattispecie di cui all'articolo 27, comma 17 bis, della legge regionale 63/1977, il criterio applicabile è quello della minor differenza tra le superfici utili residenziali effettive e quelle calcolate secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 066/1978.>>.

b) il comma 8 sexies è sostituito dal seguente:

<<8 sexies. Il Sindaco notifica ai proprietari o ai loro aventi causa e ai titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma 5, l'invito a esercitare, entro sessanta giorni dalla notifica, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite ed esclusivamente ubicate nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo,

come previsto dal comma 8 bis. L'esercizio del diritto di prelazione comporta l'accettazione irrevocabile dell'acquisto dell'unità immobiliare alle condizioni indicate nell'invito notificato.>>;

c) dopo il comma 8 sexies, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, sono aggiunti i seguenti:

<<8 septies. La cessione dell'unità immobiliare avviene con atto notarile e il corrispettivo stabilito deve essere versato alla Regione al momento della consegna dell'immobile.

8 octies. I beneficiari sono obbligati, altresì, a mantenere la proprietà dell'immobile assegnato, a non locarlo né alienarlo, per un periodo di dieci anni dalla data di cessione di cui al comma 8 septies. L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza dal contributo riconosciuto ai beneficiari e il conseguente obbligo di integrare il corrispettivo versato alla Regione per un importo equivalente maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.>>.

Art. 51

(Modifica all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 5 dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo la lettera d ter) è aggiunta la seguente:

<<d quater) soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), in possesso dei necessari requisiti, limitatamente ai lavori di cui al comma 6, lettera d), riguardanti infrastrutture funzionali all'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale.>>.

Art. 52

(Modifica all'articolo 63 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 14/2002 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<Nel caso di opere che prevedano inerbimento, lo stesso va eseguito mediante l'utilizzo di miscugli apistici contenenti sementi di piante nettariifere o pollinifere al fine di favorire l'impollinazione e contribuire alla biodiversità, nonché al miglioramento estetico del territorio.>>.

Art. 53

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 1/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 140, dopo le parole <<legge 47/2004,>> sono inserite le seguenti: <<del successivo decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'ulteriore normativa di riferimento vigente>>, le parole <<alle Aziende concessionarie del servizio del trasporto pubblico locale>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità),>> e le parole <<di specifico regolamento da assumersi ai sensi della legge regionale 7/2000.>> sono sostituite dalle seguenti: <<del piano di riparto approvato con decreto

ministeriale per l'esercizio di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite.>>;

- b) il comma 141 è abrogato.

Art. 54

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1 la parola <<reclinabili>> è sostituita dalla seguente: <<ergonomici>>;
- b) alla lettera c) del comma 1 le parole: <<rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a)>> sono soppresse;
- c) al comma 2 la parola: <<a)>> è soppressa.

Art. 55

(Modifica all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007)

1. Al comma 1 ter dell'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunte infine le seguenti parole: <<espropriativo che non comporti modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico>>.

Art. 56

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole <<delle infrastrutture>> sono inserite le seguenti: <<, anche tranviarie,>> e dopo le parole <<di cui all'articolo 13>> sono aggiunte le seguenti: <<anche mediante la delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 ter, comma 5, lettera d quater), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)>>.

Art. 57

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)

1. La lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è sostituita dalla seguente:

<<k bis) tendostrutture e tensostrutture non temporanee, anche ancorate al suolo, purché facilmente rimovibili senza opere di demolizione, destinate allo svolgimento di attività sportive e, se previsto, soggette alle autorizzazioni stabilite dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali, qualora realizzate in strutture sportive già esistenti al 18 dicembre 2009 e operanti nell'attività;>>.

Art. 58

(Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 le parole: <<ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture>> sono soppresse.

Art. 59

(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 prima delle parole <<Gli interventi di cui al presente comma>> sono inserite le seguenti: <<Fuori dai casi di cui al comma 1 bis,>>;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari, nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, se viene assicurato il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985 e successive modifiche.>>.

Art. 60

(Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009)

1. All'alinea del comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009 le parole <<alla data dell'1 ottobre 1983>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 marzo 2003>>.

Art. 61

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)

1. Al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole <<Milano e Roma>> sono inserite le seguenti: <<e su altri collegamenti individuati dalla Giunta regionale>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 62

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)

1. Al comma 9 bis dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è aggiunto infine il seguente periodo: <<Resta fermo quanto

disposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.>>.

Art. 63

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2013)

1. Dopo il comma 11 quinquies dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015), è inserito il seguente:

<<11 sexies. Le risorse concesse agli Enti locali ai sensi del comma 11 possono essere utilizzate dagli stessi in alternativa, previa autorizzazione della Regione, anche per la stipula di convenzioni con società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per interventi diretti sulle stazioni o aree esterne, per le medesime finalità.>>.

Art. 64

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 1/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dopo le parole <<socio-assistenziali>> sono inserite le seguenti: <<e per favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella regione Friuli Venezia Giulia degli appartenenti alle forze dell'ordine,>> e dopo le parole <<eventuali graduatorie>> sono inserite le seguenti: <<e requisiti>>.

Art. 65

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 1/2016)

1. All'articolo 30 della legge regionale 1/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dopo le parole <<convivenza more uxorio>> sono inserite le seguenti: <<o dell'unione civile>>;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di non alienazione dell'alloggio, l'alienazione da parte del beneficiario della propria quota di proprietà al coniuge o al convivente more uxorio o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio, qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio o dell'unione civile, a condizione che l'alienazione intervenga nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi.>>.

Art. 66

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2016)

1. Alla lettera j) del comma 7 quater dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), le parole <<dal collegio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'ordine>> e le parole: <<e dei periti industriali laureati>> sono soppresse.

Art. 67

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2021)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Nelle more dell'istituzione degli enti locali di area vasta, l'uso della sede stradale e delle sue pertinenze lungo la viabilità di competenza degli Enti di decentramento regionale è disciplinato con regolamento regionale.

2 ter. Nelle more dell'istituzione degli enti locali di area vasta, la pubblicità lungo, in prossimità o in vista della viabilità di competenza degli Enti di decentramento regionale è disciplinata con regolamento regionale.>>.

Art. 68

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2022)

1. Il comma 89 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:

<<89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni del territorio regionale per lo svolgimento delle attività necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1 luglio 2022, n. 204 (Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti), relativi ai ponti della viabilità comunale, fino alla determinazione della Classe di Attenzione complessiva, come previsto dal "Livello 2 - Analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale", descritto nelle Linee guida di cui all'Allegato A del medesimo decreto.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 89, della legge regionale 22/2022, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 69

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2023)

1. Al comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole: <<sino al 31 dicembre 2024>> sono soppresse.

Art. 70

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2024)

1. Al comma 26 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 settembre di ogni annualità>>.

Art. 71

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/2024)

1. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025),

sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12 le parole <<a decorrere dalla data di acquisizione>> sono sostituite dalle seguenti: <<con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione>>;
- b) al comma 46 dopo le parole <<immobili di proprietà>> sono aggiunte le seguenti: <<e sede dell'associazione stessa>>;
- c) al comma 48 dopo le parole <<aventi categoria catastale B>> sono inserite le seguenti: <<0 A 10>>.

2. Per le finalità di cui al comma 48 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 1, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 72

(Rimozione di vincoli convenzionali in materia di edilizia residenziale)

1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi, contenuti nelle convenzioni di edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'articolo 31, commi 49-bis e 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), dopo cinque anni dal certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.

Art. 73

(Conferma del contributo al Comune di Stregna per demolizione e ricostruzione nuovo immobile da destinare a pubblico servizio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Stregna consistenti, rispettivamente, in 200.000 euro concessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto 16 maggio 2022, n. 2026 di competenza del Servizio politiche per la rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare della Direzione centrale infrastrutture e territorio, e in 100.000 euro concessi ai sensi dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), con decreto 1 ottobre 2024, n. 46487/GRFVG di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, per le spese di demolizione dell'immobile ex farmacia di Stregna e relative pertinenze e successiva costruzione di un nuovo immobile da destinarsi a pubblico servizio, comprensive dei costi relativi all'affidamento della progettazione, di indagini geologiche e strutturali e di altre spese tecniche, in luogo dei lavori di manutenzione edilizia dell'immobile ex farmacia ed ex scuola elementare di Stregna.

2. Per le finalità previste dal comma 1 il Comune di Stregna presenta ai Servizi competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa degli interventi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con i provvedimenti di conferma dei contributi, i Servizi competenti fissano, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dei contributi per i lavori di cui al comma 1.

Art. 74

(Digitalizzazione archivio della ricostruzione post terremoto 1976)

1. Al fine di valorizzare l'esperienza della ricostruzione delle zone colpite dal sisma nell'anno 1976 e il relativo patrimonio documentale, anche in occasione del cinquantesimo anniversario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalle attività di digitalizzazione della documentazione tecnico-scientifica conservata presso il patrimonio archivistico di interesse regionale e locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di un milione di euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 75

(Anticipazione all'EDR di Udine per viabilità in area interna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Ente di decentramento regionale di Udine una quota dell'assegnazione statale concessa nell'ambito della "Strategia nazionale Aree Interne" di cui all'articolo 1, comma 2 quinquies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nei limiti dell'importo di 977.399 euro, al fine di garantire la conclusione degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne entro la stagione invernale 2025.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa all'EDR di Udine previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è rimborsata mediante compensazione con l'assegnazione statale spettante per l'annualità 2026.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 977.399 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 3, previste in 977.399 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.

7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è stanziato l'importo di 977.399 euro

per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 76

(Contributo al Comune Forni di Sopra per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Forni di Sopra un contributo straordinario di 1.100.000 euro per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa interrata sull'area su cui si trovava l'ex municipio demolito.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico. Contestualmente alla presentazione della domanda, il Comune rinuncia ai contributi già concessi con decreto 14 dicembre 2022, n. 30124 e con decreto 20 novembre 2024, n. 57907 per l'efficientamento energetico e ristrutturazione dell'Albergo Ancora".

3. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo VI

Disposizioni in materia di cultura e sport

Art. 77

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)

1. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

<<27. I contributi di cui al comma 21 sono concessi con procedimento automatico ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

b) il comma 30 è sostituito dal seguente:

<<30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede con convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.>>.

Art. 78

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2022)

1. Il comma 76 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:

<<76. I contributi di cui al comma 69 sono concessi con procedimento automatico ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 79

(Disposizione transitoria in materia di sistemi bibliotecari)

1. Nelle more della revisione degli standard obiettivo dinamici da utilizzare per la valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le biblioteche già individuate come biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari medesimi mantengono tale ruolo anche per l'esercizio in corso.

Art. 80

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2016)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1 la Biblioteca del Consorzio Culturale del Monfalconese può essere individuata come biblioteca centro sistema, in deroga al requisito di biblioteca di ente locale di cui all'articolo 23 della legge regionale 23/2015.>>.

Art. 81

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2024)

1. Al comma 167 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), le parole: <<mondiali ed>> sono soppresse e le parole <<per l'acquisto delle attrezzature e dei servizi destinati alla specifica disciplina sportiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il sostegno delle attività di allenamento, delle trasferte e della partecipazione alla competizione sportiva>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 167, della legge regionale 13/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Dopo il comma 196 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2024 è inserito il seguente:

<<196 bis. Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un

tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.>>.

Art. 82

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<Comuni della Regione>> sono inserite le seguenti: <<, nonché agli Enti ai quali è riconosciuta la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico, audiovisivo e fotografico del Friuli Venezia Giulia o comunque di interesse regionale>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 54, della legge regionale 16/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 83

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2024)

1. Al comma 50 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), dopo le parole <<Biblioteche civiche>> sono inserite le seguenti: <<e universitarie>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 50, della legge regionale 7/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 84

(Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è autorizzata la spesa di 64.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18/2006 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riser-

va) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 85

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), le parole <<iniziative di avvicinamento a>> sono sostituite dalle seguenti: <<iniziative di avvicinamento, realizzazione e valorizzazione di>> e dopo le parole <<in relazione all'evento medesimo>> sono aggiunte le seguenti: <<e per la realizzazione di iniziative e di interventi strategici finalizzati a consolidare gli obiettivi di sviluppo di GO! 2025 e a rafforzare il capitale e l'attrattività culturale di tutto il territorio regionale>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 19/2021, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 86

(Domanda di contributo musei di interesse regionale 2025)

1. Il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), è fissato al 31 luglio 2025.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale 13/2024, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 87

(Modifiche alla legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<i teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<i teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>;

b) al comma 2 le parole <<i teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle

seguenti: <<i teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

e) al comma 3 bis le parole <<i teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<i teatri delle Città di rilevante interesse culturale>> e le parole: <<, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2,>> sono soppresse.

2. All'articolo 12 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b) dopo il comma 2.1 è inserito il seguente:

<<2.1.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c) al comma 2 bis le parole <<teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<teatri delle Città di rilevante interesse culturale>> e le parole: <<, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3,>> sono soppresse.

3. All'articolo 13 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

4. All'articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.>> sono soppresse;

- b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

5. All'articolo 23 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici

omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

6. All'articolo 24 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli

obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

7. All'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

8. Al comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014 dopo la parola <<ulteriori>> sono inserite le seguenti: <<o integrativi>>.

9. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

10. Per le finalità di cui all'articolo 29 bis, comma 1, della legge regionale 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 8, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'esercizio 2025, di 28.000 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma

n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 88

(Conferma dei finanziamenti di cui all'articolo 128 della legge regionale 3/2024)

1. La Società Filologica Friulana è autorizzata a confermare i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), per interventi conclusi e rendicontati entro il 28 febbraio 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano domanda di conferma alla Società Filologica Friulana entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 89

(Finanziamento domande di contributo per mutui impianti sportivi)

1. Le domande presentate nel 2024 ai sensi dell'articolo 6, commi da 137 a 143, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), e risultate ammissibili sono finanziate anche per l'esercizio finanziario 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo VII

Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Art. 90

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è inserito il seguente:

<<1 bis. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 91

(Modifica all'articolo 36 quinquies della legge regionale 13/2018)

1. Prima del primo periodo del comma 10 dell'articolo 36 quinquies della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa

del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente: <<Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dai beneficiari, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 92

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2007)

1. Al comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dai beneficiari, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 93

(Modifica all'articolo 21 bis della legge regionale 26/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 94

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25/2016)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 79 le parole <<all'associazione culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Fondazione>> e le parole <<di Ragogna>> sono sostituite dalle seguenti: <<di San Daniele del Friuli>>;

b) il comma 80 è sostituito dal seguente:

<<80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 79, della legge regionale 25/2016, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 95

(Fondazione Scriptorium Foroiuliense - percorsi formativi per "tecnico del segno")

1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere,

l'Amministrazione regionale riconosce la Fondazione Scriptorium Foroiuliense, con sede a San Daniele del Friuli, come struttura atta a svolgere attività didattica e promozionale per lo sviluppo e la conservazione dell'antica arte della calligrafia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Fondazione Scriptorium Foroiuliense realizza percorsi formativi limitatamente al conseguimento della qualificazione di "tecnico del segno", come previsto dal repertorio delle qualificazioni regionali vigenti, sulla base di programmi preventivamente autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e con le procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

Art. 96

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2021)

1. Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole <<Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione, anche di eventuali acconti, e di rendicontazione delle spese sostenute.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 97

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è aggiunto infine il seguente periodo: <<Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 98

(Contributo a ITS Academy per borse di studio)

1. Il contributo erogato alle Fondazioni ITS Academy accreditate ad operare in Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), è concesso anche per l'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti al terzo anno del triennio 2022-2025 dei percorsi di istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati dal decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito 14 marzo 2024, n. 318 (Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio).

2. La domanda per la concessione è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 18 e 19 dell'articolo 7 della legge regionale 8/2024.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 3 si provvede per 20.417,21 euro per

l'anno 2025 mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 12.582,79 euro mediante storno per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 99

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18/2005)

1. Al numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, al tutela e la qualità del lavoro), le parole <<l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)>> sono sostituite dalle seguenti: <<la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)>>.

Art. 100

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2005)

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2005 le parole <<Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia)>>.

Art. 101

(Modifica all'articolo 36 della legge regionale 18/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005 le parole <<dalla legge regionale 41/1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla legge regionale 16/2022>>.

Art. 102

(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 18/2005)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 18/2005 le parole <<di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 19 della legge regionale 16/2022>>.

Art. 103

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 44 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista>>;

b) al comma 1 le parole <<centralinisti telefonici privi della vista>> sono sostituite dalle seguenti: <<centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista>>;

c) alla lettera a) del comma 1 le parole <<o un dirigente>> sono sostituite dalle seguenti: <<o un funzionario>>;

d) alla lettera b) del comma 1 le parole <<a quella di centralinista telefonico non vedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<a quella di centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista>>.

Art. 104

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2005)

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), le parole <<quattro anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per il Gruppo di lavoro costituito alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 105

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2023)

1. Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), è sostituito dal seguente:

<<15. Fino alla conclusione dell'iter istruttorio di riaccreditamento ai sensi del comma 13, agli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005 si applica la disciplina degli aggiornamenti, revoche o decadenze di cui al medesimo decreto.>>.

Art. 106

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13/2024)

1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 37 le parole <<Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>;

b) al comma 90 le parole <<Con il decreto di concessione sono stabilite le condizioni e i termini di rendicontazione e liquidazione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e

di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 107

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)

1. All'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 67 è sostituito dal seguente:

<<67. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10, tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata annualmente all'Università degli Studi di Udine e alla Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - Sissa di Trieste, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione.>>;

b) dopo il comma 67 è inserito il seguente:

<<67 bis. La domanda per il finanziamento di cui al comma 67 è presentata dall'Università degli Studi di Udine e dalla SISSA di Trieste alla Direzione centrale competente in materia di università entro il 31 marzo di ciascun anno. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino all'80 per cento dell'importo concesso.>>;

c) il comma 68 è sostituito dal seguente:

<<68. Le risorse di cui al comma 67 sono ripartite nella misura di 200.000 euro a favore dell'Università degli Studi di Udine e nella misura di 50.000 euro a favore della Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 67, della legge regionale 24/2019, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 108

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2014)

1. Il comma 19 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), è sostituito dal seguente:

<<19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di università entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa e dal relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 18, della legge regionale 15/2014, tenuto

conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 19, della legge regionale 15/2014, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 109

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 25/2016)

1. Il secondo periodo del comma 51 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente: <<Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità.>>.

Art. 110

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15/2005)

1. Il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n.15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007), è sostituito dal seguente:

<<25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 24, della legge regionale 15/2005, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 25 della legge regionale 15/2005, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 111

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 1/1993)

1. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993), è sostituito dal seguente:

<<4. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 112

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)

1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 dopo le parole <<direttamente coinvolto nelle attività progettuali,>>

sono aggiunte le seguenti: <<le spese per prestazione di servizi,>>;

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

<<25. Con decreto del Direttore competente in materia di ricerca da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi richiesti, ciascun contributo è ridotto in misura proporzionale e ogni singolo beneficiario assicura la quota di cofinanziamento necessaria alla copertura di tutti i costi ammissibili del progetto. In assenza di cofinanziamento o nel caso in cui il cofinanziamento non copra l'intero costo ammissibile, i beneficiari possono rideterminare i costi del progetto, a condizione che le attività progettuali non siano modificate in maniera sostanziale. Il costo del progetto non può comunque variare in misura superiore al 20 per cento dei costi ammissibili.>>;

c) il comma 26 è sostituito dal seguente:

<<26. Il decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 16, della legge regionale 27/2014, tenuto conto di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.210.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 113

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2010)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 44 è sostituito dal seguente:

<<44. Per ciascuna annualità di riferimento, il riparto delle risorse a favore dei soggetti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del direttore competente in materia di ricerca da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle intensità di aiuto. Il contributo di ciascuna annualità è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i due soggetti beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo.>>;

b) dopo il comma 44 è inserito il seguente:

<<44 bis. Il decreto di concessione del direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Art. 114

(Modifiche alla legge regionale 4/2025)

1. Alla legge regionale 5 marzo 2025, n. 4 (Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 la parola: <<industriale>> è soppressa e le parole <<come definite>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli ambiti definiti>>;

b) all'articolo 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Ambiti di applicazione)>>;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le presenti disposizioni si applicano ai percorsi formativi relativi a lavorazioni in immersione in acque marittime o interne, nel campo delle costruzioni di opere civili, energetiche e portuali, della cantieristica navale, della bonifica e manutenzione di fondali e opere marittime, del recupero di relitti, dell'acquacoltura, dell'industria energetica e di estrazione di idrocarburi e, più in generale, di ogni tipo di lavorazione subacquea. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.>>;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il secondo e terzo periodo del comma 3 sono soppressi;

c) all'articolo 3:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Competenze e percorsi formativi)>>;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nel rispetto della normativa statale in materia di professioni, i percorsi formativi di cui alla presente legge hanno ad oggetto le competenze correlate alle attività di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze)>>;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 è necessario disporre, secondo quanto previsto con le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, di adeguate attrezzature, quali, ad esempio, una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco, una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo, la presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, la presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro trenta minuti, o l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate.>>;

4) i commi da 2 a 8 sono abrogati;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1 le parole <<attività della subacquea industriale, accreditando i centri for-

mativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, erogati dagli Enti di formazione accreditati>>;

2) al comma 3 le parole <<i centri>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli Enti di formazione>>;

3) il comma 4 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge rispondono a quanto previsto all'articolo 3, punto 6, del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.>>;

f) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le competenze, le attrezzature e i requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 1.>>;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le attestazioni e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito della subacquea di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 possono costituire evidenze ai fini del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).>>.

Art. 115

(Proroga call center PiAZZA GOL)

1. Al comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole <<1 aprile 2024>> sono inserite le seguenti: <<sino a conclusione del Programma GOL,>>, e le parole: <<della durata di un anno,>> sono soppresse.

Art. 116

(Azioni di accompagnamento leFP Filiera tecnologico professionale)

1. Al fine di rispondere alle esigenze educative e professionali delle nuove generazioni, oltre che alle richieste del settore produttivo, secondo gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0, attraverso la promozione di una offerta formativa in cui venga potenziato il raccordo tra i percorsi di istruzione tecnico-professionale, di istruzione e formazione professionale (leFP) e degli ITS Academy, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale all'Associazione Temporanea d'Impresa Effe.Pi 2027, individuata con decreto del Direttore del Servizio formazione 2 ottobre 2023, n. 44734, come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per la realizzazione di un intervento di accompagnamento, di coordinamento, di progettazione e promozione delle filiere formative tecnologico-professionali nel territorio

del Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi in raccordo con gli istituti scolastici e ITS aderenti alle filiere.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente capofila dell'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2027 presenta alla Direzione centrale competente in materia di formazione la domanda di contributo, con validità pluriennale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa.

3. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 117

(Modifica all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005)

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è aggiunto il seguente:

<<3 quater. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 3 bis, ai soggetti privati che gestiscono nidi d'infanzia si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.>>.

2. La disposizione di cui all'articolo 15 ter, comma 3 quater, della legge regionale 20/2005, come aggiunta dal comma 1, trova applicazione anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 118

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente:

<<1 bis. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'erogazione anticipata dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.>>.

Art. 119

(Norma transitoria per il 2025 sui contratti di ricerca)

1. Per l'anno 2025, i contributi di cui all'articolo 5, commi dal 29 al 33, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono destinati al finanziamento delle proroghe e

dei rinnovi degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), nel testo previgente al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che scadono nel 2025, anche in deroga ai limiti di età di cui all'articolo 5, comma 29, della legge regionale 34/2015.

2. Le risorse stanziare per l'anno 2025 sono ripartite in parti uguali tra l'Università degli studi di Trieste e l'Università degli studi di Udine. Qualora il fabbisogno, in sede di domanda, di uno dei due atenei sia inferiore alle somme assegnate, le risorse eccedenti sono destinate alla copertura dell'eventuale maggiore fabbisogno dell'altro ateneo.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, comma 30, della legge regionale 34/2015 è presentata dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine alla Direzione centrale competente in materia di alta formazione e università entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione contenente l'illustrazione delle proroghe e dei rinnovi contrattuali e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili a finanziamento le spese necessarie alla proroga e al rinnovo degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A sostenute dalla data di decorrenza dei contratti stessi in misura non inferiore al 90 per cento del finanziamento complessivo, nonché le spese di tutoraggio scientifico e le spese generali in misura non superiore rispettivamente al 5 per cento e al 10 per cento del finanziamento complessivo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 120

(Integrazione risorse per collaborazione con le Università per attività di programmazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), è autorizzata l'ulteriore spesa di 42.700 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 121

(Riapertura del termine per la comunicazione dei piani tariffari)

1. Per l'anno educativo 2025/2026, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), il termine per la comunicazione dei piani tariffari è riaperto dal decimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e si chiude perentoriamente entro quindici giorni dalla sua riapertura.

Art. 122

(Contributo straordinario contenimento rette)

1. Per l'anno educativo 2024/2025 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia che non abbiano già presentato domanda a valere sul Fondo contenimento rette ai sensi del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), entro i termini di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali).

2. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026 nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025.

3. Per accedere al contributo straordinario i soggetti gestori di cui al comma 1 presentano domanda con modalità informatica alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres., con le eccezioni di cui alle lettere seguenti:

a) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), ed è acquisita d'ufficio nel procedimento;

b) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005;

c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2024 e al 31 gennaio 2025;

d) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 sono improcedibili e vengono archiviate.

5. La ripartizione delle risorse destinate al contributo straordinario di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2025.

6. L'ammontare del contributo straordinario di cui al comma 1, come determinato ai sensi del comma 5, non può in ogni caso superare il 70 per cento del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, né essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate per la gestione del nido d'infanzia del soggetto istante nell'anno educativo 2024/2025, nel qual caso il contributo straordinario è ridetermina-

to sulla base del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, rapportato al numero di mesi di apertura e, in ogni caso, è contenuto entro l'importo del disavanzo della gestione.

7. I contributi straordinari sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente entro il termine del 30 novembre 2025.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 123

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 34/2015)

1. All'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 30 dopo la parola <<concedere>> è inserita la seguente: <<annualmente>>;
- b) al comma 31 le parole <<di durata compresa tra i dodici e i trentasei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di durata annuale o pluriennale>>;
- c) al comma 32 le parole <<Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno>>;
- d) al comma 33 dopo le parole <<all'erogazione di un anticipo>> sono inserite le seguenti: <<su richiesta del beneficiario>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi dal 29 al 33, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo VIII

Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità

Art. 124

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 22/2019)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono aggiunti i seguenti:

<<7 bis. In attuazione di quanto previsto per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), e successivi provvedimenti legislativi e regolamentari in materia, le Case della comunità svolgono funzioni afferenti al livello dell'assistenza distrettuale.

7 ter. Le Case della comunità rappresentano un'articolazione organizzativa del distretto per l'accesso, l'accoglienza e l'orientamento dell'assistito, assicurando modalità di intervento integrate, al fine di permettere un'azione multidisciplinare nella progettazione e nell'erogazione di interventi sanitari, garantendo, al contempo, il coordinamento e l'integrazione con il sistema dei servizi sociali.>>.

Art. 125

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22/2019)

1. L'articolo 20 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:

<<Art. 20

(Cure intermedie)

1. La rete delle cure intermedie è una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitino di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia della continuità assistenziale tra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e il domicilio o le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale di lungoassistenza.

2. Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale e in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:

- a) le tipologie di unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie;

- b) le caratteristiche dell'utenza della rete delle cure intermedie, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 1;

- c) le modalità e i criteri di accesso alla rete delle cure intermedie, differenziati in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a);

- d) il fabbisogno, diversificato in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e alla distribuzione regionale, articolato nei territori di competenza delle Aziende sanitarie;

- e) le tariffe, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e agli eventuali diversi livelli di assistenza.

3. I requisiti di autorizzazione e accreditamento delle unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie sono definiti con regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della presente legge.>>.

2. Al fine di garantire il tempestivo e omogeneo adeguamento dell'assetto regionale rispetto a quanto previsto in tema di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con regolamento sono definite le modalità e i percorsi di

transizione e di riclassificazione delle strutture all'interno della nuova rete delle cure intermedie, previa apposita ricognizione delle strutture di assistenza intermedia presenti sul territorio regionale.

Art. 126

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019 dopo le parole <<all'acquisto di prestazioni>> sono inserite le seguenti: <<di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera>>.

Art. 127

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13/2024)

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 67 le parole <<urgenti di manutenzione straordinaria presso la struttura residenziale per anziani>> sono sostituite dalle seguenti: <<edilizi urgenti presso la struttura residenziale per anziani>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 67, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 128

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/1995)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia), le parole <<Direzione regionale della sanità>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di salute>>.

2. Per la sola annualità 2025 le domande di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 27/1995 possono essere presentate entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono fatte salve le domande già pervenute all'Amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 129

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 43/1981)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 4, le Aziende di cui al comma 4 si avvalgono dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).>>.

Art. 130

(Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 24 novembre 1980, n. 62 (Tutela sanitaria delle attività sportive), è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

(Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica)

1. È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di salute la Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), e successive modifiche e integrazioni.

2. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla salute.

3. La Commissione è costituita da cinque componenti:

- a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
- b) un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
- c) un medico specialista o docente in cardiologia;
- d) un medico specialista o docente in ortopedia;
- e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

4. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale competente in materia di salute.

8. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, con provvedimento del Direttore del Servizio competente è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione.>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica costituita con decreto del Presidente della Regio-

ne 19 dicembre 2024, n. 0170/Pres.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 131

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 15/2022)

1. Al comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole <<Insiel SpA, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla presentazione di progetti alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla realizzazione progettuale e alla rendicontazione dei progetti approvati.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, la Direzione centrale competente in materia di salute, avvalendosi di Insiel SpA, provvede alla definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti da realizzare, nonché delle modalità di presentazione, valutazione e rendicontazione delle proposte progettuali.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 15/2022, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 132

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13/2023)

1. All'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 44 le parole: <<che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio>> sono soppresse;

b) al comma 45 le parole <<di un ISEE con valore pari o inferiore a 30.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di una attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare con valore pari o inferiore a 30.000 euro>>.

Art. 133

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2012)

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole << abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi>> sono sostituite dalle seguenti: <<abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi>>;

b) la lettera g ter) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<g ter) nella custodia di animali di affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi

isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.>>;

c) il comma 1 bis è abrogato.

2. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui alla lettera g ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012, come sostituita dalla lettera b) del comma 1, il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 134

(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 20/2012)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:

<<2. Con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria sono adottati il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, e le eventuali modifiche e integrazioni.>>.

Art. 135

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 20/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole: <<, g ter)>> sono soppresse;

b) alla lettera e) le parole <<all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g),>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 5, comma 1, lettere d) e g),>>;

c) alla lettera f ter) le parole <<commi 2 e 2 bis.>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1, lettere a) e g ter), commi 2 e 2 bis.>>.

Art. 136

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 16/2022)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), dopo le parole <<preventivo di spesa.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie.>>.

2. Il comma 1 si applica anche al procedimento in corso relativo alla domanda presentata nell'anno 2025.

Art. 137

(Modifica all'articolo 162 della legge regionale 3/2024)

1. Al comma 2 dell'articolo 162 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole <<beneficiarie di contributi regionali>> sono inserite

le seguenti: <<, statali o europei,>>.

Art. 138

(Interventi destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie)

1. Per i contributi già concessi dalla Direzione centrale competente in materia di salute, in relazione agli interventi di investimento destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie, finanziati con risorse regionali, in attuazione di leggi regionali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario può chiedere la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di motivate ragioni. Il Direttore del Servizio competente, valutati il permanere dell'interesse pubblico e le ragioni addotte, conferma il contributo e fissa un nuovo termine di rendicontazione.

Art. 139

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2005)

1. Dopo il comma 29 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è inserito il seguente:

<<29 bis. Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie, previa approvazione della rendicontazione del contributo concesso per l'annualità precedente. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.>>.

2. Il comma 1 si applica anche al procedimento in corso relativo alla domanda presentata nell'anno 2025.

Art. 140

(Comunità socio educative specializzate all'accoglienza di minori e maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale)

1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità socio educative specializzate all'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a ventuno anni in caso di prosieguo amministrativo per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione.

2. Le Comunità di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti requisiti:

a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo per le strutture destinate a ospiti di sesso maschile un massimo di undici posti, di cui uno di pronta accoglienza, e per quelle destinate a ospiti di sesso femminile un massimo di tredici posti, di cui uno di pronta accoglienza;

b) gli inserimenti di soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati non possono superare una percentuale massima del 30 per cento della capienza totale;

c) nell'ambito dei requisiti di personale e standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su sette giorni la settimana, pur

potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo-psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno tre anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;

d) possono, inoltre, essere previste ulteriori figure professionali (mediatori culturali, maestri d'arte, artigiani, ecc.) in relazione alle attività individuate dal progetto del servizio che deve essere redatto con il coinvolgimento dei servizi sociali dell'Ambito socio assistenziale in cui insiste la Comunità socio educativa e che può ricomprendere anche l'esercizio di lavori socialmente utili secondo la disciplina vigente;

e) nel caso di assunzione di operatori stranieri, si dovrà certificare in sede di assunzione, la corretta conoscenza della lingua italiana nonché l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati all'estero;

f) la struttura deve prevedere delle caratteristiche strutturali di sicurezza aggiuntive in modo da limitare il più possibile i rischi derivanti da condotte pericolose, anche autolesionistiche, messe in atto dagli ospiti nei momenti di crisi;

g) per chi abbia già gestito una Comunità o sia comunque ricollegabile alla gestione di una Comunità, dovranno risultare assenti prescrizioni inadempite o reiterate, rilevate dalle autorità competenti e comunque, in sede di richiesta autorizzatoria, la domanda dovrà essere corredata di dichiarazione di buon andamento di servizi analoghi gestiti presso altri territori.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti amministrativi di autorizzazione, vigilanza e di accreditamento, di cui al capo VI del titolo II della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), afferenti le Comunità socio educative di cui al comma 1 e in corso presso le autorità amministrative, secondo le rispettive competenze, sono sospesi.

4. I termini dei procedimenti amministrativi in corso, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono previa integrazione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria al rispetto della disciplina prevista dal regolamento di cui al comma 2.

5. Per l'autorizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere stipulato anche un apposito accordo tra Regione, Prefettura e Comune competente per territorio, per la realizzazione di un servizio di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine.

6. Le strutture di Comunità socio educative già autorizzate e accreditate prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno un anno di tempo, dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2, per adeguarsi ai requisiti ivi previsti, come declinati dal regolamento medesimo, oltre a quelli ulteriori eventualmente previsti dallo stesso. Il regolamento è adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare regionale competente.

Art. 141

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), è inserito il seguente:

<<5 bis. Con riferimento alle strutture di cui al comma 2, lettera a), il regolamento di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006 deve prevedere:

- a) l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura di eventuali danni commessi dalle persone ospitate dalle strutture medesime, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture;
- b) le modalità di pubblicazione dei bilanci, al fine di garantire la trasparenza e l'accesso agli stessi;
- c) l'obbligo di adottare il modello di organizzazione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- d) il procedimento di controllo per la revisione, la sospensione provvisoria o la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture a seguito dell'accertamento di responsabilità penali e civili delle persone ospitate dalle strutture medesime durante il periodo di permanenza delle stesse;
- e) i requisiti e gli indicatori che, in caso di mancata adozione del modello di cui alla lettera c) o al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera d), comportano la sospensione provvisoria o la revoca o il diniego al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture medesime.>>.

Art. 142

(Modifiche all'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006)

1. All'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni garantisce la realizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai processi di presa in carico della persona con bisogni complessi, curando, in particolare, i rapporti con la direzione dei servizi sociosanitari dell'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente.>>;

- b) al comma 7 le parole <<nel settore socioassistenziale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel settore sociale, sociosanitario o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie>>.

Art. 143

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 122 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento,>> sono sostituite dalle seguenti: <<e fino al termine di presentazione del rendiconto,>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'anno 2025, anche con riferimento ai rendiconti presentati nel corso del medesimo anno.

Capo IX

Disposizioni in materia di autonomie locali, finanza, tributi locali e funzione pubblica

Art. 144

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 156 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo la parola <<risorse.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il termine di rendicontazione può essere prorogato con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di finanza locale, su richiesta motivata del Comune, una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi.>>.

Art. 145

(Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 17/2022)

1. L'articolo 19 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), si interpreta nel senso che il rinvio alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU comprende l'articolo 1, commi 1091 e 1091 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

Art. 146

(Proroga Revisori dei conti degli Enti di decentramento regionale)

1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente degli Enti di decentramento regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati, alla scadenza, fino al 31 luglio 2026.

Art. 147

(Assegnazione ai Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza degli alunni con disabilità)

1. In attuazione e per le finalità di cui al decreto 16 settembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità- l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse, per l'importo complessivo pari a 1.647.850,69 euro, a favore dei Comuni individuati nell'allegata Tabella A, per gli importi ivi indicati, con riferimento alle spese sostenute per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità nell'anno scolastico 2024-2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.647.850,69 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 148

(Modifica oggetto interventi concertati)

1. Alla Tabella Q, riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'intervento n. 36 avente a oggetto <<Interventi su edifici pubblici per riqualificazione sede municipale e Sala Convegni>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici comunali>>.
2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Polcenigo il finanziamento di 200.000 euro, già concesso con decreto 29 settembre 2020, n. 3562/TERINF, per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici comunali, in luogo di interventi su edifici pubblici per riqualificazione sede municipale e Sala Convegni, inizialmente previsti.
3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Polcenigo presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
4. Alla Tabella Q, riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, l'intervento n. 141 avente a oggetto <<Caneva: Piano eliminazione barriere architettoniche>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di riqualificazione urbana in aree pubbliche del Comune di Caneva>>.
5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Caneva il finanziamento di 200.000 euro, già concesso con decreto 23 settembre 2020, n. 3470 e come modificato dal decreto 22 aprile 2022, n. 1674/TERINF, per lavori di riqualificazione urbana in aree pubbliche del Comune, in luogo del Piano eliminazione barriere architettoniche, inizialmente previsto.
6. Per le finalità di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Caneva presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
7. Alla Tabella O, riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), l'intervento n. 77 avente a oggetto <<Lavori di ristrutturazione della sede municipale>> è sostituito dal seguente: <<Intervento di consolidamento e ristrutturazione dell'ex scuola XXX ottobre>>.
8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pozzuolo del Friuli il finanziamento di 790.400 euro, già concesso con decreto 22 novembre 2021, n. 4884/TERINF, per l'intervento di consolidamento e ristrutturazione dell'ex scuola XXX ottobre, in luogo di lavori di ristrutturazione della sede municipale.
9. Per le finalità di cui al comma 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Pozzuolo del Friuli presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
10. Alla Tabella A, riferita all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), l'intervento n. 84 avente a oggetto

<<Intervento urgente di adeguamento sismico, normativo e funzionale del blocco aule della scuola primaria di Vivaro>> è sostituito dal seguente: <<Realizzazione urgente blocco aule in sostituzione dell'esistente, causa criticità sismica>>.

11. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Vivaro il finanziamento di 1.430.000 euro, già concesso con decreto 26 aprile 2023, n. 18610/GRFVG, per la realizzazione urgente del blocco aule in sostituzione dell'esistente, a causa di criticità sismica, in luogo dell'adeguamento sismico, normativo e funzionale del blocco aule della scuola primaria, inizialmente previsto.

12. Per le finalità di cui al comma 11, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Vivaro presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi concertati tra la Regione e gli Enti locali 2023-2025 per lavori di riqualificazione del campo sportivo di Paderno - Lotto 2, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Premariacco con decreto 16 maggio 2023, n. 22337/GRFVG, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 6/2023 per un diverso intervento presso il medesimo impianto sportivo.

14. Per le finalità di cui al comma 13, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Premariacco presenta domanda al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

15. Alla Tabella O, riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, l'intervento n. 75 avente a oggetto <<Riqualificazione con costruzione di parcheggio dell'ambito di Piazza del Popolo>> è sostituito dal seguente: <<Riqualificazione di piazza del Popolo e zone limitrofe>>.

16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone il finanziamento di 2.500.000 euro, già concesso con decreto 6 novembre 2021, n. 4584/TERINF, per l'intervento di riqualificazione di piazza del Popolo, in luogo di lavori di riqualificazione con costruzione di parcheggio dell'ambito di piazza del Popolo.

17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pordenone presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sgonico il contributo di 130.000 euro, già concesso ai sensi dell'articolo 9, commi da 98 a 100, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con decreto 30 giugno 2020, n. 2581, come modificato dal decreto 2 dicembre 2020, n. 4809, per il finanziamento dell'intervento denominato "Sgonico: manutenzione straordinaria municipio", in locali e per lavori parzialmente diversi da quelli originariamente individuati.

19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sgonico presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di

esecuzione e di rendicontazione del contributo.

20. Per una migliore gestione delle risorse già concesse, su istanza del Comune di Ravascletto, l'intervento n. 83 individuato nella Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, denominato <<Risanamento e abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio comunale ad uso "Museo dello sci">>, è sostituito dal seguente: <<Realizzazione ed allestimento del museo multimediale "Museo dello sci">> e comprende i costi, anche già sostenuti, per lavori connessi, spese tecniche e forniture.

21. Ai sensi di quanto previsto dal comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ravascletto il finanziamento di 386.220 euro, già concesso con decreto 28 settembre 2021, n. 3997/TERINF, per la realizzazione ed allestimento del museo multimediale "Museo dello sci" in luogo del risanamento e abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio comunale ad uso del Museo, inizialmente previsto.

22. Per le finalità di cui al comma 21, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Ravascletto presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma. Nel provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

Art. 149

(Modifica oggetto interventi concertati con l'Intesa per lo sviluppo)

1. All'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale avente ad oggetto "Sistemizzazione degli spazi strutture scolastiche secondarie congruentemente con la offerta e domanda formativa (Spese tecniche)", inserito nella Tabella Q riferita all'articolo 12, comma 9, della legge regionale 31/2017, e riportato anche nel Patto territoriale del 2017 stipulato tra la Regione e l'Unione citata, le parole <<(Spese tecniche)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(Convitto Paolo Diacono)>>.

2. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale dell'Agro Aquileiese, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato <<Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Campolongo Tapogliano. Ristrutturare e riqualificare l'edificio adiacente al palazzo municipale con cambio destinazione da ex stalla ad archivio comunale e ricovero scuolabus>>, è sostituito dal seguente: <<Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Campolongo Tapogliano: ristrutturare e riqualificare l'edificio adiacente al palazzo municipale con cambio destinazione da ex stalla ad archivio comunale e spazi polifunzionali.>>.

Art. 150

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13/2024)

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 174 le parole <<all'ente incaricato dell'organizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'ASD Associazion Sportive Furlane per l'organizzazione>>;

b) al comma 175 le parole <<novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 giugno 2025>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 174, della legge regionale 13/2024, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 151
(Incentivi tecnici)

1. Per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), relativi ai quadri economici disposti in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), e dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono riconosciuti anche al personale di qualifica dirigenziale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, che svolge le funzioni di cui all'allegato I.10 al decreto legislativo 36/2023.

2. Per il personale del ruolo regionale, dirigente e non dirigente, con regolamento sono disciplinati i criteri di determinazione e di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche di cui al comma 1, ferme restando le prerogative della contrattazione collettiva secondo quanto statuito dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 36/2023.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per il personale dirigente, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

4. Per il personale del ruolo regionale, per le finalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR e PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale, come previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 13/2023 e dall'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 36/2023, secondo i criteri e le modalità di cui alla disciplina regolamentare regionale in materia di servizi e forniture e in materia di lavori pubblici adottata, rispettivamente, con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 092/Pres. e decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 059/Pres. e successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire con finalità di raccordo e coordinamento dei contenuti normativi.

5. L'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione dovuta sugli incentivi per funzioni tecniche in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è conteggiata separatamente dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 inclusive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

6. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e restano validi i provvedimenti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. In conformità a quanto disposto dall'articolo 226 del decreto legislativo 36/2023, la disciplina di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/2024, si applica a decorrere dall'1 luglio 2023.

Art. 152

(Conferma contributo interventi per il rilancio 2021)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 5.300.000 euro, concesso al Comune di Forni di Sopra con il decreto 19 novembre 2021, n. 4866, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), di competenza della Direzione centrale infrastrutture, finalizzato alla demolizione e ricostruzione della sede municipale, per la realizzazione della nuova sede municipale nell'edificio "Albergo Ancora".

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forni di Sopra presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva, del cronoprogramma e del quadro economico comprensivo della quantificazione delle spese correlate alla demolizione dell'ex municipio e delle spese progettuali, contrattuali, nonché dei costi per le nuove opere previste.

3. Con il decreto di conferma del contributo di cui al comma 1 sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

Art. 153

(Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge regionale 18/2016)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), l'espressione <<posizione economica>> si interpreta come: <<valore monetario del trattamento economico fondamentale>>.

Art. 154

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 8/2005)

1. All'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'intesa di cui al comma 1 non può prevedere oneri a carico delle amministrazioni utilizzatrici.>>.

Capo X

Disposizioni in materia di patrimonio e di demanio

Art. 155

(Inserimento dell'articolo 4 ter della legge regionale 57/1971)

1. Al capo II, dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il seguente:

<<Art. 4 ter

(Programmazione triennale delle dismissioni immobiliari)

1. La Giunta regionale adotta il programma triennale delle dismissioni immobiliari avente ad oggetto gli immobili di proprietà regionale che non rivestono più carattere di utilità.

2. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e viene aggiorna-

to annualmente.

3. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale.

4. Il programma può prevedere per ciascun immobile che la procedura di alienazione sia preceduta dalla richiesta di variazione urbanistica.>>.

Art. 156

(Inserimento dell'articolo 6 bis 1 della legge regionale 57/1971)

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis 1

(Dismissione di terreni agricoli e a vocazione agricola)

1. I terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dell'Amministrazione regionale o di suoi organismi strumentali possono essere locati o alienati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro.

2. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)).

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

5. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), e dall'articolo 5 bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 228/2001.

6. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 185/2000.

7. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) viene acquisito preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.>>.

Art. 157

(Modifica all'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971 dopo le parole <<di cui sia stata accertata la regolarità urbanistico-edilizia>> sono inserite le seguenti: <<-catastale o per i quali sia stata acquisita una dichiarazione di stato legittimo ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia),>>.

Art. 158

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 57/1971)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole <<le alienazioni>> sono inserite le seguenti: <<e la costituzione di diritti reali>>;

b) alla lettera d) le parole: <<e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive>> sono soppresse.

Art. 159

(Modifica all'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971 dopo le parole <<contratto di concessione,>> è inserita la seguente: <<locazione,>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 160

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2006)

1. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunti i seguenti:

<<7 quater. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa di cui alla presente legge e in relazione alle aree da infrastrutturare, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare al Comune di Lignano Sabbiadoro le funzioni amministrative previste all'articolo 5, comma 2, lettera b), relative alla concessione individuata nel PUD vigente al n. 195.

7 quinquies. Alla delega di funzioni di cui al comma 7 quater si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

7 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su richiesta dei Comuni territorialmente

competenti, ad avviare le procedure necessarie alla consegna della rete stradale e dei relativi impianti tecnologici insistenti sul demanio marittimo statale ai Comuni stessi ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.

7 septies. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 7 sexies, l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale, i beni del demanio marittimo da consegnare ai Comuni territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.>>.

2. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti alle minori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 della legge regionale 22/2006, come modificato dal comma 1, è accantonata la somma complessiva di 410.067 euro, suddivisa in ragione di 45.563 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 161

(Modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è abrogato.

Art. 162

(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014)

1. I commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 46 della legge regionale 26/2014 sono abrogati.

Art. 163

(Inserimento dell'articolo 46 bis della legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

<<Art. 46 bis

(Incentivi per funzioni tecniche)

1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è autorizzata a riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 in relazione alle quote calcolate sul complessivo valore aggiudicato dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, nella misura percentuale massima prevista dall'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 36/2023.

2. I soggetti di cui all'articolo 43 che si avvalgono della Centrale unica di committenza regionale, per adesione a contratti quadro o aggiudicazione di appalti su delega, versano alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la quota di loro spettanza ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 36/2023, a titolo di compartecipazione agli incentivi per funzioni tecniche relative alle attività svolte dalla Centrale unica di committenza regionale.

3. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità del versamento di cui al comma 2.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 46 bis, comma 1, della legge regionale 26/2014, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 46 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014, come inserito dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 164

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2024)

1. Al comma 17 dell'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole <<Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria a seguito della pubblicazione di apposito bando che tenga conto dell'ISEE del nucleo familiare, del maggior numero di garanzie (eventi calamitosi e eventi catastrofali) nella polizza oggetto di contributo.>> sono sostituite dalle seguenti: <<A seguito della pubblicazione di apposito bando, il contributo viene concesso con la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 165

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 7/2024)

1. All'articolo 11 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 le parole <<14, 15 e 16>> sono sostituite dalle seguenti: <<15, 15 bis e 16>>;

b) il comma 14 è abrogato;

c) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

<<15 bis. Le limitazioni di cui al comma 15 non si applicano nel caso di procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 36/2023.>>;

d) al comma 16 le parole <<il comma 13 e la disciplina di cui al comma 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<i commi 13, 15 e 15 bis>>.

Capo XI

Disposizioni intersettoriali e contabili

Art. 166

(Inserimento dell'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981)

1. Dopo l'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:

<<Art. 151 ter
(Tutela legale degli operatori di Protezione Civile)

1. La Regione riconosce e garantisce agli operatori appartenenti al sistema della Protezione civile regionale indagati o imputati per fatti e atti occorsi nello svolgimento di attività di cui al comma 4 la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata e in modo frazionato per ciascuna fase del procedimento, salva rivalsa se al termine dello stesso è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'operatore.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli operatori convenuti nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Ai fini del comma 1 le spese per la tutela legale, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte, sono garantite per la difesa nei procedimenti o giudizi promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con lo svolgimento delle attività di protezione civile, individuate nella previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché di quelle inerenti la formazione, l'informazione, l'addestramento, l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria degli operatori.

5. La tutela legale di cui al comma 1 opera in favore:

a) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, della Protezione civile regionale;

b) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, di altre Direzioni centrali o di enti locali di cui la Protezione civile si avvalga per l'esercizio delle proprie funzioni;

c) dei volontari dei Gruppi Comunali di Protezione civile, di quelli delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione civile della Regione, comprese le figure di riferimento e coordinamento;

d) dei Sindaci e soggetti, non rientranti nelle lettere precedenti, incaricati dal Sindaco o dai funzionari della Protezione civile regionale per attività e compiti di protezione civile.

6. La tutela legale di cui al comma 1 opera anche in favore del coniuge, del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e dei figli superstiti dell'operatore deceduto.

7. Per quanto non compreso nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), la Regione garantisce la copertura delle spese legali di cui al comma 1 del presente articolo in assunzione diretta.

8. Ai fini del presente articolo alla liquidazione vi provvede l'Avvocatura della Regione avvalendosi di un Comitato di valutazione, composto dall'Avvocato della Regione che lo presiede, nonché

da un componente dell'Avvocatura regionale e dal Direttore centrale della Protezione civile o da un suo delegato.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, si applicano anche ai giudizi e procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 167

(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale, dal diritto all'incentivo e negli altri casi di annullamento, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione.>>.

Art. 168

(Disposizioni finanziarie e contabili)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella B.

2. Per le finalità previste dal comma 1, riga 1, della Tabella B è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione

di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 2, della Tabella B è autorizzata la spesa di 86.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3, della Tabella B è autorizzata la spesa di 201,77 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

8. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4, della Tabella B è autorizzata la spesa di 56.127,23 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

10. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5, della Tabella B è autorizzata la spesa di 8.774,97 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

12. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6, della Tabella B è autorizzata la spesa di 1.604,03 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

14. Sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 15.

15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Capo XII Disposizioni finali

Art. 169 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

3 giugno 2025

FEDRIGA

TABELLA A riferita all'articolo 147
Potenziamento dei servizi di assistenza degli alunni con disabilità

Comune	Importo
Comune di Brugnera	65.311,16
Comune di Cervignano del Friuli	62.799,19
Comune di Cividale del Friuli	60.287,22
Comune di Codroipo	79.126,98
Comune di Cordenons	41.447,46
Comune di Gemona del Friuli	55.263,29
Comune di Gorizia	119.318,46
Comune di Gradisca d'Isonzo	18.839,76
Comune di Grado	21.351,72
Comune di Latisana	33.911,56
Comune di Maniago	16.327,79
Comune di Monfalcone	56.519,27
Comune di Pordenone	212.261,26
Comune di Sacile	38.935,50
Comune di San Daniele del Friuli	26.375,66
Comune di San Vito al Tagliamento	66.567,14
Comune di Spilimbergo	55.263,29
Comune di Staranzano	17.583,77
Comune di Tarvisio	3.767,95
Comune di Tolmezzo	42.703,45
Comune di Trieste	228.589,03
Comune di Udine	325.299,78
TOTALE	1.647.850,69

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

TABELLA B riferita all'articolo 168

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2025	Missione	Progr.	Titolo
1	Direzione centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi	e)	Avv. F.S. di Trieste Geom. F.M. di Trieste Geom. M.L. di Duino-Aurisina D.Z. Notaio D.H. di Gradisca	Accordo d'intenzioni del 18.12.2023 - pagamento esecutore testamentario e altre spese per acquisizione del legato disposto dall'Avv. G.S. di cui alla DGR 1976/2017	45.699,52 895,90 805,50 917,50 41.681,58	1	3	1
2	Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile	a)	Comune di Bagnaria Arsa	Ordinanza del 3 dicembre 2024 del Tribunale di Trieste - Sezione Civile - causa N.R.G. 2039/2019	86.000,00	17	1	2
3	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	L. P. E. B. G. A.	Gettoni di presenza a n. 1 seduta del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette	70,51 60,75 70,51	16	1	1
4	Direzione generale	a)	V.M.	Sentenza n. 153/2024 dd. 7.11.2024 del Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del lavoro	56.127,23	1	10	1
5	Direzione centrale Patrimonio,	e)	Studio ETA Progetti di Torreano di	Aggiornamento compenso professionale ai	8.774,97	1	6	2

	demanio, servizi generali e sistemi informativi		Martignacco	sensi del contratto FIN- CON- 2017_0000113_P dd. 9.10.2017 e atto aggiuntivo FIN-CON- 2019_0000004_P dd. 3.4.2019				
6	Direzione centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi	e)	Ing. E.F. Ing. R.O.	Aggiornamento parcella professionale ai sensi del contratto prot. N. 4471/P dd. 18.10.2019 e atto aggiuntivo n. 10576/P dd. 30.6.2020	1.069,34 534,69	1	6	2
Importo totale					242.708,00			

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 29/05/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

Pagina 1

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	residui competenza cassa				
5.200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	residui competenza	86.063,05	0,00	0,00	86.063,05
		cassa	10.004.981,86 10.091.044,91	10.000.000,00 10.000.000,00	0,00 0,00	20.004.981,86 20.091.044,91
	TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	residui competenza	86.063,05	0,00	0,00	86.063,05
		cassa	10.004.981,86 10.091.044,91	10.000.000,00 10.000.000,00	0,00 0,00	20.004.981,86 20.091.044,91
	TOTALE ENTRATE	residui competenza	86.063,05	0,00	0,00	86.063,05
		cassa	10.004.981,86 10.091.044,91	10.000.000,00 10.000.000,00	0,00 0,00	20.004.981,86 20.091.044,91
	Totale generale delle entrate	residui competenza	1.428.791.422,09 13.313.093.088,39	0,00 10.000.000,00	0,00 0,00	1.428.791.422,09 13.323.093.088,39
		cassa	17.594.171.109,09	10.000.000,00	0,00	17.604.171.109,09

89

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 29/05/2025 num.protocollo

Pagina 1

Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa				
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	13.383.518,18 30.635.233,48 43.861.708,78	0,00 0,00 0,00	0,00 45.563,00 45.563,00	13.383.518,18 30.589.670,48 43.816.145,78
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	13.383.518,18 30.635.233,48 43.861.708,78	0,00 0,00 0,00	0,00 45.563,00 45.563,00	13.383.518,18 30.589.670,48 43.816.145,78
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa				
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.444.413,69 975.031.373,79 977.475.787,48	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000.000,00 16.000.000,00	2.444.413,69 959.031.373,79 961.475.787,48
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	2.444.413,69 975.031.373,79 977.475.787,48	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000.000,00 16.000.000,00	2.444.413,69 959.031.373,79 961.475.787,48
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				

Data 29/05/2025 num.protocollo
Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

Pagina 2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza	697.857,10	0,00	0,00	697.857,10
		cassa	9.559.184,99	250.000,00	0,00	9.809.184,99
			10.257.042,09	250.000,00	0,00	10.507.042,09
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza	697.857,10	0,00	0,00	697.857,10
		cassa	9.559.184,99	250.000,00	0,00	9.809.184,99
			10.257.042,09	250.000,00	0,00	10.507.042,09
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza	16.525.788,97	0,00	0,00	16.525.788,97
		cassa	1.015.225.792,26	250.000,00	16.045.563,00	999.430.229,26
			1.031.594.538,35	250.000,00	16.045.563,00	1.015.798.975,35
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza				
		cassa				
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	residui competenza				
		cassa				
04.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza	1.610.881,61	0,00	0,00	1.610.881,61
		cassa	5.014.129,57	12.582,79	0,00	5.026.712,36
			6.625.011,18	12.582,79	0,00	6.637.593,97
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	residui competenza	1.610.881,61	0,00	0,00	1.610.881,61
		cassa	5.014.129,57	12.582,79	0,00	5.026.712,36
			6.625.011,18	12.582,79	0,00	6.637.593,97
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	residui competenza				
		cassa				

91

Allegato 8/1

Allegato DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 29/05/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

Pagina 3

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 5.464.450,33 5.464.450,33	0,00 1.647.850,69 1.647.850,69	0,00 0,00 0,00	0,00 7.112.301,02 7.112.301,02
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	residui competenza cassa	0,00 5.464.450,33 5.464.450,33	0,00 1.647.850,69 1.647.850,69	0,00 0,00 0,00	0,00 7.112.301,02 7.112.301,02
04.08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	residui competenza cassa				
04.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 420.000,00 420.000,00	0,00 42.700,00 42.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 462.700,00 462.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	residui competenza cassa	0,00 420.000,00 420.000,00	0,00 42.700,00 42.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 462.700,00 462.700,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	1.610.881,61 10.898.579,90 12.509.461,51	0,00 1.703.133,48 1.703.133,48	0,00 0,00 0,00	1.610.881,61 12.601.713,38 14.212.594,99
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	residui competenza cassa				
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa				

Allegato 8/1

Pagina 4

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 29/05/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.410.666,31 11.470.173,16 16.821.059,47	0,00 864.000,00 864.000,00	0,00 0,00 0,00	5.410.666,31 12.334.173,16 17.685.059,47
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	16.368.859,45 107.248.993,71 120.200.210,35	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	16.368.859,45 108.248.993,71 121.200.210,35
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa	21.779.525,76 118.719.166,87 137.021.269,82	0,00 1.864.000,00 1.864.000,00	0,00 0,00 0,00	21.779.525,76 120.583.166,87 138.885.269,82
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	6.081.322,15 97.554.829,79 100.987.596,94	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	6.081.322,15 97.582.829,79 101.015.596,94
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	6.081.322,15 97.554.829,79 100.987.596,94	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	6.081.322,15 97.582.829,79 101.015.596,94
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	residui competenza cassa	27.860.847,91 216.273.996,66 238.008.866,76	0,00 1.892.000,00 1.892.000,00	0,00 0,00 0,00	27.860.847,91 218.165.996,66 239.900.866,76
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				

93

Allegato 8/1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

<

Allegato 8/1

Pagina 6

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 29/05/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa			
10.05.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00
		competenza cassa	977.399,00 977.399,00	0,00 0,00	96.093.641,74 96.093.641,74
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui	0,00	0,00	0,00
		competenza cassa	977.399,00 977.399,00	0,00 0,00	96.093.641,74 96.093.641,74
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui	0,00	0,00	0,00
		competenza cassa	977.399,00 977.399,00	0,00 0,00	96.093.641,74 96.093.641,74
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa			
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui competenza cassa			
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	19.932.772,13
		competenza cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	170.470.697,04 160.849.810,42
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui	0,00	0,00	19.932.772,13
		competenza cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	170.470.697,04 160.849.810,42

95

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 29/05/2025 num.protocollo

Pagina 7

Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa	19.932.772,13 170.720.697,04 161.099.810,42	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 250.000,00	19.932.772,13 170.470.697,04 160.849.810,42
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa				
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabiliita'	residui competenza cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	237.361,22 32.554.709,02 32.792.070,24	0,00 0,00 0,00	0,00 1.647.850,69 1.647.850,69	237.361,22 30.906.858,33 31.144.219,55
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabiliita'	residui competenza cassa	237.361,22 32.554.709,02 32.792.070,24	0,00 0,00 0,00	0,00 1.647.850,69 1.647.850,69	237.361,22 30.906.858,33 31.144.219,55
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	237.361,22 32.554.709,02 32.792.070,24	0,00 0,00 0,00	0,00 1.647.850,69 1.647.850,69	237.361,22 30.906.858,33 31.144.219,55
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa				
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 29/05/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
14.01.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	15.686,08	20.000.000,00	0,00	20.015.686,08
			15.686,08	20.000.000,00	0,00	20.015.686,08
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	15.686,08	20.000.000,00	0,00	20.015.686,08
		cassa	15.686,08	20.000.000,00	0,00	20.015.686,08
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	residui competenza				
		cassa				
14.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	89.015,10	0,00	0,00	89.015,10
		competenza	25.795.388,66	1.210.000,00	0,00	27.005.388,66
		cassa	25.794.003,76	1.210.000,00	0,00	27.004.003,76
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	residui	89.015,10	0,00	0,00	89.015,10
		competenza	25.795.388,66	1.210.000,00	0,00	27.005.388,66
		cassa	25.794.003,76	1.210.000,00	0,00	27.004.003,76
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui	89.015,10	0,00	0,00	89.015,10
		competenza	25.811.074,74	21.210.000,00	0,00	47.021.074,74
		cassa	25.809.689,84	21.210.000,00	0,00	47.019.689,84
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza				
		cassa				
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	residui				
		competenza				
		cassa				

97

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Pagina 9

Data 29/05/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	17.595.757,15 157.184.275,43 174.780.032,58	0,00 0,00 0,00	0,00 1.293.282,79 1.293.282,79	17.595.757,15 155.890.992,64 173.486.749,79
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	residui competenza cassa	17.595.757,15 157.184.275,43 174.780.032,58	0,00 0,00 0,00	0,00 1.293.282,79 1.293.282,79	17.595.757,15 155.890.992,64 173.486.749,79
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa	17.595.757,15 157.184.275,43 174.780.032,58	0,00 0,00 0,00	0,00 1.293.282,79 1.293.282,79	17.595.757,15 155.890.992,64 173.486.749,79
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa				
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa				
16.01.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Data 29/05/2025 num.protocollo
Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

Pagina 10

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui competenza cassa				
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui competenza cassa				
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	2.826.698,18 195.048.832,60 191.286.831,58	0,00 1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	2.826.698,18 196.248.832,60 192.486.831,58
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui competenza cassa	2.826.698,18 195.048.832,60 191.286.831,58	0,00 1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	2.826.698,18 196.248.832,60 192.486.831,58
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui competenza cassa	2.826.698,18 195.048.832,60 191.286.831,58	0,00 1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	2.826.698,18 196.248.832,60 192.486.831,58
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa				
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 29.998.984,20 232.663.163,33	0,00 0,00 0,00	0,00 864.000,00 0,00	0,00 29.134.984,20 232.663.163,33

99

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 29/05/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 11/04/2025 n.47

Pagina 11

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.26516 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
20.03	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa	0,00 29.998.984,20 232.663.163,33	0,00 0,00 0,00	0,00 864.000,00 0,00	0,00 29.134.984,20 232.663.163,33
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				
	20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 56.412.983,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.954.437,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 56.412.983,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.954.437,00 0,00	0,00 52.458.546,46 0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 86.411.967,66 232.663.163,33	0,00 0,00 0,00	0,00 4.818.437,00 0,00	0,00 81.593.530,66 232.663.163,33
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	135.350.737,21 2.433.091.072,34 2.663.202.603,20	0,00 38.332.532,48 38.332.532,48	0,00 28.332.532,48 23.514.095,48	135.350.737,21 2.443.091.072,34 2.678.021.040,20
	Totale generale delle spese	residui competenza cassa	1.655.594.864,93 13.313.093.088,39 14.593.886.400,39	0,00 38.332.532,48 38.332.532,48	0,00 28.332.532,48 23.514.095,48	1.655.594.864,93 13.323.093.088,39 14.608.704.837,39

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRICA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39

(Compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate)

1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione.

2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.

2 bis. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano alle società in house, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, sottoposte all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte anche di amministrazioni statali, **fermo restando il limite di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).**

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è il seguente:

Art. 11

(Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e

dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle

amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 è il seguente:

Art. 7 ter

(Assegnazione di risorse integrative regionali per progetti strategici in ambiti tematici proposti nel PR FESR 2021/2027)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento delle proposte progettuali formulate dalle Direzioni centrali all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR, considerate strategiche ma non finanziabili nell'ambito del Programma.

2. Le proposte progettuali strategiche di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle proposte di cui al comma 1 sono assegnate alle Direzioni centrali competenti sul bilancio regionale secondo le disposizioni di settore.

3 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento di progetti di valenza territoriale, afferenti a tematiche di interesse espresse dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR; nell'ambito di dette tematiche la Regione individua quelle strategiche sentito il partenariato.

3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di infrastrutture e territorio.

3 quater. Il procedimento contributivo di cui ai commi 3 bis e 3 ter del presente articolo, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi ad esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Nel caso di progetti ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di più Enti di decentramento regionale, la competenza è determinata in considerazione dell'ambito territoriale dell'ente locale individuato come capofila.

4. Con successive leggi finanziarie o di variazione al bilancio regionale l'Amministrazione regionale può integrare l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 3 bis.

- Il testo dell'articolo 19 dell'Avviso pubblico (Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale), approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1224 è il seguente:

Articolo 19
(Concessione dei contributi)

1. L'Ente di decentramento regionale richiede la documentazione sotto indicata, che deve essere trasmessa all'Ente medesimo, per il tramite del capofila, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione:

a. livello minimo dichiarato in fase di domanda: relazione o il progetto di ciascun intervento compreso nel progetto di valenza territoriale, munito dell'atto di approvazione da parte dell'ente locale beneficiario al livello massimo già conseguito, completo di computo metrico estimativo delle opere;

b. il cronoprogramma dell'intervento;

c. CUP definitivo (stampa dal sistema CIPE).

2. Entro il termine indicato al comma 1, il capofila dovrà comunicare alla Regione e all'Ente di decentramento regionale l'eventuale rinuncia totale al contributo. È ammessa la rinuncia parziale al contributo con riferimento ad uno o più interventi del progetto qualora tale modifica del progetto non incida sulla collocazione in posizione utile in graduatoria, approvata ai sensi dell'articolo 18.

3. A seguito dell'acquisizione della documentazione di cui al comma 1, entro 60 giorni viene adottato dall'Ente di decentramento regionale l'atto di concessione del contributo a favore di ciascun beneficiario, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi: il totale della spesa ammessa, rilevante ai fini della rendicontazione del contributo, il quadro economico e il termine per l'esecuzione (avvio e conclusione degli interventi, rendicontazione), gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate)

1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2 bis. Fino all'emanazione del decreto previsto all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016, in materia di limiti ai compensi dei componenti degli organi, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico, ferme restando le dovute ponderazioni in ordine alla complessità operativa delle società e la previsione dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), in materia di compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate, il trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari per l'intero organo amministrativo delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non supera la misura dell'80 per cento del limite massimo previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 7, commi da 48 a 51, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 è il seguente:

Art. 7

(Interventi in materia di relazioni esterne e attività istituzionali e promozionali, di agevolazioni sui carburanti, di spesa interna dell'amministrazione regionale, di oneri finanziari, nonché disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione e di regolazione contabile)

- Omissis -

48. Ai fini della razionalizzazione e del riordino delle partecipazioni societarie della Regione, nell'ottica di un complessivo sviluppo operativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni medesime, caratterizzato dall'assunzione in capo alla Finanziaria regionale Friulia SpA del ruolo di <<holding>>.

49. Per le finalità di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a promuovere le necessarie modifiche allo Statuto della Finanziaria regionale Friulia SpA;

b) a promuovere la costituzione in <<holding>> della Finanziaria regionale Friulia SpA, conferendo alla Finanziaria stessa le partecipazioni societarie della Regione considerate strategiche ai fini del progetto;

c) ad attuare, rispetto alle società a partecipazione regionale coinvolte nel progetto, ogni altra operazione di trasformazione, cessione o dismissione, fusione o scissione societaria ai fini della realizzazione del progetto medesimo.

50. Al fine di ottimizzare il perseguimento dell'oggetto sociale di società partecipate dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica dei rispettivi statuti in funzione della loro trasformazione in società consortili.

51. La Giunta regionale, previa verifica sulla strategicità delle funzioni da mantenere in capo al capitale pubblico e alla gestione regionale, espone alle Commissioni consiliari competenti le linee direttive e le modalità di attuazione del programma straordinario di cui al comma 48 e della revisione degli statuti societari di cui al comma 50, per consentire alle Commissioni medesime di esprimere valutazioni e proposte previa audizione delle società, degli enti e delle categorie economiche interessate.

- Omissis -

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Incentivi all'insediamento)

1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

1 bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.

1 ter. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei consorzi **ovvero nei Comuni soci dei medesimi consorzi**, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.

2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:

a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;

c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

d) l'innovazione tecnologica;

e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;

f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato;

g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.

5. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1
(FVG PLUS SpA)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata FVG PLUS SpA, e a partecipare al capitale della medesima, al fine di gestire e attuare le politiche regionali, sia nei confronti delle imprese, sia dei privati cittadini, ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia SpA.

2. La società FVG PLUS SpA prevista al comma 1 rispetta i requisiti richiesti per la sua qualificazione quale società in house della Regione.

3. La società di cui al comma 1 può essere compartecipata direttamente da Friulia SpA nella misura massima del 20 per cento. Con deliberazione della Giunta regionale, Friulia SpA può essere autorizzata a procedere alla costituzione della società con la condizione di prevedere, già in sede di costituzione, un aumento di capitale riservato alla Regione al valore nominale in modo da garantire il rispetto di quanto previsto nel comma 2 e nel primo periodo del presente comma.

4. La nuova società ha ad oggetto:

a) la gestione di agevolazioni e contributi, relativi sia a fondi statali, sia a fondi regionali e sia a fondi strutturali europei, quali servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate istituzionalmente dalla Regione;

b) lo svolgimento del ruolo di segreteria unica del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);

c) la gestione degli strumenti finanziari attivabili in favore delle PMI e **imprese in fase di avviamento**;

d) la gestione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));

e) l'animazione dei processi di sviluppo della cultura finanziaria delle microimprese;

f) il supporto delle strutture regionali attraverso l'assistenza e la consulenza tecnica per la gestione delle crisi aziendali;

f bis) il supporto tecnico delle strutture regionali per l'analisi e la valorizzazione delle buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e per il coordinamento della rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione, nonché alle persone alla ricerca di reinserimento

lavorativo;

g) la gestione dello strumento finanziario per le operazioni di microcredito a favore delle famiglie previsto all'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità);

h) il rilascio di garanzie a favore di terzi.

5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale delineato al comma 4, la società FVG PLUS SpA è autorizzata alla costituzione di società dalla stessa controllate strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, nonché al compimento di operazioni straordinarie, con particolare riferimento all'acquisizione di rami di azienda. Lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto delle società è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 7

- Il testo degli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 è il seguente:

Art. 10

(Albo regionale delle associazioni Pro loco)

1. Possono essere iscritte all'Albo regionale delle associazioni Pro Loco le associazioni Pro Loco aventi i seguenti requisiti:

a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, di data antecedente di almeno due anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione;

b) svolgimento, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, di documentata attività di cui all'articolo 9, comma 1;

c) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

d) previsione nello statuto:

1) dell'assenza di scopo di lucro e del perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità e uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i) e k), del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

2) dello svolgimento di attività finalizzate alla promozione turistica e alla valorizzazione delle realtà locali e del patrimonio naturalistico, culturale, storico e sociale del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9;

3) della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci e della devoluzione in caso di scioglimento.

2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).

3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11.

4. Le associazioni Pro loco che risultano iscritte all'albo di cui all'articolo 28 della legge regionale 2/2002 alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 1.

Art. 11
(Contributi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di:

a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;

b) erogare contributi per l'insediamento e il funzionamento degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;

c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.

1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione delle domande.

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 1, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4*(Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità e delle gelaterie di qualità)*

1. La Direzione centrale competente in materia di artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità e delle gelaterie di qualità (di seguito Elenco regionale).

2. All'Elenco regionale possono richiedere l'iscrizione le imprese che svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3, purché il responsabile di produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve di cui al medesimo articolo 5.

2 bis. L'elenco regionale è suddiviso in due sezioni in cui sono iscritte:

a) le "gelaterie artigianali di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) le "gelaterie di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2 svolgenti attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi simili).

3. Comporta la cancellazione dall'Elenco regionale:

a) la mancata frequenza da parte dei responsabili di produzione dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 2;

b) l'accertamento in sede di controllo del mancato rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3 e dei metodi e dei processi di produzione definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di artigianato un apposito tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e delle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti delle organizzazioni degli artigiani e delle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 bis
(Agenzia Regionale Promotur)

1. È istituita l'«Agenzia Regionale Promotur», in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.

4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:

a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;

b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale;

c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";

d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;

e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;

f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;

g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;

h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;

h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle

stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;

h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;

i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;

i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio;

j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze;

j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;

k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.

k bis) eroga servizi di tipo gestionale, amministrativo, finanziario, contabile a società controllate e collegate e comunque partecipate, che svolgono attività nel settore della promozione del turismo o attività a esso relative, finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo di tali servizi da parte delle società interessate o a una migliore efficacia nella gestione complessiva della promozione dei territori e nella gestione industriale delle attività svolte.

k ter) svolge, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21/2006, le attività di sostegno alla realizzazione di film.

4 bis. Le attività di cui al comma 4, lettere j) e k), sono svolte anche acquisendo in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante.

4 ter. Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c), PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa).

4 quater. Al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla gestione e alla vigilanza di PromoTurismoFVG, nonché per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché per l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse per investimento.

4 quinquies. Per le finalità di cui al comma 4 quater, PromoTurismoFVG presenta al Servizio regionale competente in materia di turismo, entro il 30 ottobre di ciascun anno solare, apposito "Programma triennale di investimento", con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza, da approvarsi entro trenta giorni con deliberazione della Giunta regionale.

4 sexies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse di competenza dell'anno entro il 15 gennaio.

4 septies. PromoTurismoFVG, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presenta una relazione dettagliata con evidenza delle eventuali modifiche e degli scostamenti finanziari rispetto al "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies.

4 octies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo opera le dovute verifiche sugli investimenti approvati con modalità a campione.

4 novies. Le opere incluse nel "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Incentivi per lo sviluppo competitivo delle imprese appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto)

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle misure dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile e competitivo della nautica regionale, è autorizzata alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese manifatturiere, ivi comprese quelle della corrispondente subfornitura, appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto per la realizzazione di progetti organici finalizzati a:

a) promuovere la progettazione e la costruzione di unità da diporto innovative sotto il profilo del design sostenibile, nonché dell'utilizzo di sistemi avanzati di monitoraggio e di sicurezza, che realizzino soluzioni avanzate per la riduzione dell'impatto ambientale ed il miglioramento dell'efficienza energetica;

b) implementare la digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione e delle attività di servitizzazione;

c) favorire nel settore della riparazione e manutenzione di unità da diporto l'automazione e l'ottimizzazione dei processi, nonché gli interventi di adeguamento e/o riconversione infrastrutturale al fine di migliorare l'offerta dei servizi di manutenzione e rimessaggio;

d) sostenere la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di reti di imprese per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e c);

e) promuovere la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di start up innovative nel settore della cantieristica e della nautica da diporto.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato sotto forma, anche in combinazione tra loro, di finanziamenti agevolati e di contributi a fondo perduto, rispettivamente nei limiti massimi del 25 per cento della spesa ammissibile.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 2 provvedendo, altresì, alla definizione delle spese ammissibili, all'individuazione secondo la classificazione ATECO **[2007]** delle attività agevolabili, nonché alla determinazione delle caratteristiche del finanziamento agevolato.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Nota agli articoli 12 e 13

- Il testo dell'articolo 3, commi da 42 a 45, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dall'articolo 13, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

42. Al fine di promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e ridurre le emissioni di anidride carbonica, nonché al fine di consentire alle imprese agricole di incrementare la propria capacità di resilienza e di concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle piccole e medie imprese (PMI) con unità operativa in regione, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per l'istallazione di impianti fotovoltaici nel territorio regionale.

43. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 42 sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di

aiuti di Stato e in osservanza dei seguenti criteri:

a) i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;

b) le domande delle imprese attive nei settori della zootecnica, dei seminativi, dell'orticoltura e della floricoltura sono presentate e istruite separatamente rispetto alle domande presentate dalle imprese attive negli altri settori produttivi: a tal fine, i bandi indicano le risorse rispettivamente disponibili per l'insieme delle imprese zootecniche, di seminativi, orticole e floricole e per l'insieme di tutte le altre imprese;

c) gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati sulle coperture dei fabbricati e dei manufatti rurali;

d) la potenza massima degli impianti oggetto di aiuto è stabilita in 130 kilowatt picco (kWp);

e) i bandi stabiliscono l'importo massimo della spesa ammissibile per kWp, le maggiorazioni consentite per le spese tecniche e per l'eventuale rifacimento e smaltimento della copertura qualora realizzata in amianto o fibrocemento.

44. I contributi di cui al comma 42 possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

45. Per le finalità previste dal comma 42 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

- Omissis -

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, a chilometro zero, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché la diffusione di una corretta educazione alimentare.

2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a

concedere contributi:

a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;

b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.

2 bis. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.

3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Procedure per la concessione dei contributi)

1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.

3. Con riferimento agli enti pubblici gestori delle mense, le domande sono corredate:

a) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione, con la precisazione del costo dei prodotti di cui all'articolo 2 suddiviso per ciascuna tipologia;

b) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche;

c) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Con riferimento ai soggetti non pubblici gestori delle mense, le domande sono corredate:

a) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione, con la precisazione del costo dei prodotti di cui all'articolo 2 suddiviso per ciascuna tipologia, l'elenco dei fornitori e le relative certificazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

b) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;

c) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3;

c bis) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la concessione degli aiuti "de minimis".

5. Sono ammissibili a contributo solo le domande che rispettano i seguenti requisiti:

a) il costo dei prodotti di cui all'articolo 2 raggiunge almeno la percentuale del 60 per cento rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione;

b) il costo dei prodotti biologici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), raggiunge la percentuale minima del 40 per cento rispetto al costo complessivo.

6. Sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2.

7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di 10 punti percentuali se, rispetto al costo complessivo, almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 abbia le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero.

8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b);

b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.

9. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.

10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 3 e commi da 14 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSN PAC), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e il Regolamento (UE) n. 1307/2013.

1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria, già nella fase di avvio, degli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel PSN PAC, approvato nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 ottobre 2022, l'Amministrazione regionale, subordinatamente all'approvazione definitiva del Piano da parte della Commissione europea, è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto le risorse a valere sul cofinanziamento regionale obbligatorio, sulla base della proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027 di cui all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2022.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è destinata la spesa complessiva di 40.488.858,95 euro, suddivisa in ragione di 7.433.224,11 euro per l'annualità 2023, e 8.263.908,71 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.

- Omissis -

14. La Regione, in coerenza con gli interventi già avviati per l'efficientamento della rete distributiva irrigua ai sensi dell'articolo 3, comma 38 e comma 43, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), attiva ulteriori iniziative per ridurre il consumo della risorsa idrica a fini agricoli, favorendo l'impiego di tecniche colturali efficaci sia sotto il profilo produttivo che ambientale.

15. Per le finalità di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione in regione, su uno o più appezzamenti ciascuno di estensione minima pari ad un ettaro, di impianti di irrigazione e fertirrigazione a bassi volumi per colture a pieno campo e per i frutteti. I contributi sono concessi alle PMI con unità operativa in regione, attive nella produzione agricola primaria, che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e che abbiano aggiornato e validato il fascicolo aziendale.

16. I contributi di cui al comma 15 sono concessi, nella misura del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell'importo massimo pari a **50.000 euro** per azienda, secondo le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. I contributi di cui al comma 15 non sono cumulabili con altri aiuti.

17. Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di cui al comma 15; non sono ammissibili le spese per l'acquisto di manichette monostagionali superficiali il cui utilizzo non è ripetibile, le spese sostenute per le opere realizzate in economia, le spese tecniche e generali e tutte le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, ai fini dell'ammissibilità della spesa, le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti nonché i limiti massimi di costo.

18. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata a decorrere dall'1 marzo 2023; la domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'intervento;
- b) mappa catastale con l'evidenza delle particelle interessate dall'intervento e lo schema dell'impianto da realizzare;
- c) un preventivo dettagliato per ciascuna spesa;
- d) documentazione comprovante il legittimo attingimento dal corpo idrico dell'acqua utilizzata dall'impianto.

18 bis. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo per anno, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima presentate nel medesimo anno.

19. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. L'istruttoria comprende la verifica nel fascicolo aziendale della disponibilità delle particelle catastali sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di concessione del contributo. Il procedimento si conclude entro novanta giorni.

20. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta. In sede di verifica delle rendicontazioni, vengono verificati in loco gli interventi realizzati su un campione casuale di beneficiari pari ad almeno il 30 per cento delle domande presentate.

21. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.

- Omissis -

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 30
(Criteri e modalità di concessione)

1. La concessione di incentivi da parte dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali avviene sulla base di criteri e modalità predeterminati.

2. Per la finalità di cui al comma 1, qualora non diversamente stabilito in legge, in attuazione del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sono predeterminati in particolare:

a) con deliberazione della Giunta regionale gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dell'incentivo, con l'eventuale specificazione dell'oggetto dell'incentivo e delle categorie di beneficiari;

b) con bando, adottato con atto dirigenziale nel rispetto della deliberazione di cui alla lettera a), i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dell'incentivo.

- Il testo dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio è il seguente:

Art. 58
(Tipi di intervento nel settore vitivinicolo)

1. Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all'articolo 57, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, scelgono nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di intervento:

a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, il cui processo consiste in uno o più degli

interventi seguenti:

i) riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;

ii) riallocazione di vigneti;

iii) reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;

iv) miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell'uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli, escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a), in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;

c) vendemmia verde, che consiste nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;

d) assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, o danni causati da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi;

e) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti innovativi, inclusi prodotti provenienti dalla vinificazione e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi per la produzione di prodotti vitivinicoli e digitalizzazione di tali processi e tecnologie, nonché altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, fra l'altro per lo scambio di conoscenze e per contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici;

f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro;

g) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

h) azioni di informazione relative ai vini dell'Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;

i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

j) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte a migliorare la conoscenza dei mercati;

k) promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi, comprendenti una o più delle seguenti azioni e attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati:

i) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

ii) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

iii) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;

iv) studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;

v) studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione;

vi) preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di consentire l'accesso ai mercati dei paesi terzi o evitarne la restrizione;

l) aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione;

m) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola:

i) migliorando l'uso e la gestione delle risorse idriche;

ii) procedendo alla conversione alla produzione biologica;

iii) introducendo tecniche di produzione integrata;

iv) acquistando apparecchiature per metodi di produzione di precisione o digitalizzata;

v) contribuendo alla conservazione del suolo e all'aumento delle capacità di sequestro del carbonio nel suolo;

vi) creando o preservando gli habitat propizi alla biodiversità o salvaguardando il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico; o

vii) riducendo la produzione di rifiuti e migliorando la gestione degli stessi.

Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di tre anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

2. Gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Nell'ambito dei tipi di intervento prescelti, essi specificano gli interventi.

Gli Stati membri che hanno scelto i tipi di intervento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera k), del presente articolo stabiliscono disposizioni specifiche per le azioni e le attività di informazione e promozione, con particolare riguardo alla loro durata massima.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al titolo V, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, includono nei propri piani strategici della PAC un calendario di attuazione per i tipi di intervento scelti, gli interventi e una tabella finanziaria generale che indichi le risorse da stanziare e la ripartizione prevista delle medesime tra i tipi di intervento scelti e tra i vari interventi in conformità con le dotazioni finanziarie di cui all'allegato VII.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56

1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, **le armi in dotazione**.

3. Al personale del Corpo forestale regionale sono forniti dall'Amministrazione regionale l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento necessari all'espletamento dei servizi e delle mansioni.

3 bis. Il Comandante del Corpo forestale regionale individua con proprio decreto:

a) l'uniforme e l'equipaggiamento che costituiscono la dotazione individuale e di reparto;

b) le caratteristiche tecniche e le modalità d'impiego dell'uniforme, ivi comprese le modalità di impiego dei distintivi determinati ai sensi del comma 3 ter;

c) le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego dell'equipaggiamento;

d) i registri da tenersi presso le stazioni forestali per la documentazione dei servizi e delle attività svolte.

3 ter. La Giunta regionale determina con deliberazione i distintivi corrispondenti ai gradi e i distintivi correlati a particolari incarichi o funzioni.

4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.

5. Risultano, altresì, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.

[6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento.]

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 3, commi da 61 a 64, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

61. L'Amministrazione regionale, in caso di necessità di lavori e opere di carattere straordinario, urgente e indifferibile, è autorizzata a provvedere:

a) al ripristino dell'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana, di irrigazione, di sistemazione idraulico - forestale e delle opere di miglioramento fondiario;

b) alla regolazione del deflusso dei corsi d'acqua montani, sconvolti o alterati.

62. Le opere e i lavori di cui al comma 61 sono realizzati sulla base di un processo verbale redatto dal Direttore del Servizio competente e approvato dal Direttore centrale, in cui sono indicate le motivazioni dell'urgenza, la quantificazione sommaria delle spese da sostenere, le procedure da applicare nel rispetto del Codice dei contratti e, in caso di interventi che possono essere oggetto di delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, l'individuazione del soggetto delegatario.

63. Per le finalità di cui al comma 61 si provvede a valere sullo stanziamento della **Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)** - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa

del bilancio per gli anni 2025-2027.

- Omissis -

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 2, commi da 12 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 (Attività produttive)

- Omissis -

12. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sappada un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il miglioramento dei servizi in materia di istruzione, sanità e trasporto in continuità al progetto di miglioramento dei servizi approvato per il territorio dell'Alta Carnia nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, accompagnata da un programma sintetico degli interventi per ciascun anno di riferimento e da un cronoprogramma.

13 bis. Il Comune richiede l'erogazione dei contributi per stati di avanzamento della spesa e a saldo delle singole annualità, allegando la rendicontazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e la relazione che illustra l'avanzamento fisico e finanziario degli interventi.

13 ter. Il Comune **[può sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e]** presenta la rendicontazione entro il 28 febbraio 2025.

14. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

14 bis. Su istanza del Comune, la struttura regionale competente è autorizzata a prorogare i termini di rendicontazione stabiliti, per le singole annualità, con il provvedimento di concessione: a tal fine, l'istanza è corredata del nuovo cronoprogramma e della relazione che illustra le motivazioni della richiesta di proroga e della conseguente variazione del programma degli interventi.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

- Omissis -

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21 *(Organi e statuto dell'Associazione)*

1. Sono organi dell'Associazione:

a) il Consiglio;

b) il Presidente;

c) il revisore legale.

2. Il Consiglio dell'Associazione è composto dai legali rappresentanti dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato presso il Consorzio del quale sono legali rappresentanti. Al Consiglio competono tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione dell'Associazione.

3. Il Consiglio dell'Associazione nomina nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza del suo mandato presso il Consorzio del quale è legale rappresentante.

4. Il revisore legale è individuato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura. Il revisore supplente è individuato dal Consiglio dell'Associazione. Il revisore legale e il relativo supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e durano in carica cinque anni. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.

5. Lo statuto dell'Associazione è adottato con il voto favorevole unanime dei componenti il Consiglio ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

6. Nello statuto dell'Associazione sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni della medesima, le norme del relativo funzionamento, i poteri dei suoi organi e le modalità del loro esercizio. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 5.

7. Per la disciplina dei controlli si rinvia a quanto previsto dagli articoli 22 e 23.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 28 ante bis della legge regionale 28/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 ante bis
(*Rideterminazione delle scadenze elettorali*)

1. In via straordinaria, al fine di **razionalizzare le operazioni di voto per il rinnovo** degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2027, non oltre il 30 giugno 2027 in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2027. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.

[1 bis. Le Assemblee dei Consorzi di bonifica sono convocate oltre il termine di cui al comma 1, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021, qualora le consultazioni medesime siano rinviate, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a una data successiva al 30 giugno 2021.]

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 3, commi da 88 a 91, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(*Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna*)

- Omissis -

88. Al fine di valorizzare e salvaguardare la valenza paesaggistica del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per il recupero o il ripristino di muri a secco situati nei Comuni ricompresi nelle zone B e C di svantaggio socio-economico individuate con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.

89. I contributi di cui al comma 88 sono concessi, nella misura massima di 10.000 euro a intervento, a soggetti pubblici o privati che sono proprietari dei terreni interessati o che ne hanno la disponibilità, in base ad adeguato titolo giuridico, per un periodo pari almeno alla durata del vincolo di destinazione del contributo. Ogni richiedente può presentare un'unica domanda.

90. I contributi sono concessi con procedura a sportello secondo le modalità e i criteri stabiliti dal bando approvato dalla Giunta regionale **[ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)]**. **L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.** In caso di insufficienza di risorse, le domande vengono archiviate decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.

91. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.

- Omissis -

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 (Autorizzazioni)

1. Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:

a) gli impianti e gli interventi di cui all'allegato C, sezione I, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);

[a bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);]

b) gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

c) i gasdotti non di competenza statale e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

d) le reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

e) gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto

cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e alla normativa regionale in materia;

f) gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 128/2006, alla normativa regionale in materia e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.

2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi.

3. L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.

4. Nei casi in cui la pubblica utilità non consegua da disposizioni di legge, questa può essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.

7. Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalità previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2.

8. Interventi per modifiche non sostanziali come definiti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo 28/2011.

9. Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o

uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 19/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 **(Procedimento)**

1. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi all'istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Le amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.

2. Nei casi in cui l'impianto di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse.

3. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.

4. Nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti unificati non di competenza regionale in materia di energia, la Regione è rappresentata dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che cura, altresì, la convocazione della conferenza interna di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 per la formazione del parere regionale unico.

5. Per i procedimenti unificati di competenza regionale in materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione della conferenza interna dei servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 sono direttamente convocate in conferenza di servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti individuati con l'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 22 e seguenti della stessa legge regionale 7/2000. In sede di conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale unico e responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di competenza regionale tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse.

6. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi i soggetti pubblici regolarmente convocati

possono manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni, a pena di inammissibilità; in tali casi gli atti di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente, anche anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di convocazione della conferenza.

7. Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) ed e), nei casi in cui siano previste linee elettriche di collegamento fra rete elettrica di distribuzione e impianti entro o fuori dalla loro area di pertinenza, sono rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 kilovolt e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

8. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 190/2024, al procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 12 e 14, del decreto legislativo 190/2024, anche qualora sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera i), della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale). Al medesimo procedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 15, ove compatibili con le norme del decreto legislativo 190/2024.

9. Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica. Non è richiesto il previo parere del Consiglio comunale nei casi in cui il Comune si debba esprimere sulla variante allo strumento urbanistico che comporti la sola apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

10. Nei casi di cui al comma 9 il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. La variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al di fuori dei casi in cui è necessaria la titolarità delle aree ai sensi dell'articolo 13.

11. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare la rilevanza strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza autorizzatoria regionale o riconoscere l'interesse regionale complessivo alla loro realizzazione. In tali casi l'autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle relative aree, nonché, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità. Fatte in ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'autorizzazione stessa costituisce, ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, senza

necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione o quella di cui al comma 9; a tal fine il progetto definitivo delle opere è integrato con i relativi elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. Per la verifica della conformità urbanistica è richiesto, anche fuori dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le relative opere.

12. Per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), in sede di conferenza di servizi per il rilascio della relativa autorizzazione unica sono determinate le eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni nei quali sono localizzati gli impianti stessi in conformità e nei limiti di quanto previsto ai paragrafi 14.15 e 16.5 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché all'allegato 2 del medesimo decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono assunte su proposta dei Comuni interessati, sentiti i soggetti richiedenti l'autorizzazione unica.

13. Nei casi in cui il progetto sia soggetto all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'articolo 12, comma 2. Si applica l'articolo 22 ter, comma 5, della legge regionale 7/2000.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 19/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato)

[1. La concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico è rilasciata a seguito dell'emissione dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, fatte salve le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.]

2. Nei procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 13.

3. (ABROGATO)

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 19/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4, e fermo restando che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalle amministrazioni che risultavano competenti ai sensi della previgente normativa regionale di settore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stata ancora convocata la conferenza di servizi.

2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, si applicano ai procedimenti autorizzatori unici avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali) sino al completo adeguamento della legislazione regionale in materia di energia ai principi del decreto legislativo 190/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.

3. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture esistenti all'entrata in vigore della presente legge che risultino sprovvisti delle autorizzazioni previste e per i quali non sia stata presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge istanza di autorizzazione in sanatoria.

4. Le procedure in corso avviate dalle Province e dai Comuni con più di 40.000 abitanti prima della determinazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 sono uniformate alla medesima, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti.

5. Fino all'entrata in vigore del PER di cui all'articolo 5, trova applicazione il Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0137/Pres. Del 21 maggio 2007.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o di altri strati geologici di permeabilità, sufficiente a consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

b) alveo inciso o attivo: porzione dell'area fluviale, generalmente incisa e compresa tra le sponde, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno;

c) alveo di piena: porzione dell'area fluviale comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree a esso adiacenti che contribuiscono al deflusso di portate di piena superiori a quelle di piena ordinaria;

d) area fluviale: aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento; l'area fluviale è individuata dai piani di bacino ai sensi del decreto legislativo 152/2006; in mancanza di un'individuazione nei piani medesimi, l'area fluviale si intende ricompresa nella porzione di territorio tra i piedi esterni degli argini ovvero tra i cigli della sponda, incluse le golene eventualmente presenti; nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la delimitazione dell'area fluviale è determinata sulla base di una piena di progetto avente un tempo di ritorno di cento anni;

e) argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, avente sviluppo in senso longitudinale al corso d'acqua o alla linea di costa, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici delle piene fluviali o delle maree, a protezione del territorio limitrofo;

f) argine costiero: argine che si sviluppa lungo la costa del mare o della laguna di Marano-Grado, con funzione di difesa del territorio retrostante; in corrispondenza delle immissioni di corsi d'acqua nel mare o in laguna, laddove l'argine costiero si congiunge con l'argine del corso d'acqua immissario, la separazione tra i due è convenzionalmente definita in corrispondenza della sezione del corso d'acqua che dista 50 metri dalla foce; nel tratto che delimita la laguna di Marano-Grado dalla terraferma l'argine costiero è definito argine di conterminazione lagunare;

g) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e, eventualmente, laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;

h) bacino a scolo alternato: zone nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico recettore è attuato mediante impianti di sollevamento o a scolo naturale;

i) bacino a scolo meccanico: zone trasformate a seguito di interventi di bonifica nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico ricettore è attuato mediante impianti di sollevamento;

j) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e i fabbisogni per i diversi usi esistenti o previsti;

k) corpo idrico sotterraneo: volume distinto di acque sotterranee contenute da una o da più falde acquifere;

l) corpo idrico superficiale: elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un invaso, un fiume, un torrente, un rio, una roggia, uno scolo o un canale, ovvero parte o tronco di un fiume, di un torrente, di un rio, di una roggia, di uno scolo o di un canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere. **Non costituiscono corpo idrico superficiale i compluvi naturali montani caratterizzati da assenza di sorgente e dispersione superficiale nel terreno;**

m) corso d'acqua: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie (torrente, rio, fiume, roggia, canale), con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio;

n) costa: linea di contatto fra la terraferma o le isole con le acque marine, lagunari o lacustri;

o) deflusso minimo vitale (DMV): livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario a garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

p) derivazioni: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti;

q) difesa di sponda: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva con andamento longitudinale rispetto alla sponda dell'alveo o addossata a essa, avente funzione di protezione della sponda stessa nei confronti dell'azione idrodinamica esercitata dalla corrente o rispetto a fenomeni di instabilità gravitativi;

r) dissesto idrogeologico: condizione che caratterizza aree laddove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di pericolo sul territorio nella definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo;

s) falda: acque sotterranee circolanti attraverso la zona satura dell'acquifero;

t) golena: parte dell'area fluviale compresa tra l'alveo attivo e le sponde o gli argini del fiume che viene invasa dalle acque durante gli eventi di piena;

u) interventi di difesa delle coste: interventi finalizzati alla protezione e alla conservazione della linea di costa e degli arenili;

v) invarianza idraulica: principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa;

w) invaso: corpo idrico superficiale interno e fermo, costituito da un accumulo di acqua creato artificialmente mediante la realizzazione di uno sbarramento;

x) lago: corpo idrico superficiale interno e fermo costituito da un accumulo di acqua di origine naturale;

y) lavori d'urgenza o di pronto intervento: lavori realizzati con procedura d'urgenza ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici o ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana), o ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

z) manutenzione: l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei dei corsi d'acqua, in buone condizioni idrogeologiche i versanti e in efficienza le opere idrauliche, le opere di sistemazione idrogeologica e le sistemazioni idraulico-forestali;

aa) manutenzione ordinaria: gli interventi da svolgere periodicamente e ordinariamente ai fini della conservazione e del mantenimento in efficienza delle opere, consistenti nella riparazione, nel rinnovamento e nella sostituzione delle parti deteriorate degli elementi di difesa, nonché gli interventi

necessari a integrare e mantenere in efficienza le sezioni originarie di deflusso dei corsi d'acqua;

bb) manutenzione straordinaria: interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere, consistenti nella costruzione, nella sistemazione, nella riparazione, nella modifica e nella sostituzione degli elementi di difesa necessari per il rinnovamento, per il risanamento, per il consolidamento, nonché per la trasformazione degli stessi in opere anche diverse da quelle originarie ma compatibili e funzionali ai compiti di difesa idraulica alla quale sono preposti;

cc) materiale litoide:

1) ghiaia o sabbia pronta;

2) misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;

3) misto sabbia e limo argilloso;

4) massi di volume superiore a 0,5 metri cubi;

5) materiale eterogeneo di scarsa qualità misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla senza impurità o comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti;

dd) opera idraulica: manufatto finalizzato alla regimazione o alla regolazione del regime idraulico del corso d'acqua o alla difesa idraulica delle sponde o del territorio; rientrano tra le opere idrauliche, anche se esterni all'alveo o all'area fluviale, i manufatti finalizzati alla regolazione del regime idraulico mediante sottrazione di portata e convogliamento della stessa in un altro corso d'acqua;

ee) piena ordinaria: piena corrispondente al livello, in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli misurati nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 50 per cento dei casi; nei corsi d'acqua non dotati di stazioni di misura, è considerata ordinaria la piena caratterizzata da un valore di portata al colmo che viene uguagliato o superato in media una volta in un periodo di due anni;

ff) polizia delle acque: attività diretta alla tutela delle acque mediante la regolamentazione degli usi delle stesse;

gg) polizia idraulica: insieme delle funzioni amministrative dirette alla tutela delle opere idrauliche, del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, della conservazione del demanio idrico in funzione della sicurezza dei territori limitrofi al corso d'acqua;

hh) pronto intervento di protezione civile: opere urgenti di qualunque tipologia realizzate, su disposizione del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), in caso d'urgenza e in previsione di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza;

ii) regimazione idraulica: insieme coordinato e sistematico di interventi che comporta la sostanziale modifica delle caratteristiche geometriche e idrauliche di un corso d'acqua; a titolo esemplificativo, comprende l'esecuzione di nuove opere, la variazione delle sezioni di deflusso, dello sviluppo planimetrico, delle pendenze e delle scabrezze del corso d'acqua, comportando di conseguenza modifiche al regime

idraulico;

jj) regolazione idraulica: variazione della portata di un corso d'acqua che si ottiene mediante la realizzazione di opere aventi la funzione di trattenuta temporanea e di graduale rilascio dei volumi d'acqua defluenti, o mediante la realizzazione di opere finalizzate alla sottrazione di portate dal corso d'acqua;

jj bis) canalizzazione: rivestimento, parziale o totale, delle sponde o del fondo dell'alveo di un corso d'acqua con materiali artificiali, progettato per la regolarizzazione della sezione e dell'assetto plano-altimetrico in funzione delle caratteristiche dei deflussi, con la finalità di salvaguardare la sicurezza e la stabilità di insediamenti e di infrastrutture;

kk) rete idrografica o reticolo idrografico: insieme dei corsi d'acqua che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

ll) reti di drenaggio urbano: sistema di canalizzazioni artificiali sotterranee per raccogliere e allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque meteoriche;

mm) sbarramento: opera artificiale realizzata in modo da interrompere il corso d'acqua e da formare un invaso, temporaneo o permanente, o un rigurgito;

nn) servizio di piena: insieme delle attività di monitoraggio e di controllo attivo, nonché di intervento da attivare al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine a situazioni di pericolo;

oo) sistema derivatorio: insieme di diverse strutture (opere di presa superficiale o sotterranea, rete di collegamento, di adduzione e di distribuzione, impianto di utilizzo o ambito servito, eventuali cessioni d'acqua per utilizzi diversi, opere di restituzione) che costituiscono un unico complesso per la gestione e l'utilizzo dell'acqua prelevata;

pp) sistemazione idrogeologica: intervento di carattere geologico-tecnico, idraulico-forestale e ingegneristico-ambientale, volto a prevenire o a mitigare gli effetti dannosi del dissesto idrogeologico, nonché a ripristinare le opportune condizioni di sicurezza dei luoghi a seguito di calamità naturali;

qq) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, di paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale attuata attraverso la realizzazione di opere e di manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica;

rr) Sistema regionale integrato di protezione civile: servizio pubblico a tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere degli eventi calamitosi, assicurato dall'apporto integrato di diverse componenti pubbliche e private che intervengono in modo coordinato sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 64/1986, nonché dei protocolli d'intesa siglati a livello istituzionale tra gli organi dello Stato e della Regione incaricati del servizio medesimo;

ss) sorgente: punto del terreno da cui scaturisce, per defluire superficialmente, una vena d'acqua sotterranea;

tt) sotto bacino o sub-bacino: territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi, rogge, canali ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

uu) sponda: linea che delimita l'alveo inciso di un corso d'acqua; nei casi di sponda fissa essa è generalmente costituita dalla scarpata, naturale o artificiale, che delimita l'incisione morfologica costituente l'alveo; nei casi di sponda variabile o incerta, la linea di sponda è individuata sulla base del livello idrico della piena ordinaria;

vv) zona montana: area del territorio regionale delimitata nella cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;

vv bis) sinkhole naturale: dissesto idrogeologico assimilato a dissesto franoso dovuto a sprofondamento o a collasso naturale improvviso che può dare origine a voragini generalmente di forma sub-circolare a diametro variabile.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Sistema informativo regionale per la difesa del suolo)

1. L'azione di difesa nei confronti di tutte le tipologie di dissesto consiste sia nell'intervento di prevenzione che nell'intervento di ripristino dei danni causati dal dissesto.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si dota di un Sistema informativo regionale per la difesa del suolo finalizzato a garantire l'organicità e la congruenza della pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, nonché dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di difesa idrogeologica, idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica.

3. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo comprende i seguenti strumenti:

a) il Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce i corsi d'acqua, i laghi naturali e gli invasi, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi;

b) il Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico che rileva, censisce e classifica le opere idrauliche e idraulico-forestali presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata;

c) il Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto

franoso attivi o quiescenti e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi dell'evoluzione e dell'attività degli stessi attraverso una corretta valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico;

d) il Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative agli eventi franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio regionale, avente quali centri di rilevamento principali le Stazioni forestali, la Centrale operativa della Protezione civile regionale e le strutture tecniche regionali; ogni evento è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;

d bis) il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto idraulico e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi degli stessi nel tempo attraverso una corretta valutazione della pericolosità idraulica e del conseguente rischio idrogeologico;

d ter) il Catasto regionale dei progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al coordinamento degli interventi di sistemazione;

d quater) il Catasto delle valanghe di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi delle valanghe), anche finalizzato a una corretta valutazione della pericolosità e del conseguente rischio dei fenomeni valanghivi;

e) il Catasto regionale degli sbarramenti, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce gli sbarramenti di competenza regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi, inoltre garantisce l'evidenza geografica referenziata e la denominazione degli sbarramenti di competenza nazionale, nonché costituisce lo strumento di supporto alle attività di costruzione, di esercizio e di vigilanza di cui all'articolo 19;

f) il Catasto regionale degli scarichi su corpo idrico superficiale, quale sistema informativo dinamico per la gestione delle informazioni sugli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, domestiche, industriali e industriali assimilate alle domestiche;

f bis) il Catasto regionale dei sinkhole naturali, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, avente quale centro di rilevamento principale la struttura regionale competente in materia di geologia, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali attuali o storiche inerenti a tali fenomeni anche tramite archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica e l'individuazione di una metodologia per la valutazione corretta della loro pericolosità e rischio idrogeologico.

4. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo è implementato con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), dai soggetti coinvolti nella difesa del suolo, in base alle rispettive competenze in materia di:

a) opere idraulico-forestali e opere idraulico-agrarie;

b) opere idrauliche;

c) dissesti franosi e opere di difesa;

d) opere di pronto intervento e lavori d'urgenza attivati.

5. Le strutture regionali rispettivamente competenti per materia:

a) organizzano, gestiscono e archiviano i dati contenuti nei Catasti regionali, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;

b) modificano, aggiornano, validano e certificano i dati dei Catasti regionali la cui pubblicazione sul sito istituzionale della Regione costituisce certificazione di conformità all'originale dei dati in esso contenuti;

c) (ABROGATA)

6. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo consente a tutti i soggetti coinvolti nella difesa del suolo la condivisione dei processi di gestione, delle evidenze di dissesto, delle necessità di intervento, delle competenze a realizzare gli interventi, degli obblighi di comunicazione alle autorità statali competenti, delle informazioni ai soggetti interessati e agli Enti locali.

7. I dati contenuti nei Catasti regionali sono resi accessibili ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione nell'ambito dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT-disegno di legge).

8. I Catasti regionali sono strumenti di supporto alle attività di programmazione di cui all'articolo 11.

9. La Protezione civile della Regione, a supporto delle funzioni che le sono attribuite ai sensi della legge regionale 64/1986, realizza e gestisce nell'ambito del Sistema integrato di Protezione civile il sistema informativo finalizzato alla raccolta delle segnalazioni di dissesto idrogeologico che pervengono alla Sala operativa regionale e in grado di fornire l'evoluzione in tempo reale delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per i beni esposti. Il sistema informativo è aggiornato con le informazioni relative alle opere di pronto intervento e ai lavori d'urgenza attuati, nonché è reso accessibile agli enti cui compete la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi, anche ai fini della programmazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio.

10. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo riceve le segnalazioni dei dissesti franosi che interessano la viabilità, ai fini del coordinamento, da parte delle strutture regionali e degli altri Enti competenti, degli interventi urgenti di ripristino della stessa, di classificazione delle aree pericolose, nonché di pianificazione e di messa in sicurezza.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Funzioni di difesa del suolo)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo:

- a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
- b) la gestione delle reti regionali di monitoraggio in tempo reale confluenti nel sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986;

c) l'individuazione e il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 11;

d) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;

e) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;

f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri;

g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3;

h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34;

i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3;

j) i lavori di pronto intervento sui corsi d'acqua di classe 3 ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 9/2007;

k) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli sbarramenti di competenza regionale e le relative funzioni di controllo, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, e dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;

l) il rilascio dell'autorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili;

m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 17 sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonché la verifica della conformità del progetto definitivo dell'intervento alle finalità del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 10;

n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8;

o) l'accertamento della cessata funzionalità idraulica ai fini della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente ai corsi d'acqua di tutte le classi e previo parere dei Consorzi di bonifica per i corsi d'acqua di classe 4;

p) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché la riscossione della quota di competenza dei relativi canoni demaniali;

q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3;

r) l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;

s) il governo delle piene, mediante le attività di previsione, di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico, nonché di regolazione dei deflussi, nell'ambito del sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);

t) i servizi di piena e di pronto intervento idraulico in coordinamento con il presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;

u) i servizi idrografici e mareografici consistenti nelle seguenti attività:

1) la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;

2) la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di monitoraggio e di rilevamento, in tempo differito, dello stato idrologico dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee e della laguna di Marano-Grado;

v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ai sensi degli articoli 4 e 5;

w) la predisposizione, mediante il concerto delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, di risorse agricole e forestali, nonché di pianificazione territoriale, sentita l'Autorità di bacino distrettuale, della relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di cui all'articolo 61, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 152/2006;

x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche, rilievi, modelli, elaborazioni e ogni attività tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonché finalizzati alla conoscenza geologica del territorio regionale;

y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.

2. La Regione può curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e ai dissesti franosi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.

3. La gestione delle opere di regolazione idraulica può essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bonifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalità di gestione e il compenso per i relativi oneri. Nei casi di opere in cui la funzione di regolazione idraulica sia promiscua con utilizzi idrici di tipo diverso, la Regione affida la gestione al titolare della concessione di derivazione d'acqua, detraendo i relativi oneri dal canone demaniale.

4. La Regione, anche attraverso il Sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986, riceve presso la Sala operativa regionale sita a Palmanova tutte le segnalazioni inerenti criticità idrauliche e geologiche, nonché rileva tramite la rete regionale di monitoraggio in tempo reale, lo stato dei corsi d'acqua e attua il monitoraggio della stabilità dei versanti montani ai fini della tempestiva attivazione delle funzioni di protezione civile sul territorio regionale a salvaguardia della pubblica incolumità, dell'ambiente e dei beni.

5. Sono fatte salve le competenze della Regione in materia di navigazione sui corsi d'acqua di qualunque classe, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

6. Nell'ambito delle attività di protezione civile la navigazione sui corsi d'acqua di tutte le classi, nonché nelle acque interne e lagunari, è autorizzata dalla Protezione civile della Regione.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Individuazione degli interventi)

1. Con decreto del direttore della struttura regionale competente per materia sono individuati, con cadenza almeno annuale, in attuazione dei criteri del regolamento di cui al comma 2 bis, gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, che comprendono:

a) gli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 8;

b) gli interventi di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua, interventi relativi alle opere idrauliche, interventi di difesa dei centri abitati costieri, interventi di ripascimento degli arenili e interventi di sistemazione dei dissesti franosi;

c) gli interventi di competenza dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 16, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, interventi relativi agli argini costieri e interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31.

2. Il decreto di cui al comma 1:

- a) la localizzazione, la descrizione e il costo degli interventi;
- b) la tipologia degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e alle sistemazioni dei dissesti franosi, degli interventi di difesa e di conservazione delle coste e degli arenili, nonché degli interventi relativi agli argini costieri;
- c) il finanziamento della realizzazione degli interventi anche per lotti funzionali;
- d) il finanziamento della sola progettazione di un intervento o di un lotto funzionale dello stesso.

2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), con regolamento sono definiti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute negli atti previsti all'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per il monitoraggio finanziario degli interventi, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli enti individuati quali soggetti attuatori presentano alla struttura regionale competente lo stato di attuazione degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa.

4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9/2007.

5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire **nel decreto di cui al comma 1.**

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziare con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi **previsti nel decreto di cui al comma 1**, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.

6 bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi individuati dal decreto di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14
(Provvedimenti attuativi)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

a) (ABROGATA)

b) con riferimento alla concessione di estrazione di materiale litoide:

1) i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro e l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide;

2) le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

3) la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'articolo 30;

4) le modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8;

c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;

e) la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50;

f) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904, le tipologie di impianti la cui realizzazione sia resa necessaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), da ragioni di rilevante interesse pubblico ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela ambientale;

g) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;

h) la disciplina relativa all'autorizzazione, alla realizzazione, alla vigilanza sui lavori di costruzione e al collaudo delle opere di sbarramento, con esclusione degli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna privi di argini fuori terra, delle opere di regimazione dei corsi d'acqua prive di funzioni di ritenuta e dei serbatoi pensili;

i) i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di

derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in attuazione dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

j) i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali;

k) i criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis;

k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), all'articolo 15, comma 1, lettera f), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);

k ter) le procedure, nonché l'attribuzione delle competenze all'interno dell'amministrazione regionale, relativamente all'individuazione di abitazioni e attività produttive soggette a rischio idrogeologico molto elevato, agli accertamenti tecnici, agli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, alla sistemazione provvisoria degli abitanti, all'applicazione delle misure di incentivazione ai fini della delocalizzazione e della rilocalizzazione, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti:

a) i criteri e le modalità per la predisposizione della cartografia dei corsi d'acqua di cui all'articolo 4;

b) le modalità di svolgimento del servizio di piena e l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di classe 1 e 2 in cui tale servizio è obbligatorio;

c) le tipologie di sbarramenti e di invasi sottoposte alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;

d) la classificazione degli sbarramenti fluviali di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, nonché lo schema tipo della scheda tecnica ai fini della ricognizione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4;

e) lo schema tipo dell'istanza di concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 5;

f) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 22, comma 1;

g) le modalità di effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3;

h) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alla concessione di derivazione d'acqua, di cui all'articolo 42, comma 3;

i) lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 3;

j) i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37, comma 1, e alle autorizzazioni agli attingimenti di acque superficiali di cui all'articolo 40, comma 5;

k) le linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini di cui all'articolo 36, comma 4;

l) l'elenco dei dipendenti regionali finalizzato all'istituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 44, comma 5;

m) la procedura mediante conferenza di servizi per l'autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali.

m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8;

m ter) i criteri e i contenuti del Catasto regionale dei sinkhole naturali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f bis).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) le linee guida per la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;

b) le linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 *(Funzioni dei Comuni)*

1. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Comuni svolgono le seguenti funzioni **nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1:**

a) l'individuazione dei corsi d'acqua, mediante la cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;

b) la tutela dei corsi d'acqua su alveo non demaniale, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale o attraverso il regolamento di polizia rurale;

- c) l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo;
 - d) la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 1;
 - e) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle difese di sponda e degli argini;
 - f) l'esecuzione dei lavori d'urgenza e dei servizi di polizia idraulica;
 - g) il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi, ai sensi dell'articolo 40, comma 1;
 - h) l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua mediante estrazione e asporto di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 22;
 - i) la riscossione ai sensi dell'articolo 30, comma 6, dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei, nonché la trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, della relativa relazione.
2. Sui corsi d'acqua di tutte le classi i Comuni svolgono le seguenti funzioni:
- a) l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e d), relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale;
 - b) l'adozione di misure per la sicurezza delle persone e del transito, limitatamente alla viabilità e agli spazi pubblici di competenza comunale, in prossimità dei corsi d'acqua;
 - c) gli adempimenti concernenti il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'articolo 29;
 - d) gli adempimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi, di cui all'articolo 40, commi 2 e 5.
3. I Comuni eseguono le opere di difesa dei centri abitati costieri, nonché gli interventi di ripascimento degli arenili, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di porti.
4. I Comuni realizzano gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi definiti di rilevanza comunale ai sensi dell'articolo 34 e concorrono al popolamento del Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa trasmettendo, su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di geologia, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere di difesa che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
5. I Comuni concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
6. I Comuni provvedono alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, ai sensi

dell'articolo 57, nell'ambito delle funzioni ai medesimi attribuite.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), nonché i piani comunali di emergenza di protezione civile, contengono la cartografia di cui all'articolo 4.

8. Le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale non possono contenere prescrizioni progettuali o tipologiche inerenti agli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, comma 1, e agli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31, comma 1, nonché alle opere idraulico-forestali di cui all'articolo 32, comma 2, che riguardino i corsi d'acqua delle classi 1, 2, 3 e 4, e alle opere di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'articolo 34, comma 4.

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo.

10. I Comuni rivieraschi possono avviare un processo di consultazione con gli altri Comuni i cui territori insistono sul medesimo bacino idrografico, volto a costituire i presupposti per l'istituzione di contratti di fiume che, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra tutti i Comuni rivieraschi e i soggetti pubblici e privati interessati, conseguano la definizione e la programmazione di azioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale, coordinate e integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

11. Al fine di rendere la realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, coerente con la gestione complessiva della rete idrografica regionale, i Comuni possono sottoporre i progetti degli interventi alla valutazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

12. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, i Comuni possono avvalersi della Regione e dei Consorzi di bonifica mediante la stipula di convenzioni. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi relativi alle opere di difesa da frane i Comuni possono avvalersi della Regione.

12 bis. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera e), i Comuni provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.

12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentante circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:

a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;

b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.

13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite anche nelle forme previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16
(Funzioni dei Consorzi di bonifica)

1. Sui corsi d'acqua di classe 2 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni **nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1:**

a) realizzano gli interventi di manutenzione dell'alveo, gli interventi di regimazione idraulica, gli interventi di rinaturazione e gli interventi di regolazione idraulica, di cui all'articolo 20, comma 1;

b) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza subregionale;

c) svolgono i lavori d'urgenza;

d) concorrono ai servizi di polizia idraulica, nonché, nell'ambito del presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, al servizio di piena nei tratti dei corsi d'acqua individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), e possono istituire il servizio di piena negli altri tratti.

D bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.

2. Sui corsi d'acqua di classe 4 i Consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni **nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1:**

a) individuano i corsi d'acqua mediante la cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;

b) realizzano gli interventi di manutenzione e di regimazione dell'alveo di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b);

c) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di realizzazione di nuove opere di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e d), nonché gli interventi concernenti gli invasi di cui all'articolo 31, comma 2, relativi alle opere idrauliche di rilevanza consortile;

d) svolgono i servizi di polizia idraulica e i lavori d'urgenza, nonché possono istituire il servizio di piena;

e) rilasciano l'autorizzazione idraulica.

E bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.

3. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni **nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1:**

a) l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo, di regimazione idraulica, di rinaturazione e di regolazione idraulica, di cui all'articolo 20, comma 1;

b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale con esclusione delle difese di sponda e degli argini.

B bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.

3 bis. Al fine di garantire il coordinamento delle funzioni e delle attività, i Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano ai Comuni competenti e alla Regione il cronoprogramma degli interventi previsti nell'anno successivo sui corsi d'acqua di classe 5 e ogni sua successiva modifica.

4. I Consorzi di bonifica rilasciano le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuotono la quota di competenza dei relativi canoni demaniali, nonché trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la relativa relazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6.

5. I Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 40, comma 5.

6. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare gli interventi relativi agli argini costieri.

7. I Consorzi di bonifica possono curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.

8. I Consorzi di bonifica concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo,

entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

9. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel **decreto di cui all'articolo 11, comma 1**, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'**articolo 11, comma 6**.

9 bis. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera m bis), i rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi necessari alla buona valutazione del regime e del bilancio idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, nelle stazioni di rilevamento situate negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

9 ter. Sui corsi d'acqua di classe 2 e 4, nonché, nell'ambito delle attività di cui al comma 3, lettere a) e b), interessanti i corsi d'acqua di classe 5, i Consorzi di bonifica sono delegati all'espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Interventi di sistemazione dei dissesti franosi)

1. I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati anche attraverso il sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 9, alla Protezione civile della Regione cui competono la realizzazione delle opere di pronto intervento e il coordinamento dei lavori d'urgenza.

2. I dissesti franosi, segnalati alla Protezione civile della Regione, sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa.

3. Ai fini dell'accertamento dei dissesti franosi di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia effettua le verifiche tecniche, i rilievi e gli studi sul sito interessato secondo le modalità definite dalle linee guida di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).

4. Con il decreto di cui all'articolo 11, comma 1, gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi inseriti nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa sono classificati in:

a) interventi di sistemazione di dissesti franosi consistenti in opere di ripristino delle aree interessate dai fenomeni franosi, di stabilizzazione dei versanti e di prevenzione;

b) interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati alla riparazione, al recupero, nonché al mantenimento della funzionalità delle opere senza variane le caratteristiche tipologiche e strutturali;

c) interventi di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati al completo recupero della funzionalità delle opere anche modificandone le caratteristiche tipologiche e

strutturali.

5. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 1, definisce la competenza regionale o comunale alla realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:

a) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale: consistenti in opere la cui realizzazione, per estensione territoriale o per complessità di progettazione ed esecuzione, richieda particolari competenze specialistiche;

b) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza comunale: consistenti in opere di tipologia consolidata che, per la limitata estensione territoriale interessata, svolgano una funzione di rilevanza locale.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48 *(Rinnovo della concessione)*

1. La concessione di derivazione d'acqua può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e a essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico.

2. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nell'ambito del servizio idrico integrato e le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo rilasciate a enti pubblici economici non commerciali, possono essere rinnovate con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 1775/1933.

3. Il concessionario di derivazione d'acqua presenta l'istanza di rinnovo della concessione non prima di due anni dalla scadenza della stessa.

4. Qualora l'istanza di rinnovo sia presentata nei termini e il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego allo stesso, il soggetto istante continua l'esercizio della derivazione d'acqua oltre la scadenza prevista, secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

4 bis. Qualora l'istanza di rinnovo delle concessioni di cui al comma 2 sia presentata tardivamente e comunque entro diciotto mesi dalla scadenza, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 56, comma 13 ter.

5. Qualora nell'istanza di rinnovo siano previste varianti sostanziali di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, alla concessione originaria si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

6. Le istanze di rinnovo che introducono varianti non sostanziali alla concessione d'origine sono soggette

alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

7. Con il provvedimento di rinnovo la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

7 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.

8. Il presente articolo non si applica alle concessioni di derivazione d'acqua a uso idroelettrico.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56 (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nonché la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in violazione dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 27, comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del valore del materiale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro.

3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3 il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di attività dall'inizio delle operazioni di

scavo certificato dal direttore dei lavori.

7. Il prelievo di materiale litoide in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 29 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

8. L'applicazione di una delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, o il pagamento in misura ridotta delle medesime sanzioni, per un numero superiore a tre volte, comporta per il concessionario di estrazione di materiale litoide l'esclusione dalla possibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento dell'ultima sanzione.

9. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di polizia idraulica, qualora siano accertate difformità rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni o non siano rispettate le modalità esecutive o le prescrizioni emanate ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, sono applicate le seguenti sanzioni:

a) il taglio di un quantitativo superiore al limite assentito comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 20 euro a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie tagliata in più, o da 20 euro a 100 euro per ogni tonnellata di legna o frazione tagliata in più, oltre al pagamento del canone demaniale dovuto per il legname tagliato;

b) l'esercizio delle attività in assenza della comunicazione o prima della decorrenza dei termini di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, lettera a), o in difformità delle modalità esecutive indicate nella comunicazione stessa o delle prescrizioni dettate dalle strutture regionali competenti, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 250 euro;

c) l'esercizio delle attività in assenza o in difformità dell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 40 euro a 400 euro.

10. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 33, comma 6, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

11. La derivazione di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39 in assenza o in difformità del parere tecnico, ovvero l'inadempimento degli obblighi previsti al comma 3 del medesimo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

12. L'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40 in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

13. La derivazione d'acqua in assenza del provvedimento di concessione di cui all'articolo 46 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.000 euro.

13 bis. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella indicata nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

13 ter. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 4 bis, si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro.

14. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, nei casi di superamento della portata media o massima stabilita nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, verificata alla scadenza della concessione o a seguito di istanza di variante, comporta l'obbligo, a carico del concessionario, della corresponsione dell'integrazione del canone annuo di concessione determinato sulla base della tariffa vigente al momento dell'accertamento e per l'intera durata della stessa.

15. Il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio e degli obblighi e delle condizioni della derivazione d'acqua contenute nel provvedimento di concessione o nel relativo disciplinare o nel parere tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

16. Il trasferimento a soggetti terzi della concessione di derivazione d'acqua in assenza o in difformità del provvedimento di cui all'articolo 42, comma 8, comporta l'applicazione, a carico dell'originario titolare della concessione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro in caso di concessione di piccola derivazione e da 2.000 euro a 4.000 euro in caso di concessione di grande derivazione.

17. Chiunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste da altre leggi, non ottemperi alle prescrizioni per la restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, indicate nei permessi di ricerca, nelle concessioni di coltivazione e nelle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, di cui all'articolo 37, comma 3 o effettui la restituzione di tali acque in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

18. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro.

19. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro.

20. La mancata sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento prevista dall'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

21. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV con le modalità definite dal Piano regionale di tutela delle acque e ai sensi dell'articolo 36 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

21 bis. La mancata o insufficiente funzionalità del passaggio per la fauna ittica previsto nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare anche mediante richiamo al parere rilasciato dall'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica, dovuta a carenza di manutenzione o al mancato adeguamento ai mutamenti dell'alveo del corso d'acqua, comporta

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 21, previa diffida non rinnovabile a far cessare l'inadempimento entro un termine non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

22. Le violazioni di cui al comma 21 e al comma 21 bis commesse nell'esercizio di derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 1.500 euro a 15.000 euro per impianti con potenza nominale media inferiore ai 1.000 kW;
- b) da 3.000 euro a 30.000 euro per impianti con potenza nominale media compresa tra 1.000 e 3.000 kW;
- c) da 5.000 euro a 50.000 euro per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW.

23. Per le sanzioni di cui ai commi 13, 21 e 22 non è consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57 (Procedura sanzionatoria)

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 bis, compete alla Regione, nonché ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive funzioni.
2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto 523/1904, dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e dall'articolo 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di foreste.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 11, 13, **13 bis, 13 ter**, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.
- 5 bis. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, compete al Corpo forestale regionale e all'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica il quale, previa istruttoria atta a confermare la necessità del passaggio per la fauna ittica, provvede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e ne introita gli importi a valere sul proprio bilancio.

6. Le sanzioni, previste dall'articolo 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 *(Disposizioni generali)*

1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:

a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;

b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;

c) per l'ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;

d) per nuove attività estrattive, a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.

3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, **per un volume non superiore a quello autorizzato per la stessa categoria di sostanza minerale**, da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:

- a) riduzione della pericolosità idrogeologica;
- b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;
- c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
- d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;
- e) non vicinanza ad aree urbanizzate;
- f) distanza da aree boscate;
- g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;
- h) sostenibilità della viabilità limitrofa.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettere b), c) e d), non si applica alle **cave o ai lotti delle stesse che presentano una percentuale di sostanza minerale strategica non inferiore al 60 per cento del volume complessivamente autorizzato**.

7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15**(Provvedimento di autorizzazione)**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati dalla struttura regionale competente in materia, hanno efficacia decorrente dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della garanzia fideiussoria e hanno durata pari a quella prevista per l'esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.

1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.

2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis, il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, le nuove autorizzazioni.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:

a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;

b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

4. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione. Per il periodo in cui, durante il procedimento di trasferimento, la disponibilità dell'area permane in capo al soggetto autorizzato, la sospensione dell'attività estrattiva è limitata alla sola attività di scavo. **L'efficacia del decreto di trasferimento dell'autorizzazione è sospesa sino al trasferimento della titolarità della garanzia fideiussoria o alla prestazione di una nuova garanzia.**

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25
(Collaudo)

1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.
2. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione, nominano un collaudatore scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
3. Il collaudatore svolge le seguenti attività:
 - a) verifica la percentuale dell'attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di cui all'**articolo 10, comma 3, lettere b) e c), e comma 3 bis**;
 - b) effettua il collaudo finale dell'attività di ricerca;
 - c) effettua il collaudo finale, anche per singoli lotti funzionali **o porzioni perimetrali della cava**, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione;
 - d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati ai sensi dell'articolo 22.
4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.
5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.
8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28
(Sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:

- a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
- b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2;
- c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'articolo 19, comma 5;

c bis) cessazione della garanzia fideiussoria;

- d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'articolo 22, comma 1;
- e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;
- e bis) ritardo superiore a dieci giorni o mancato pagamento della rata di una sanzione amministrativa;
- f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.

4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni

all'attività di ricerca.

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Decadenza dall'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione;
- b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c);
- c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'articolo 35, comma 4, lettera c);
- d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
- e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall'articolo 19, comma 7, o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo articolo 19, comma 9;
- f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;
- g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;
- h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o **nell'esecuzione** degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie inferiore all'80 per cento del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'articolo 24;
- i) violazione delle medesime norme del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 o del decreto legislativo 624/1996, accertata per tre volte di seguito;
- j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera h), nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;

k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 28, comma 3;

l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;
m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.

2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.

3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere l) e m), nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere a) e b), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35 *(Applicazione delle sanzioni)*

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla presente legge provvede, ai sensi della legge regionale 1/1984, il Direttore della struttura regionale competente in materia di sanzioni ambientali.

2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.

4. Nel caso in cui nell'area di cava sia stata accertata una violazione che comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 la presentazione di istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazioni, di concessioni o di atti di assenso comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o di attività nella medesima area, è subordinata:

a) al pagamento delle sanzioni amministrative o, qualora ne sia stata concessa la rateizzazione, al regolare pagamento delle rate;

b) alla cessazione delle cause del mancato rispetto delle disposizioni violate;

c) all'approvazione dell'eventuale variante al progetto dell'attività estrattiva finalizzata all'estinzione del motivo della violazione.

c bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4 bis.

4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, commi 4 e 6, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 1/1984. La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto e con riferimento al medesimo provvedimento di autorizzazione, per non più di due volte, a condizione che il soggetto autorizzato abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 bis

(Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente)

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la tutela dell'ambiente e promuove la partecipazione dei cittadini allo sviluppo di una coscienza civica volta alla valorizzazione e alla difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nel rispetto della normativa in materia ambientale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente nel quale sono iscritti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 8, lettera a).

3. I volontari per la tutela dell'ambiente, iscritti nel Registro di cui al comma 2, svolgono, in collaborazione con le autorità competenti, le seguenti attività:

a) diffusione dell'informazione sulla normativa in materia di tutela ambientale, nonché sensibilizzazione sui comportamenti da tenere nel rispetto dei valori ambientali;

b) divulgazione di buone pratiche ambientali e di condotte improntate al rispetto e alla cura dei beni

ambientali, anche nell'ambito di iniziative finalizzate all'educazione ambientale;

c) raccolta di dati e informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;

c bis) partecipazione ad attività e iniziative, finalizzate alla raccolta di rifiuti depositati sui fondali marini, nelle aree lagunari e fluviali, negli specchi lacuali, nonché abbandonati su terreni, compresi i parchi e i boschi.

4. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in quanto sono prestate a titolo gratuito ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

5. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA provvede:

a) alla tenuta e all'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;

b) all'organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'iscrizione nel Registro di cui al comma 2 e di periodici corsi di aggiornamento sulla normativa in materia ambientale.

6. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi regionali e delle aree naturali protette nazionali **e regionali** che intendano avvalersi dei volontari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3, presentano la richiesta ad ARPA che assegna le unità in base agli iscritti disponibili sul Registro di cui al comma 2.

7. Gli enti di cui al comma 6 che si avvalgono dei volontari provvedono a propria cura e spese all'organizzazione delle attività di cui al comma 3, alla dotazione delle eventuali attrezzature necessarie, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

8. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale:

a) con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

1) la tenuta e l'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;

2) i requisiti di idoneità ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 2;

3) la copertura assicurativa necessaria per l'esercizio delle attività di cui al comma 3;

4) gli adempimenti necessari in capo ad ARPA e/o agli enti che richiedano il supporto dei volontari, iscritti nel Registro di cui al comma 2, affinché agli stessi sia certificato lo svolgimento delle attività concordate quali esperienze di tipo formativo;

b) con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti gli aspetti generali e gli indirizzi di coordinamento inerenti lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

9. Il regolamento di cui al comma 8, lettera a), è adottato previo parere della Commissione consiliare competente.

10. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 4, commi da 66 a 71, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

66. Nelle more della definizione dei giudizi di impugnazione del regolamento regionale di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres. (Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e la ripartizione tra le Amministrazioni interessate, del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21), e della deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191 (L.r. 21/2020 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), art. 25, comma 5. Cessione di energia a titolo gratuito da parte dei concessionari di impianti di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico), di cui all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 21/2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e alle Comunità di montagna le quote dei canoni di concessione di cui all'articolo 21 della legge regionale 21/2020 e il controvalore della quota di energia ceduta di cui all'articolo 18 della legge regionale 21/2020, determinati come segue:

a) in deroga all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 21/2020 e all'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres., la quota del canone di concessione corrispondente alla componente fissa pari a 30 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 21/2020;

b) in deroga all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge regionale 21/2020 e all'articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191, per le quote dovute a partire dall'anno 2024, il controvalore dell'energia ceduta a titolo gratuito da trasferire ai Comuni e alle Comunità di montagna è calcolato applicando ai valori di produzione dell'anno precedente, il prezzo di riferimento pari a 58 euro/MWh, di cui all'articolo 15 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e di cui alla deliberazione

dell'ARERA 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/eel e successive modifiche e integrazioni.

67. Qualora le quote della componente fissa dei canoni di concessione e il controvalore dell'energia ceduta a titolo gratuito versati dai concessionari fossero inferiori agli importi determinati ai sensi del comma 66, lettere a) e b), l'Amministrazione regionale provvede a trasferire ai Comuni e alle Comunità di montagna le somme effettivamente introitate.

68. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera b ter), della legge regionale 21/2020 e in deroga all'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres., sino alla definizione dei giudizi di impugnazione di cui al comma 66, l'Amministrazione regionale non introita la quota annuale pari al 10 per cento dei canoni di concessione. Tale quota sarà calcolata sugli importi dei canoni di concessione determinati all'esito dei giudizi di impugnazione di cui al comma 66.

69. Le somme trasferite dall'Amministrazione regionale ai Comuni e alle Comunità di montagna ai sensi del comma 66, eccedenti rispetto al canone di concessione come, eventualmente, determinato all'esito dei giudizi di impugnazione, saranno congruagliate con gli importi dei canoni di concessione dovuti ai Comuni e alle Comunità di montagna per le annualità successive, fino a concorrenza del credito dell'Amministrazione regionale.

70. I commi 66, 67, 68 e 69 si applicano alle somme introitate dall'Amministrazione regionale a titolo di canone di concessione e non ancora trasferite ai Comuni e alle Comunità di montagna **sino alla definizione, con sentenza inoppugnabile, dei giudizi di cui al comma 66.**

71. Per le finalità di cui al comma 66 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

- Omissis -

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 4, commi da 11 a 18, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni un contributo fino all'importo massimo di 3 milioni di euro per la realizzazione di condotte destinate al convogliamento di acque meteoriche.

12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del **Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo**, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici ubicati nel territorio regionale di proprietà del Comune, adibiti a uso pubblico, e degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali destinati a uso istituzionale, concernenti:

a) la progettazione e realizzazione di interventi di risparmio energetico;

b) la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

16. Con regolamento regionale, da emanarsi **entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, la tipologia di intervento finanziabile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 15.

17. I Comuni, **gli enti e le Università di cui al comma 15** presentano le domande di concessione dei contributi di cui al comma 15 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 16.

18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.

- Omissis -

Note all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 è il seguente:

Art. 9
(Contributi regionali)

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi per l'adeguamento degli impianti alla presente legge, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze che, compatibilmente con le norme tecniche e di sicurezza, minimizzino le potenze installate e i costi e interventi di manutenzione e massimizzino le interdistanze fra gli apparecchi d'illuminazione.

2 bis. Al fine di promuovere le attività scientifiche e turistiche degli osservatori astronomici non professionali, individuati all'articolo 7, allegato A, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazione ed Enti proprietari o gestori degli stessi, contributi per la qualificazione degli edifici, l'acquisto e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature.

2 ter. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere l'utilizzo degli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose di cui all'articolo 8, comma 4, lettera f ter), della legge regionale 15/2007, è autorizzata a concedere contributi per l'adeguamento degli impianti.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, adotta apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

- Il testo dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. è il seguente:

Art. 7
(Concessione)

1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro novanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 3, comma 1 per la presentazione delle domande di contributo.

2. Con il provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine per l'approvazione del piano comunale di illuminazione da parte del Consiglio Comunale, che comunque non può essere superiore a dodici mesi a decorrere dalla data del provvedimento medesimo, nonché il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore a centoventi giorni decorrenti dal termine assegnato per l'approvazione del piano medesimo.

2 bis. Il termine per l'approvazione del piano comunale di illuminazione di cui al comma 2 può essere

prorogato, per una sola volta per un periodo massimo di sei mesi, su motivata istanza del beneficiario presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato.

3. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista dall'articolo 3, nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità di risorse, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Attuazione del piano di intervento)

1. Gli interventi previsti dal piano sono attuati secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo IV e nel Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, escluse quelle incompatibili con la presente legge.

2. La perimetrazione della zona di recupero di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), equivale a tutti gli effetti all'individuazione di un ambito di intervento edilizio unitario funzionale di ricostruzione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

3. L'intervento unitario funzionale di ricostruzione è attuato a cura dei proprietari interessati riuniti in consorzio, secondo le procedure previste dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni. Per la regolare costituzione del consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che rappresentano, in base all'imponibile catastale, rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell'intero comparto di intervento ovvero almeno il sessanta per cento della volumetria assoggettata all'intervento stesso. Ai proprietari riuniti in consorzio spettano i contributi previsti dall'articolo 5 e la relativa concessione rimane subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a consentire l'accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell'immobile stesso. L'intervento unitario funzionale di ricostruzione può comportare il ricorso alle categorie di attività edilizia indicate all'articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Il Comune provvede ad attuare, in via sostitutiva, l'intervento unitario funzionale di ricostruzione quando di proprietari:

a) non si sono riuniti in consorzio entro il termine previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 63/1977;

b) non hanno presentato il progetto esecutivo nel termine di sei mesi dall'avvenuta costituzione del consorzio;

c) non hanno dato inizio ai lavori di ricostruzione nel termine loro assegnato dal Comune;

d) hanno sospeso, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi i lavori iniziati.

5. A tal fine, il Comune procede all'espropriazione degli immobili situati all'interno della zona di recupero perimetrata.

5 bis. La torre dell'orologio, facente parte del complesso castellano in quanto storicamente e artisticamente connesso agli immobili che lo costituiscono e non rientrante nella perimetrazione di cui al comma 2 in quanto proprietà indivisa già oggetto di recupero, segue il regime proprietario degli altri immobili facenti parte del compendio castellano. Il Comune di Colloredo di Monte Albano provvede all'aggiornamento conseguente presso i competenti registri immobiliari.

5 ter. Per l'assegnazione delle unità immobiliari del compendio castellano ai soggetti di cui dall'articolo 2, comma 2, lettera g), nel rispetto della distribuzione organica degli spazi, si applica il criterio della superficie utile residenziale più prossima a quella calcolata secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. (Determinazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63). Nel caso di assegnazioni di più unità immobiliari al singolo nucleo familiare, per l'individuazione di quelle a titolo gratuito, se previste, ovvero nella eventuale fattispecie di cui all'articolo 27, comma 17 bis, della legge regionale 63/1977, il criterio applicabile è quello della minor differenza tra le superfici utili residenziali effettive e quelle calcolate secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 066/1978.

6. Il Comune è autorizzato a predisporre ed approvare il progetto esecutivo dell'intervento in questione, anche per singoli lotti, ovvero ad apportare variazioni al progetto esecutivo eventualmente presentato dai proprietari riuniti in consorzio, in modo da realizzare:

a) il recupero delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione o ad uso diverso, effettivamente e direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento alla data degli eventi sismici, in numero di due per ciascun proprietario, nonché il recupero delle altre unità immobiliari, nei limiti di una unità per ogni diversa destinazione d'uso a favore di ciascun proprietario o titolare di diritto reale di godimento che, alla medesima data, non utilizzava direttamente le predette unità per le esigenze abitative del nucleo familiare o per le esigenze produttive. Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, le unità immobiliari adibite a manifestazioni, festeggiamenti, mostre e simili sono considerate unità destinate ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici. Le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, che alla data degli eventi sismici non erano direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, sono assoggettate ad intervento pubblico sostitutivo limitatamente ad una sola unità per ciascun nucleo familiare. Qualora più unità immobiliari risultino intestate a membri distinti di un medesimo nucleo familiare non legati da rapporto di coniugio, ciascun intestatario è considerato, ai fini della presente legge, nucleo familiare a sé stante;

b) il recupero di ogni altra porzione del complesso castellano, nel rispetto delle sue caratteristiche storiche, architettoniche e paesistiche, mediante un insieme sistematico di opere che consentono il ricavo

di destinazioni d'uso anche diverse da quella residenziale, per realizzare una sede polifunzionale in grado di valorizzare il complesso medesimo sul piano culturale, economico e sociale.

7. Il progetto esecutivo, anche per singoli lotti, o la variante al progetto eventualmente presentato dal consorzio dei proprietari è predisposto sentiti i proprietari rappresentati unitariamente da uno di essi o da altro soggetto munito di procura che può seguire lo sviluppo della progettazione, riferendone ai soggetti rappresentati. A tal fine è data facoltà al soggetto committente di bandire concorsi di idee per la soluzione dei problemi attinenti alla progettazione edilizia nonché di ricorrere alla collaborazione di professionisti singoli od associati, di società di progettazione, di enti di ricerca, di istituti universitari e di altri organismi che diano garanzie di serietà e competenza professionale.

8. I proprietari residenti, o titolari di unità produttiva nell'intero compendio castellano alla data del 6 maggio 1976, hanno titolo a vedersi attribuiti in proprietà piena ed esclusiva gli immobili secondo le superfici e i volumi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera g), del Piano di intervento urbanistico - edilizio approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 1993, n. 2012.

8 bis. Al fine di garantire nell'ambito del compendio castellano di Colloredo di Monte Albano la maggiore funzionalità tra corpi di fabbrica con destinazione pubblica e corpi di fabbrica con destinazione privata, l'attribuzione in proprietà avviene esclusivamente nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo.

8 ter. Ai proprietari non residenti nel compendio castellano di Colloredo di Monte Albano alla data del 6 maggio 1976, aventi diritto alla riassegnazione di uno o più immobili in proprietà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del Piano di intervento urbanistico - edilizio, la proprietà viene attribuita previa corresponsione di un prezzo di cessione che tiene conto del costo di costruzione, come risultante nel progetto esecutivo in via di realizzazione. Dal costo di costruzione sono dedotte le spese riferite alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

8 quater. Dal prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 8 ter è dedotto il contributo spettante a ciascuno sulla base delle norme di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.

8 quinquies. La disciplina di cui al comma 8 ter si applica anche ai proprietari di unità immobiliari adibite a festeggiamenti, mostre e manifestazioni simili, considerate unità ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici.

8 sexies. Il Sindaco notifica ai proprietari o ai loro aventi causa e ai titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma 5, l'invito a esercitare, entro sessanta giorni dalla notifica, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite ed esclusivamente ubicate nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo, come previsto dal comma 8 bis. L'esercizio del diritto di prelazione comporta l'accettazione irrevocabile dell'acquisto dell'unità immobiliare alle condizioni indicate nell'invito notificato.

8 septies. La cessione dell'unità immobiliare avviene con atto notarile e il corrispettivo stabilito deve essere versato alla Regione al momento della consegna dell'immobile.

8 octies. I beneficiari sono obbligati, altresì, a mantenere la proprietà dell'immobile assegnato, a non locarlo né alienarlo, per un periodo di dieci anni dalla data di cessione di cui al comma 8 septies. L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza dal contributo riconosciuto ai beneficiari e il conseguente obbligo di integrare il corrispettivo versato alla Regione per un importo equivalente maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51 ter

(Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)

1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 ovvero in amministrazione diretta.
3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera simile affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.
5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:
 - a) (ABROGATA)
 - b) consorzi tra enti pubblici;
 - c) (ABROGATA)
 - d) enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale;

d bis) Enti di decentramento regionale;

d ter) le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità Collinare di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);

d quater) soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), in possesso dei necessari requisiti, limitatamente ai lavori di cui al comma 6, lettera d), riguardanti infrastrutture funzionali all'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale.

6. Ai soggetti di cui al comma 5 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna;

f) lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico;

g) opere o lavori con esclusiva finalità di pubblico interesse in genere o da acquisire al patrimonio indisponibile della Regione o dell'ente locale.

7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

10. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del soggetto delegatario, dei progetti;

b) (ABROGATA)

c) l'acquisizione da parte del soggetto delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

d) l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della Giunta comunale;

e) la partecipazione dell'Amministrazione delegante alla vigilanza sui lavori;

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta comunale;

g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione.

12. (ABROGATO)

13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 63 della legge regionale 14/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63
(Adempimenti specifici)

1. Per i lavori fruenti di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>> e indichi la legge e l'entità del finanziamento. **Nel caso di opere che prevedano inerbimento, lo stesso va eseguito mediante l'utilizzo di miscugli apistici contenenti sementi di piante nettariifere o pollinifere al fine di favorire l'impollinazione e contribuire alla biodiversità, nonché al miglioramento estetico del territorio.**

2. I soggetti di cui all'articolo 3 indicano il numero di codice assegnato al lavoro per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999, ai fini della rendicontazione degli incentivi concessi per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o affidati dopo l'1 gennaio 2000.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 4, commi 140 e 141, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto,
ricostruzione e pianificazione territoriale)

- Omissis -

140. In applicazione e per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modifiche dalla legge 47/2004, **del successivo decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'ulteriore normativa di riferimento vigente** e dei conseguenti provvedimenti ministeriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire **ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità)**, le relative risorse statali assegnate, sulla base **del piano di riparto approvato con decreto ministeriale per l'esercizio di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite.**

[141. Con il regolamento di cui al comma 140 sono altresì determinate le modalità di utilizzo delle risorse di cui al medesimo comma 140, previa compensazione delle somme agli stessi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale.]

- Omissis -

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:

a) disponibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 218/2003, di un parco autobus per uso noleggio;

b) autobus di cui alla lettera a) dotati di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi di trasporto attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di impianto di climatizzazione, sedili **ergonomici**, impianto fonico di bordo e per i quali sia garantito un adeguato livello di pulizia;

c) disponibilità di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria **[rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a)]** nella misura di una unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi da dieci a venti mezzi e nella misura di due unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi oltre ventun mezzi;

d) personale conducente in numero non inferiore all'80 per cento del parco mezzi di cui alla lettera a) da adibirsi al servizio; tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere **[a),]** b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.

3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 sexies

(Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee esistenti all'1 maggio 2019, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E, F e di verde privato e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;

b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;

c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;

e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;

g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;

h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;

i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;

j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;

k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo

degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti, se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d);

l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;

l bis) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.

1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;

c) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge regionale 16/2009 o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 16/2009.

1 ter. Le varianti di cui al comma 1, lettera g), non sono soggette agli adempimenti di adeguamento al PPR di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora siano finalizzate unicamente alla reiterazione o apposizione di vincoli urbanistici espropriativi o procedurali e non comportino modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico. L'esclusione dal procedimento di adeguamento paesaggistico opera anche in riferimento alla fattispecie di approvazione di progetti di opere pubbliche conformi allo strumento urbanistico comunale vigente, unicamente qualora si renda necessaria la reiterazione del vincolo espropriativo esistente oppure l'apposizione di un nuovo vincolo **espropriativo che non comporti modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico**.

2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale previo adeguamento alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 1 bis con propria deliberazione, pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.

3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:

a) (ABROGATA)

b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;

c) (ABROGATA)

d) (ABROGATA)

e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza qualora la variante incida sulle specifiche discipline.

5. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti alle intese con gli Enti di cui al comma 4 e approva la variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.

9 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli

obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture, **anche tranviarie**, di interesse comunale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13 **anche mediante la delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 ter, comma 5, lettera d quater), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)**;

b) attività consultiva sulle proposte migliorative dei servizi di trasporto pubblico delle Province;

c) proposta alle Province di eventuale revisione dei servizi, ivi inclusa l'istituzione di servizi aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio regionale;

d) proposizione e istituzione di servizi flessibili integrativi senza oneri a carico del bilancio regionale, in coordinamento con la Provincia territorialmente competente;

e) sostegno alla diffusione dei servizi di trasporto innovativo mediante incentivazione dei relativi servizi;

f) gestione diretta delle infrastrutture anche di interesse sovracomunale.

2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all'articolo 16, è svolta in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13.

3. Al Comune è, altresì, delegata l'attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici, tramviari o marittimi, coerenti con le finalità del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell'articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e previo nulla-osta della Provincia.

Nota all'articolo 57

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16
(Attività edilizia libera)

1. Nel rispetto delle discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

- a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente;
- b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario;
- c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
- d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi;
- e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi;
- f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro;
- g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
- g bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 70 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino;
- h) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;
- i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi;

j) depositi o esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;

k) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;

k bis) tendostrutture e tensostrutture non temporanee, anche ancorate al suolo, purché facilmente rimovibili senza opere di demolizione, destinate allo svolgimento di attività sportive e, se previsto, soggette alle autorizzazioni stabilite dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali, qualora realizzate in strutture sportive già esistenti al 18 dicembre 2009 e operanti nell'attività;

l) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;

m) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;

n) realizzazione di tettoie e manufatti assimilabili in aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare;

o) pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 100 metri quadrati di superficie per unità immobiliare; tale limite superficiale non trova applicazione qualora per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzati materiali drenanti;

p) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

q) (ABROGATA)

r) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

s) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;

s bis) realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati;

s ter) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati;

t) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;

u) realizzazione di elementi di arredo urbano quali, a esempio, aree ludiche senza fini di lucro, qualora non comportino volumetria;

v) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona A o B o singoli edifici a esse equiparati, non insistano sulla fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico, fatte salve le prosecuzioni in allineamento a recinzioni limitrofe esistenti, anche di diversa proprietà, identiche per tipologia e materiali, ovvero recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008;

w) collocazione, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili, nonché di cartelli o di affissi pubblicitari, di segnali indicatori o di monumenti anche se interessano la viabilità pubblica o aperta al pubblico o le relative fasce di rispetto;

x) strutture ricettive turistiche e agrituristiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

1) conservino i meccanismi di movimento in funzione laddove esistenti;

2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;

3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

y) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;

z) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

aa) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;

bb) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie o torrette da camino.

2. Per gli edifici o le aree destinati ad attività industriali o artigianali sono realizzabili in attività edilizia libera i seguenti interventi di tipo manutentivo ovvero strettamente funzionali all'esercizio dell'attività esercitata quali, a esempio:

a) opere necessarie a realizzare, integrare, mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, purché garantiscano un rapporto di strumentalità rispetto all'immobile già esistente, nonché interventi di manutenzione o spostamento di serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti con le relative opere;

b) realizzazione di volumi tecnici non idonei alla presenza di manodopera, realizzati con lo scopo di proteggere apparecchi o sistemi, quali, a esempio, cabine per trasformatori, interruttori elettrici, valvole di intercettazione fluidi, stazioni di trasmissione dati e comandi, purché destinati in modo durevole al servizio dello stabilimento e nel rispetto dei parametri edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali;

c) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e canalizzazioni fognanti aperte, ivi comprese le relative vasche di trattamento e decantazione, nonché trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, purché realizzati nell'area di pertinenza dello stabilimento;

d) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi, nonché soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi funzioni di supporto per tubazioni e apparecchiature, contenuti entro l'edificio o l'area di pertinenza dello stesso;

e) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, nonché attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali a esempio nastri trasportatori, elevatori a tazze, redler, coclee, scivoli, elevatori in genere;

f) deposito di container o simili, purché l'ingombro totale degli stessi occupi una superficie coperta pari o inferiore al 10 per cento della superficie coperta dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente cui accede ovvero fino al limite massimo non superiore ai 120 metri quadrati di superficie coperta.

2 bis. Sono altresì realizzabili in attività edilizia libera, qualora attuati da enti pubblici, gli interventi di difesa idrogeologica, idraulico-forestale e geologica previsti dalle leggi regionali di settore e che non costituiscono trasformazione territoriale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 3).

3. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e Bo o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati: tale eccezione non trova applicazione nel caso delle opere previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2 bis), che trova immediata e inderogabile applicazione anche nelle zone A e Bo o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. In nessun caso il Comune può introdurre forme procedurali diverse o maggiormente gravose rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ferma restando la facoltà di vietarne l'esecuzione in forza di motivi paesaggistici o storico-culturali.

4. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali o su caratteristiche architettoniche, nonché in materia di distanze, nel rispetto del Codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente

eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo dei parametri superficiali o volumetrici insistenti sull'area oggetto di intervento.

5. Ai fini della presente legge l'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, a eccezione della fattispecie di cui al comma 1, alle lettere d), e) e i), per le quali è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

6. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, fermi restando gli obblighi imposti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, tra cui quelli relativi a modificazioni del classamento catastale e gli adempimenti previsti in materia di sicurezza statica e antisismica, ove necessarie.

7. I soggetti individuati ai sensi dell'articolo 21 possono eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese:

a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 bis *(Attività edilizia libera asseverata)*

1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, sono realizzabili in attività edilizia libera previa comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori asseverata gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;

b) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in altra consentita dallo strumento urbanistico

comunale;

c) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, quali bussole, verande, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;

d) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, qualora non realizzabili ai sensi dell'articolo 16;

e) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche nel caso in cui comportino limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37;

f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora alterino la sagoma dell'edificio;

g) le opere sportive che non comportino volumetria utile **[ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture]**;

h) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non sia possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 33, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera c), il legame pertenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari;

i) opere di scavo e reinterro entro i 6.000 metri cubi.

2. Sono altresì realizzabili mediante attività edilizia libera asseverata le varianti in corso d'opera a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché a comunicazioni di inizio lavori asseverate qualora le opere in variante siano riconducibili alle tipologie elencate agli articoli 16 e 16 bis. In tali casi le varianti non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, dell'intervento principale; l'eventuale mancata presentazione rimane soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis, fermo restando che le stesse comunicazioni possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

3. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al presente articolo è comunicato al Comune allegando:

a) una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché l'assenza di contrasto con

gli strumenti urbanistici adottati, la compatibilità con la normativa in materia sismica e strutturale e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;

b) elaborati grafici esplicativi a firma di un tecnico abilitato;

c) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, a esclusione dei casi di esecuzione diretta previsti dal comma 7.

4. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.

5. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Restano fermi altresì, ove dovuti, gli adempimenti prescritti dalla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e gli ulteriori adempimenti eventualmente derivanti dall'applicazione delle diverse discipline richiamate al comma 1, ivi comprese quelle di natura igienico-sanitaria.

6. Se la comunicazione di cui al comma 1 comprende segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica segnalazione che viene trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio.

7. Il soggetto che presenta la comunicazione di cui al comma 1 può eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese nelle seguenti ipotesi alternative:

a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

8. L'attività edilizia libera asseverata è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori comunicata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova comunicazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. In ogni caso, entro il periodo di efficacia, l'interessato può comunicare al Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori unitamente a una dichiarazione del progettista o di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la comunicazione di cui al comma 1, nonché a una copia della documentazione di aggiornamento catastale e delle certificazioni degli impianti tecnologici nei casi previsti.

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39**(Interventi di recupero dei sottotetti esistenti)**

1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso. **Fuori dai casi di cui al comma 1 bis**, gli interventi di cui al presente comma non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e devono comunque rispettare un'altezza minima di 1,30 metri e un'altezza media di 1,90 metri, fatte salve le più estensive previsioni per le zone montane. In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni tipologico-architettoniche degli strumenti urbanistici vigenti e le preventive autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per gli interventi eseguiti su immobili vincolati.

1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari, nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, se viene assicurato il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985 e successive modifiche.

2. Al di fuori delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, gli interventi di recupero del sottotetto di edifici esistenti sono ammessi in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono innalzamento e/o modifica della copertura e apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, e successive modifiche. Tali interventi possono comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso gli standard urbanistici necessari dall'aumento delle unità immobiliari conseguenti agli interventi di cui al presente articolo, se non reperibili o inadeguati all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29 bis.

4. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo su immobili vincolati in base alla legge o allo strumento urbanistico possono comportare la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40
(Variazioni essenziali)

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

- a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard;
- b) aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato;
- c) aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia compreso in quello assentito;
- d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a segnalazione certificata di inizio attività a intervento soggetto a permesso di costruire;
- e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

1 bis. Per il patrimonio edilizio esistente **al 31 marzo 2003** costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

- a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;
- b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;
- c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;
- d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, nonché le opere realizzabili ai sensi dell'articolo 16.

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 4, commi da 10 a 12, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Finalità 3 - Gestione del territorio)

- Omissis -

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal miglioramento del servizio dei collegamenti ferroviari passeggeri di lunga percorrenza tra le città di Trieste e Udine e le città di Milano e Roma **e su altri collegamenti individuati dalla Giunta regionale**, nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali.

11. Le modalità del miglioramento del servizio sono definite in apposita convenzione fra la Regione e i vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.2.5036 e al capitolo 3819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

- Omissis -

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Piano regolatore portuale)

1. La formazione del Piano regolatore portuale avviene in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme interne di recepimento.

2. Il progetto di Piano regolatore portuale è predisposto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

3. Il Piano regolatore portuale è costituito da:

a) una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella pianificazione

delle aree portuali;

b) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale, nonché per assicurare una chiara e univoca interpretazione dei contenuti, delle norme e delle procedure; per le rappresentazioni possono essere utilizzate tecnologie informatiche;

c) la definizione dei tempi di attuazione, con la descrizione sommaria delle opere e attrezzature previste e dei relativi elementi di costo;

d) le norme di attuazione del Piano.

4. Il Piano regolatore portuale è predisposto d'intesa con il Comune nel cui territorio si sviluppa l'ambito portuale, e, per i fini della sicurezza della navigazione e dei servizi tecnico-nautici, con l'Autorità marittima, ed è adottato dalla Giunta regionale. Il Piano adottato è trasmesso per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Dopo l'adozione copia del Piano è depositata presso gli uffici della Direzione centrale competente e l'avviso di deposito è contestualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per consentire a chiunque ne abbia interesse la presentazione di opposizioni e osservazioni entro i venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.

5. Il Piano regolatore portuale, eventualmente modificato in accoglimento delle opposizioni, osservazioni e pareri pervenuti, è approvato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

6. Il Piano regolatore portuale di Monfalcone, come approvato in via preliminare, è sottoposto altresì al parere dell'organo tecnico statale individuato nell'intesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.

7. Le previsioni del Piano regolatore portuale si armonizzano con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e non possono con queste contrastare. Qualora si rilevi contrasto la Regione promuove l'armonizzazione indicando le opportune modifiche. L'armonizzazione del Piano regolatore portuale è prioritariamente promossa nell'ambito di apposita conferenza di pianificazione indetta dalla Regione, mediante intesa fra tutti gli enti titolari di potestà pianificatoria nell'ambito territorialmente interessato, ovvero mediante accordo di programma, ai sensi della normativa regionale.

8. Il Piano regolatore portuale è attuato sulla base di un programma triennale aggiornato annualmente. La programmazione delle opere di grande infrastrutturazione nel Porto di Monfalcone è sottoposta al parere dell'organo tecnico statale individuato dall'intesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.

9. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle varianti al Piano regolatore portuale, fatta salva la procedura di cui al comma 9 bis.

9 bis. Ove le modifiche proposte non alterino in modo sostanziale la struttura del Piano regolatore portuale, in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, queste costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Gli adeguamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. **Resta fermo quanto disposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

10. Alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti sono assoggettate tutte le aree ricomprese nell'ambito portuale, incluse quelle private.

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 4, commi da 11 a 12, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Finalità 3 - Gestione del territorio)

- Omissis -

11. Al fine di assicurare il miglioramento qualitativo delle stazioni ferroviarie localizzate in Friuli Venezia Giulia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno con conseguente miglioramento dell'attrattività dei servizi ferroviari ivi afferenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti Locali a sostegno di impegni conseguenti alla stipula di convenzioni con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l'uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di parte di esse per finalità sociali e altre proprie dei loro compiti d'istituto.

11 bis. Gli interventi da attuare riguardano:

- a) miglioramento all'accessibilità agli spazi di stazione;
- b) riqualificazione funzionale dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione per un loro utilizzo per finalità sociali e altre proprie dei compiti d'istituto degli enti locali;
- c) miglioramento degli spazi di attesa interni ed esterni;
- d) miglioramento delle strutture informative ai viaggiatori;
- e) miglioramento dell'intermodalità e dell'accessibilità bici/treno;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione.

11 ter. La spesa massima ammissibile a finanziamento per interventi su ogni stazione ferroviaria è pari a 120.000 euro.

11 quater. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi di cui al comma 11, sono disciplinati dal bando, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie.

11 quinquies. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

11 sexies. Le risorse concesse agli Enti locali ai sensi del comma 11 possono essere utilizzate dagli stessi in alternativa, previa autorizzazione della Regione, anche per la stipula di convenzioni con società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per interventi diretti sulle stazioni o aree esterne, per le medesime finalità.

12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 400.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3804 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Finanziamento di un progetto pilota per la riqualificazione di stazioni ferroviarie del Friuli Venezia Giulia".

- Omissis -

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Particolari misure di sostegno)

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica.

2. Per sostenere la realizzazione di progetti socio-assistenziali **e per favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella regione Friuli Venezia Giulia degli appartenenti alle forze dell'ordine**, i regolamenti di cui all'articolo 12 possono, altresì, prevedere la messa a disposizione di alloggi in locazione anche in deroga a eventuali graduatorie **e requisiti** in percentuale non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili.

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 1/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30
(*Obblighi dei beneficiari*)

1. Le persone fisiche beneficiarie degli incentivi di cui alla Sezione II del presente capo hanno l'obbligo di richiedere al Comune la residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento entro il termine stabilito nei regolamenti di attuazione.
2. Nel caso di incentivi finalizzati alla proprietà della prima casa i beneficiari sono obbligati, altresì, a risiedere anagraficamente nell'alloggio oggetto dell'incentivo, non locarlo, né alienarlo per un periodo di almeno cinque anni.
3. Nel caso di incentivi di spesa in conto capitale destinati alla locazione gli operatori attuatori sono obbligati a mantenere la destinazione locativa degli alloggi per un periodo di almeno cinque anni o diversa altra durata stabilita dai regolamenti di attuazione. Per il medesimo periodo di vincolo le persone fisiche beneficiarie sono obbligate a risiedere anagraficamente nell'alloggio e a non sublocarlo.
4. I regolamenti di attuazione delle singole azioni possono prevedere periodi di durata diversa.
5. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e della durata di cui al comma 2 per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.
6. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio **o dell'unione civile**, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.
- 6 bis. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di non alienazione dell'alloggio, l'alienazione da parte del beneficiario della propria quota di proprietà al coniuge o al convivente more uxorio o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio, qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio o dell'unione civile, a condizione che l'alienazione intervenga nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi.**
7. I componenti il nucleo familiare dei beneficiari sono responsabili in solido con il beneficiario in caso di inadempimenti riferiti agli strumenti agevolativi.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 5, commi da 7 a 8, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(*Trasporti e diritto alla mobilità*)

- Omissis -

7. Al fine di poter recuperare e valorizzare la documentazione relativa alle opere di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976 nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Direzione centrale competente in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate provvede alla individuazione e ricognizione della suddetta documentazione giacente presso gli archivi regionali, assicurandone la consultazione per finalità di studio e ricerca.

7 bis. Per le finalità di cui al comma 7 è istituito un apposito Comitato, quale organo consultivo e con funzioni propositive a supporto della Direzione centrale competente in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate.

7 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica per la durata della legislatura.

7 quater. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale competente, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate, o suo delegato;

c) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile;

d) il Direttore centrale della protezione civile della Regione;

d bis) (ABROGATA)

d ter) (ABROGATA)

e) tre rappresentanti designati dall'Associazione dei consiglieri del Friuli Venezia Giulia;

f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli Venezia Giulia;

g) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli ingegneri del Friuli Venezia Giulia;

- h) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli architetti del Friuli Venezia Giulia;
- i) un rappresentante designato dal comitato regionale dei collegi dei geometri e geometri laureati del Friuli Venezia Giulia;
- j) un rappresentante designato **dall'ordine** dei periti industriali **[e dei periti industriali laureati]** delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
- k) un rappresentante designato dall'ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia;
- l) due rappresentanti designati dall'Università degli studi di Udine;
- m) almeno un rappresentante della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia.

7 quinquies. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate.

7 sexies. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.

- Omissis -

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Esercizio delle funzioni da parte degli EDR)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dagli EDR a decorrere dall'1 gennaio 2022, a eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), le quali rimangono delegate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA la quale le svolge secondo criteri e modalità da definirsi con convenzione tra la società medesima e la Regione.

1 bis. Gli EDR assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sulla base di una programmazione annuale o pluriennale, predisposta tenendo conto dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e valutando le esigenze manifestate dagli Enti locali interessati.

1 ter. I programmi di cui al comma 1 bis sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo

1 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari di adeguamento e integrazione della rete gestita dagli EDR, approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 23/2007.

2. In sede di prima attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ai fini di assicurare la necessaria continuità dei servizi, gli EDR possono stipulare apposite convenzioni con la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA per lo svolgimento delle funzioni di competenza di cui al comma 1.

2 bis. Nelle more dell'istituzione degli enti locali di area vasta, l'uso della sede stradale e delle sue pertinenze lungo la viabilità di competenza degli Enti di decentramento regionale è disciplinato con regolamento regionale.

2 ter. Nelle more dell'istituzione degli enti locali di area vasta, la pubblicità lungo, in prossimità o in vista della viabilità di competenza degli Enti di decentramento regionale è disciplinata con regolamento regionale.

Nota all'articolo 68

- Il testo dell'articolo 5, commi da 89 a 93, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni del territorio regionale per lo svolgimento delle attività necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1 luglio 2022, n. 204 (Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti), relativi ai ponti della viabilità comunale, fino alla determinazione della Classe di Attenzione complessiva, come previsto dal "Livello 2 - Analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale", descritto nelle Linee guida di cui all'Allegato A del medesimo decreto.

90. Con decreto del Direttore competente sono stabiliti i termini, le modalità di erogazione del contributo

e di rendicontazione della spesa. Il contributo è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal servizio competente, con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

91. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 90 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredate della relazione descrittiva e della spesa prevista.

92. Ai fini dell'acquisizione dei servizi di cui al comma 89 i Comuni si possono avvalere della rete delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

93. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

- Omissis -

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'articolo 5, commi 24 e 25, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

24. La disposizione dell'articolo 13, comma 6 bis, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, trova applicazione nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia **[sino al 31 dicembre 2024]**.

25. Con decreto del Presidente della Regione sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 24 e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso il Servizio motorizzazione civile regionale.

- Omissis -

Nota all'articolo 70

- Il testo dell'articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), contributi ai Comuni montani per consentire la copertura del quadro economico dei progetti relativi a interventi urgenti di messa in sicurezza di ponti e viadotti, connessi al superamento di criticità derivanti da situazioni di dissesto idrogeologico, che necessitano di ulteriori risorse per la realizzazione di opere provvisorie di viabilità alternativa.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro **il 30 settembre di ogni annualità**, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.

- Omissis -

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 5, commi da 12 a 17 e da 46 a 52, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

12. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), **con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione** del Ramo Amministrazione Agevolazioni Casa, la gestione del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito Fondo, di cui all'articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è affidata a FVG PLUS SpA.

13. Le disponibilità residue del Fondo, giacenti presso BCC Financing S.p.A. alla data di cui al comma 12, sono trasferite a FVG PLUS SpA su apposito conto fruttifero intestato al Fondo.

14. FVG PLUS SpA è autorizzata a subentrare a BCC Financing S.p.A. nelle convenzioni già stipulate tra la stessa e le banche convenzionate per l'operatività del Fondo. Con deliberazione della Giunta regionale, e in osservanza delle prescrizioni di cui al relativo regolamento attuativo vigente alla data di acquisizione di cui al comma 12, saranno definite le modalità di gestione per il funzionamento del Fondo.

15. Ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), FVG PLUS SpA trasmette entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di politiche abitative il Rendiconto annuale della gestione del Fondo.

16. Nell'ambito della gestione del Fondo, FVG PLUS SpA esercita anche le attività di controllo e verifica inerenti e conseguenti alla concessione delle garanzie del Fondo, nonché l'attività stragiudiziale finalizzata al recupero dei crediti del Fondo.

17. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 4/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

- Omissis -

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle associazioni senza scopo di lucro con sede legale o locale nel territorio regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, impianti di accumulo di energia elettrica o impianti solari termici a servizio di immobili di proprietà **e sede dell'associazione stessa** situati nel territorio regionale.

47. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito di emissione di bando, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

48. I soggetti indicati al comma 46 possono presentare domanda per immobili aventi categoria catastale **B o A 10**. Ogni soggetto può presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento prevista nel bando e per lo stesso immobile è ammessa una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento.

49. Il bando di cui al comma 47 disciplina le tipologie degli interventi e l'importo dell'incentivo, le modalità, i termini, le condizioni e i requisiti per l'accesso, per la presentazione delle domande, per la presentazione della rendicontazione e l'erogazione dell'incentivo, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Capo XI della legge regionale 14/2002.

50. È disposta l'erogazione in via anticipata dell'incentivo a fronte di richiesta corredata da fidejussione

bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 14/2002. Agli incentivi di cui al comma 47 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

51. Gli incentivi di cui al comma 47 sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

52. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 689.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.

- Omissis -

Nota all'articolo 72

- Il testo dell'articolo 31, commi da 45 a 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è il seguente:

Art. 31

(Norme particolari per gli enti locali)

- Omissis -

45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del

diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati.

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.

- Omissis -

Note all'articolo 73

- Il testo dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 è il seguente:

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- Omissis -

55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale.

56. L'individuazione degli interventi di cui al comma 55, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

56.1 Ogni Ente può presentare una domanda per anno solare, nel limite degli importi massimi del finanziamento complessivo di cui al comma 56 ter, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità.

56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri inerenti alle caratteristiche dell'opera pubblica proposta, stabiliti da bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, con cui sono altresì fissati i termini per la presentazione delle domande e le misure di assegnazione dei finanziamenti.

56 bis 1. (ABROGATO)

56 bis 2. Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già

concesso. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione sono archiviate.

56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale.

56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.

56 quater. (ABROGATO)

57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3356 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 10, commi da 1 a 6 quater (abrogati dall'articolo 3, comma 104, della legge regionale 13/2024, con effetto dall'1/1/2025), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 è il seguente:

Per i suddetti commi si riporta il testo vigente antecedente l'abrogazione.

Art. 10

(Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)

- Omissis -

[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).]

[2. I finanziamenti sono concessi, nella misura massima di 100.000 euro, e fino al 100 per cento della spesa prevista, per investimenti finalizzati a:

a) realizzare lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali;

b) eseguire lavori di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà;

c) realizzare lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi.]

[3. Possono essere oggetto di finanziamento anche interventi alla cui copertura finanziaria concorrano parzialmente altre fonti di finanziamento, se compatibili.]

[4. Il finanziamento viene concesso, fino a esaurimento delle risorse stanziare, secondo le modalità di attuazione e criteri stabiliti da apposito regolamento di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).]

[5. I Comuni presentano istanza ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo le modalità e nel termine definiti dal regolamento di esecuzione.]

[6. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento di investimenti dei Comuni montani per l'anno 2012".]

[6 bis. L'Amministrazione regionale provvede alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), a integrazione delle risorse regionali stanziare per le medesime finalità.]

[6 ter. Le risorse del comma 6 bis sono utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dai Comuni ai sensi del comma 5 nell'ordine in cui le stesse sono collocate nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012 fino ad un importo massimo di 150.000 euro per Comune.]

[6 quater. Le modifiche progettuali e in corso d'opera ai progetti finanziati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non sono soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, a eccezione delle varianti che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 6 ter.]

- Omissis -

Nota all'articolo 75

- Il testo dell'articolo 1, comma 1, comma 2, lett. c), commi 2 quinquies e 2 sexies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 è il seguente:

Art. 1.

(Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. È approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue:

- Omissis -

c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;5

2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;

5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;

7. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

8. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;

9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;

10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

11. Elettificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

- Omissis -

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità della popolazione residente;
- b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;
- c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;
- d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.

- Omissis -

Nota all'articolo 77

- Il testo dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da:

1) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;

2) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o che, nel caso degli incentivi disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont), abbiano tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche anche in maniera non esclusiva o prevalente;

3) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

4) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;

b) i progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

22 bis. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione

di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal comma 22, lettera a), numeri 2) e 3), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.

23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nei seguenti importi minimi:

- a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
- b) 3.000 euro per le piccole imprese;
- c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.

24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.

25. (ABROGATO)

26. Ai soggetti di cui al comma 22 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 29, nelle seguenti misure:

- a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera a);
- b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera b).

27. I contributi di cui al comma 21 sono concessi con procedimento automatico ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

29. Con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare:

0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 22 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale e del valore economico complessivo degli interventi stessi;

- a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;
- c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;

e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 28.

30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede con convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.

31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

- Omissis -

Nota all'articolo 78

- Il testo dell'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

69. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. I contributi di cui al comma 69 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 69, promossi da:

a) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;

b) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;

c) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;

d) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

71. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva prevista dal comma 70, lettere b) e c), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.

72. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 70 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese, di 5.000 euro per le micro e piccole imprese e di 2.000 euro per le persone fisiche.

73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 70.

74. (ABROGATO)

75. Ai soggetti di cui al comma 70 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 78, nella misura del 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 70.

76. I contributi di cui al comma 69 sono concessi con procedimento automatico ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

77. Il regolamento di cui al comma 78 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 70, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

78. Con regolamento regionale, approvato sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati, in particolare:

0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 70 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia di sport e del valore economico complessivo degli interventi stessi;

a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;

e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale

di cui al comma 77.

79. Per le finalità di cui al comma 69 l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.

80. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.

- Omissis -

Nota all'articolo 79

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 è il seguente:

Art. 25

(Costituzione dei sistemi bibliotecari)

1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, provvede a:

a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;

b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b);

c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari.

2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).

3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), nonché la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23 e sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, viene approvato il progetto.

4. Il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo approvato ai sensi del comma 3.

4 bis. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4, gli enti gestori delle biblioteche già appartenenti

al sistema possono stipulare nuove convenzioni a condizione che la biblioteca centro sistema rimanga la stessa, che permangano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento previsto dall'articolo 39, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., e che la nuova convenzione sia redatta sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).

4 ter. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nuova convenzione, alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 4 bis.

4 quater. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4 ter, il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui è stata completata la sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate.

4 quinquies. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari.

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Valorizzazione del Consorzio Culturale del Monfalconese nel settore bibliotecario)

1. La Regione riconosce e valorizza l'efficace ruolo di coordinamento ininterrottamente svolto, per oltre trent'anni, dal Consorzio Culturale del Monfalconese quale ente gestore responsabile del funzionamento di uno dei primi sistemi bibliotecari sorti nel Friuli Venezia Giulia, sviluppatosi su una vasta area del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Biblioteca del Consorzio Culturale del Monfalconese può essere individuata come biblioteca centro sistema, in deroga al requisito di biblioteca di ente locale di cui all'articolo 23 della legge regionale 23/2015.

Nota all'articolo 81

- Il testo dell'articolo 6, commi da 167 a 169 e commi da 194 a 197, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

167. Al fine di garantire la preparazione e la conseguente partecipazione degli atleti del Friuli Venezia

Giulia ai Campionati **[mondiali ed]** europei di reining 2025, classe giovani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2025 alla Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) del Friuli Venezia Giulia **per il sostegno delle attività di allenamento, delle trasferte e della partecipazione alla competizione sportiva.**

168. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 167 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su apposito modello, alla Direzione centrale cultura e sport, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

169. Per le finalità di cui al comma 167 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.

- Omissis -

194. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Commissione locale Friuli (ANAC - Coloc Friuli), un contributo straordinario per l'adeguamento del Centro ippico militare di Palmanova, sede nel 2025 del concorso internazionale di completo, e della struttura a Villa Opicina che ospiterà nel corso del 2025 un concorso ippico in occasione della festa del Corpo "Piemonte Cavalleria".

195. Per le finalità di cui al comma 194 l'ANAC - Coloc Friuli presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 aprile 2025, domanda di contributo corredata di un preventivo delle spese per l'acquisto di attrezzature e materiali necessari all'allestimento delle sedi di cui al comma 194.

196. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione, nonché i termini di inizio e fine lavori.

196 bis. Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.

197. Per le finalità di cui al comma 194 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.

- Omissis -

Nota all'articolo 82

- Il testo dell'articolo 6, commi da 54 a 57, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile ai Comuni della Regione, **nonché agli Enti ai quali è riconosciuta la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico, audiovisivo e fotografico del Friuli Venezia Giulia o comunque di interesse regionale** e alle Istituzioni museali private e pubbliche operanti nel territorio regionale, con l'esclusione dei musei statali, che siano proprietari di collezioni museali conservate nel territorio regionale ovvero che sulle collezioni stesse abbiano un titolo che ne dia la disponibilità per finalità di ricerca, conservazione o esposizione:

a) per la catalogazione delle collezioni medesime con l'obbligo di inserire le schede di catalogazione nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC;

b) per il riversamento di schede di catalogazione già esistenti nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC che utilizza i tracciati dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione - ICCD;

c) per l'aggiornamento delle schede di catalogazione già presenti nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC.

55. Per le finalità previste dal comma 54, con bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, vengono definiti l'ammontare massimo del contributo concedibile e le modalità di erogazione del medesimo, i criteri di redazione delle schede di catalogazione, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione.

56. I contributi di cui al comma 54 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 54, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

57. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.

- Omissis -

Nota all'articolo 83

- Il testo dell'articolo 6, commi da 50 a 54, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile alle Biblioteche civiche **e universitarie** della Regione per interventi di ordinamento, inventariazione e digitalizzazione del proprio patrimonio documentario, e alle Biblioteche statali site sul territorio regionale, che gestiscono il servizio di biblioteca civica in regime di convenzione con un Comune, per il patrimonio bibliotecario della biblioteca civica stessa.

51. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. Il Servizio competente in materia di beni culturali svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 50, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

52. La spesa relativa ai contributi è rendicontata, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato.

53. Per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 50, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

54. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.

- Omissis -

Note all'articolo 84

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 è il seguente:

Art. 4

(Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali)

1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione Aquileia in conformità delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1.

1 bis. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale nonché al Fondo di dotazione previsto per il finanziamento delle attività statutarie.

1 ter. I mobili e le attrezzature d'ufficio forniti dalla Regione in sede di primo insediamento della Fondazione, sono trasferiti definitivamente, a titolo gratuito, in proprietà alla Fondazione medesima.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 è il seguente:

Art. 3

(Competenze dell'Ente)

1. L'Ente provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a):

a) a effettuare la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio;

b) a esercitare le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975;

c) a svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale;

d) a svolgere attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore;

e) alla gestione, all'incremento e alla valorizzazione dell'Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale (AMMER) con sede a Villa Manin;

f) a effettuare e coordinare, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali;

g) a effettuare, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

2. L'Ente, altresì, provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c):

a) alla gestione e valorizzazione del compendio di Villa Manin e del suo parco e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3, anche attraverso l'integrazione con il polo museale del Friuli Venezia Giulia;

b) alla valorizzazione delle collezioni nella propria disponibilità;

c) allo sviluppo dell'attività espositiva nei beni culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui alla lettera a);

d) alla promozione e all'ospitalità di residenze culturali;

e) alla promozione o partecipazione diretta a iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica regionale;

f) alla promozione delle relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento storico culturale.

2 bis. L'Ente provvede, altresì, alla valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e dei parchi e giardini storici di propria competenza.

3. L'Ente promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia.

4. Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e privati regolate da apposita convenzione.

Nota all'articolo 85

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Norme in materia di GECT GO)

1. Nell'ambito delle **iniziative di avvicinamento, realizzazione e valorizzazione di GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025**, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attività culturali connessi alla programmazione dell'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, nonché per il funzionamento in relazione all'evento medesimo **e per la realizzazione di iniziative e di interventi strategici finalizzati a consolidare gli obiettivi di sviluppo di GO! 2025 e a rafforzare il capitale e l'attrattività culturale di tutto il territorio regionale.**

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di finanziamento corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare con il relativo preventivo di spesa e l'elenco delle spese di funzionamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

Nota all'articolo 86

- Il testo dell'articolo 6, commi da 15 a 22, della legge regionale 13/2024, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

15. L'Amministrazione regionale sostiene, anche per l'anno 2025, i musei individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei musei medesimi.

16. Le risorse stanziare per l'anno 2025 per la concessione dei contributi a sostegno dei musei vengono ripartite tra i musei di cui al comma 15 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.

17. Per le finalità di cui al comma 15 i musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2025 e di un prospetto delle relative spese.

18. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

19. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso.

20. Sono ammissibili le spese correnti generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2025 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei musei sostenute per:

- a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
- b) i lavori di catalogazione e di ordinamento;
- c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
- d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

- e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
- f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
- g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
- h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
- i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
- j) la retribuzione lorda del personale interno al museo per un importo non superiore alla somma delle spese indicate alle lettere da a) a i).

21. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

22. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.

- Omissis -

Note all'articolo 87

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e **i teatri delle Città di rilevante interesse culturale**, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per **i teatri delle Città di rilevante interesse culturale** dal decreto ministeriale FUS.

3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i

requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

3.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i **teatri delle Città di rilevante interesse culturale** di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande **[, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2,]** sono scaduti.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.

2.1.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e **teatri delle Città di rilevante interesse culturale** e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande **[, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3,]** sono scaduti.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.

2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Circuitazione opere liriche)

1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte preferibilmente dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. **[Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.]**

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Interventi della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:

a) manifestazioni e festival cinematografici;

b) progetti locali di manifestazioni e festival cinematografici.

7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

7 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i

compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:

- a) manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- b) nuove produzioni nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- c) progetti locali di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare.

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) (ABROGATA)

c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i

compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

8. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

8 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 8 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:

- a) divulgazione umanistica;
- b) divulgazione scientifica;
- c) progetti locali di divulgazione umanistica e scientifica.

- Il testo dell'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29 bis

(Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali)

1. Per la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché 30 bis, comma 2, e con i soggetti disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 28 e 31, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori **o integrativi** rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.

Nota all'articolo 88

- Il testo dell'articolo 128 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3, è il seguente:

Art. 128

(Scorrimento della graduatoria relativa al bando Primis Plus)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite la Società Filologica Friulana, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili presentati a valere sul bando per interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia attraverso la lingua e la cultura friulana, pubblicato il 15 dicembre 2023 e finanziato nell'ambito del progetto europeo Primis Plus.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto alla Società Filologia Friulana un rimborso forfettario nella misura massima di 9.000 euro.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società Filologica Friulana presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura istanza di finanziamento.

4. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del finanziamento concesso e sono stabiliti termini e modalità di presentazione del rendiconto e di erogazione del saldo.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Nota all'articolo 89

- Il testo dell'articolo 6, commi da 137 a 143, della legge regionale 16/2023 è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima di 400.000 euro finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o all'ampliamento di impianti già esistenti, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia che, in alternativa:

- a) siano proprietarie di impianti sportivi;
- b) dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma su impianti sportivi di proprietà pubblica;
- c) siano titolari di un diritto di superficie su un'area di proprietà pubblica.

138. Ai fini del comma 137 il soggetto richiedente deve:

- a) prevedere un cofinanziamento dell'intervento pari ad almeno il 50 per cento del quadro economico;
- b) accendere un prestito bancario a tasso fisso e ammortamento almeno decennale per una quota non inferiore al 40 per cento del quadro economico.

139. Ai fini della concessione del contributo i soggetti di cui al comma 137 presentano, dall'1 marzo al 31 ottobre al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della dichiarazione del soggetto mutuante attestante la volontà di concedere il prestito di cui al comma 138, lettera b).

140. Sono ammissibili a contributo le spese di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, con l'esclusione degli oneri per la stipula del contratto di mutuo e per l'acquisizione di aree e di immobili.

141. I contributi sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

142. L'erogazione del contributo è subordinata alla trasmissione al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva del contratto inerente il finanziamento di cui al comma 138, lettera b).

143. Per le finalità di cui al comma 137 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) -

Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 173.

- Omissis -

Nota all'articolo 90

- Il testo dell'articolo 6, commi da 1 a 2, della legge regionale 29 marzo 2003, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori dell'istruzione, della cultura e dello sport)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'iniziativa pilota avviata dall'Istituto d'istruzione superiore "I. Bachmann" di Tarvisio, per l'introduzione nel proprio corso di studi liceali di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali realizzato con il supporto della Federazione italiana degli sport invernali, la Regione concorre, d'intesa con la Provincia di Udine e con il Comune di Tarvisio, al sostegno degli oneri finanziari relativi alla gestione delle attività di formazione e addestramento nelle discipline sportive e alla organizzazione dei servizi convittuali annessi, mediante la concessione all'istituto stesso di uno speciale contributo annuale.

1 bis. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.1.42.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5113 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Omissis -

Nota all'articolo 91

- Il testo dell'articolo 36 quinquies della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36 quinquies

(Promozione attività musicale nelle scuole)

1. Al fine di sostenere e rafforzare le iniziative volte alla promozione dell'attività musicale nelle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg e di USCI Fvg, contributi alle bande musicali e ai cori del Friuli Venezia Giulia per lo

svolgimento di corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie del sistema scolastico regionale, in convenzione o accordo con i singoli istituti scolastici.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuato il riparto delle risorse da assegnare ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg.

3. ANBIMA Fvg e USCI Fvg effettuano il riparto delle risorse assegnate a favore delle bande musicali e dei cori del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

4. Il contributo è richiesto dalla singola banda musicale o dal singolo coro ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg entro il 31 ottobre di ogni anno.

5. Il riparto è effettuato da ANBIMA Fvg e da USCI Fvg entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna banda musicale e a ciascun coro.

6. A ciascuna banda musicale o coro è concesso un contributo nella misura massima di 3.000 euro. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.

7. Fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di riparto e di rendicontazione.

8. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo e materiale didattico, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze.

9. I contributi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.

10. **Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dai beneficiari, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.** ANBIMA Fvg e USCI Fvg rendicontano le spese sostenute dalle bande musicali e dai cori secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.

Nota all'articolo 92

- Il testo dell'articolo 6, commi da 10 a 12, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Istruzione, cultura e sport)

- Omissis -

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori degli istituti psico-pedagogici Villa Santa Maria della Pace di Medea e Villa Santa Maria dei Colli di Fraelacco un contributo di pari importo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti delle risorse stanziare a bilancio. Il predetto contributo è cumulabile con i contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata al Servizio regionale competente in materia di istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno. **Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dai beneficiari, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.**

12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 200.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007 - 2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6144 del documento allegato tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Omissis -

Nota all'articolo 93

- Il testo dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21 bis

(Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente al Comune di San Pietro al Natisone un contributo speciale per la copertura dei maggiori oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese di manutenzione e gestione ordinaria, ivi comprese le spese per l'attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica e per l'adeguamento e allestimento di locali della sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. L'importo del contributo per ciascun esercizio è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.

1 bis. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

Nota all'articolo 94

- Il testo dell'articolo 7, commi dal 79 all'81, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere **alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli** un contributo a sostegno dell'attività di insegnamento dell'arte calligrafica antica e della scrittura amanuense. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

81. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

- Omissis -

Nota all'articolo 95

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 è il seguente:

Art. 16

(Esami finali)

1. Tutte le azioni formative di cui alla presente sezione si concludono con degli esami finali funzionali all'accertamento delle competenze acquisite attraverso gli interventi realizzati.

2. Con regolamento regionale sono definite, nel rispetto della normativa statale, la composizione e la costituzione delle commissioni d'esame, l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza, le modalità di ammissione agli esami, le modalità di svolgimento degli stessi e la tipologia di attestazione rilasciata.

Nota all'articolo 96

- Il testo dell'articolo 7, commi dal 42 al 45, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "La nostra famiglia" delle sedi di Pasian di Prato e di San Vito al Tagliamento un contributo annuo da destinare alle attività educative e di funzionamento di classi ordinarie, quali sezioni staccate di istituti scolastici per minori in situazione di grave disabilità fisica, psicofisica o sensoriale, che siano in cura e in riabilitazione presso il presidio sanitario. La predetta sovvenzione è cumulabile con gli altri contributi previsti dalle vigenti norme di settore riguardanti l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.

43. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dall'Associazione per la fornitura dei locali e la manutenzione ordinaria dei medesimi, per tutti i servizi necessari alla gestione ordinaria per il buon funzionamento della scuola, per l'integrazione tra percorso riabilitativo e percorso scolastico, per la messa a disposizione del servizio medico-psico-pedagogico per la costruzione/realizzazione del progetto educativo e riabilitativo di ogni singolo alunno e per tutti i necessari raccordi con le competenti istituzioni scolastiche di provenienza degli alunni.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno. In sede di prima applicazione la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. **Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.** Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento del contributo.

45. Per le finalità previste al comma 42 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

- Omissis -

Nota all'articolo 97

- Il testo dell'articolo 7, commi dal 22 al 24, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un contributo per la copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei servizi complementari alla frequenza scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa nei plessi con lingua di insegnamento italiana siti sul territorio comunale.

23. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il termine del 28 febbraio di ogni anno. **Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.**

24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

- Omissis -

Nota all'articolo 98

- Il testo dell'articolo 7, commi da 17 a 20, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Fondazioni ITS Academy, accreditate ad operare in Friuli Venezia Giulia, al fine di erogare le borse di studio agli studenti iscritti al secondo anno del biennio 2023-2025 e al primo anno del biennio 2024-2026 dei percorsi di Istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, e aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati dal decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del merito 14 marzo 2024, n. 318 (Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio).

18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata dell'indicazione del numero degli studenti idonei e del relativo importo totale.

19. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 27.

- Omissis -

Nota all'articolo 99

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 *(Funzioni della Regione)*

1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:

a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego;

b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;

b bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;

c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

d) le altre funzioni delegate dallo Stato con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in particolare:

1) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentatività;

2) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;

3) (ABROGATO)

4) **la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista);**

5) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;

6) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;

7) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile, l'attestazione della loro autenticità e il deposito;

8) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);

9) gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

10) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura medesima;

11) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;

12) la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;

e) le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici servizi di orientamento;

f) ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.

Nota all'articolo 100

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5*(Commissione regionale per il lavoro)*

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.

2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all'articolo 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.

2 bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all'ambito residuale dell'istituto relativo alle pubbliche amministrazioni.

3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;

b) (ABROGATA)

c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

d bis) un rappresentante delle libere professioni designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle professioni e dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previste rispettivamente agli articoli 2 e 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

e) la Consiglieria o il Consigliere regionale di parità;

f) due rappresentanti della **Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia);**

g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);

h) un rappresentante designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia.

4. Le organizzazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), designano per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.

5. La Commissione regionale elegge al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. La Commissione regionale si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Commissione regionale può essere articolata in sottocommissioni.

7. Le riunioni della Commissione regionale sono valide indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Alle sedute della Commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, e il Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa di cui al capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), o un suo delegato. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 2 bis alle sedute partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della pubblica amministrazione che presenta il progetto formativo, ai fini della sua illustrazione alla Commissione. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale avviene a titolo gratuito.

Nota all'articolo 101

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità)

1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto **dalla legge regionale 16/2022**, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, tenendo conto delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni delle persone con disabilità;

b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;

c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.

3. Gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, sono realizzati in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo del terzo settore.

3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce:

a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;

c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;

e) con regolamento regionale, le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999;

f) con regolamento regionale, i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

g) (ABROGATA)

h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;

i) ogni altro atto programmatico o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999, per quanto di competenza regionale.

Nota all'articolo 102

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 18/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38
(Servizi del collocamento mirato)

1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/1999, provvedono:

a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa **di cui all'articolo 19 della legge regionale 16/2022** ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attività;

b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalità di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);

c) alla diffusione delle opportunità previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualità innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.

Nota all'articolo 103

- L'articolo 44 della legge regionale 18/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44
(Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)

1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei **centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista**, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, **o un funzionario** suo delegato,

con funzioni di presidente;

b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti **a quella di centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.**

1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.

Nota all'articolo 104

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 (Gruppo di lavoro tecnico)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.

2. Il Gruppo di lavoro, anche sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per il lavoro, svolge le seguenti funzioni:

a) offre supporto tecnico per l'elaborazione di criteri di accreditamento e di linee guida per l'attività dei Punti di Ascolto, prestando altresì assistenza nell'ambito dei rapporti con le altre strutture pubbliche che hanno competenza in materia;

b) esprime parere sulle richieste di accreditamento e sul mantenimento dei requisiti dei Punti di Ascolto;

c) esamina e valuta le richieste di attivazione e l'attività svolta dai Punti di Ascolto, anche ai fini dell'ammissione al finanziamento regionale di cui all'articolo 6;

d) promuove studi, programmi di formazione e campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche e alla tutela dell'integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito da:

a) il direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;

c) la Consigliera regionale di parità;

d) un rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nominato previa intesa con l'ente stesso;

e) un medico, uno psicologo esperto in materia di lavoro e un avvocato giuslavorista individuati dall'Amministrazione regionale nell'ambito dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali.

4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza omnicomprendente, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.

7. Il Gruppo di lavoro rimane in carica per **cinque anni**, a decorrere dal decreto di nomina. Nelle more del completamento delle procedure di rinnovo dei componenti, il Gruppo di lavoro continua a svolgere le sue funzioni fino all'emanazione del decreto di nomina e comunque per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza.

Nota all'articolo 105

- Il testo dell'articolo 7, commi da 12 a 17, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

12. Al fine di supportare gli Enti di formazione professionale accreditati ovvero accreditandi nella ottimale predisposizione delle proprie istanze, si prevede un periodo transitorio, che termina alla data del decreto del Direttore centrale di accertamento dell'avvenuta disponibilità on line del nuovo applicativo di accreditamento fornito da Insiel S.p.A..

13. Gli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accREDITAMENTO delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), conservano l'accREDITAMENTO, provvisorio o definitivo, sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione dell'iter istruttorio di riaccREDITAMENTO ai sensi del decreto del Presidente della

Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)), procedibile dalla data di cui al comma 12 e fino al compimento del quindicesimo mese dalla data fissata al medesimo comma 12.

14. Gli accreditamenti di cui al comma 13 permangono a condizione che l'Ente di formazione mantenga i requisiti di accreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.

15. Fino alla conclusione dell'iter istruttorio di riaccreditamento ai sensi del comma 13, agli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005 si applica la disciplina degli aggiornamenti, revoche o decadenze di cui al medesimo decreto.

16. Nel periodo transitorio di cui al comma 12 gli Enti di formazione non già accreditati alla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di accreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.

17. In relazione alla macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) tutti gli ambienti oggetto di accreditamento devono essere posseduti dagli enti a titolo esclusivo, fatta salva la previsione di cui all'allegato 6, capoverso 10, del decreto del Presidente della Regione n. 040 del 2023.

- Omissis -

Nota all'articolo 106

- Il testo dell'articolo 7, commi da 36 a 38 e commi da 89 a 91, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Fondazione Attilio Maseri, per fornitura di arredi e interventi di adeguamento strutturale di Villa Florio Maseri sita in località Persereano in Comune di Pavia di Udine al fine di creare locali, strutture e infrastrutture adeguati alle esigenze più avanzate di attività di alta formazione per giovani studenti e ricercatori.

37. La domanda per il finanziamento straordinario è presentata dalla Fondazione Attilio Maseri alla Direzione centrale competente in materia di ricerca ed alta formazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva degli interventi da realizzare con il finanziamento. **Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo**

concesso.

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 280.000 euro per l'anno 2025 e di 220.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 92.

- Omissis -

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo straordinario a sostegno del progetto "L'Università di Udine per il futuro del Friuli" che si inserisce all'interno delle attività di Cantiere Friuli, per attività di studio funzionali ad una pianificazione strategica per le istituzioni e i vari portatori di interesse, riguardanti tematiche di attualità che rappresentano importanti sfide che il territorio regionale si troverà ad affrontare nel breve e medio periodo.

90. Per le finalità di cui al comma 89, l'Università degli Studi di Udine presenta apposita domanda di contributo al Servizio competente in materia di università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa dell'intervento da realizzare. **Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.**

91. Per la finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 60.000 euro, per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.

- Omissis -

Nota all'articolo 107

- Il testo dell'articolo 7, commi da 67 a 69, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

67. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10, tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, anche tenendo conto

della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata annualmente all'Università degli Studi di Udine e alla Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - Sissa di Trieste, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione.

67 bis. La domanda per il finanziamento di cui al comma 67 è presentata dall'Università degli Studi di Udine e dalla SISSA di Trieste alla Direzione centrale competente in materia di università entro il 31 marzo di ciascun anno. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino all'80 per cento dell'importo concesso.

68. Le risorse di cui al comma 67 sono ripartite nella misura di 200.000 euro a favore dell'Università degli Studi di Udine e nella misura di 50.000 euro a favore della Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste.

69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

- Omissis -

Nota all'articolo 108

- Il testo dell'articolo 7, commi da 17 a 20, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

- Omissis -

17. La Regione intende sostenere la realizzazione di un innovativo programma di educazione finalizzato alla preparazione di professionisti e ricercatori nell'ambito dell'high performance computing (HPC) d'interesse del settore industriale.

18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste un contributo per la realizzazione di un master internazionale in high performance computing (HPC) for science and technology.

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di università entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa e dal relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

20. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 6375 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla SISSA di Trieste per la realizzazione di un master internazionale in high performance computing (HPC) for science and technology".

- Omissis -

Nota all'articolo 109

- Il testo dell'articolo 8, commi da 49 a 52, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

- Omissis -

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TWAS - The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries di Trieste, istituto specializzato ai sensi dell'articolo 63 della Carta delle Nazioni Unite, tenuto conto dell'Accordo di Parigi dell'8 dicembre 1998 tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia stessa, contributi pluriennali a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di interventi rientranti nei programmi di attività e nei progetti di ricerca.

50. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento e per un periodo non superiore a tre anni.

51. La domanda di contributo pluriennale è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun triennio di programmazione tenuto conto delle risorse disponibili unitamente a una relazione illustrativa delle attività previste e del preventivo della spesa. **Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità.**

52. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

- Omissis -

Nota all'articolo 110

- Il testo dell'articolo 6, commi da 24 a 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n.15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Settori produttivi)

- Omissis -

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste un contributo a sostegno delle spese di funzionamento di nuove attività applicative concernenti studi e ricerche nelle scienze del mare e nella biologia marina.

25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5604 (1.1.159.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione <<Contributo all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste per le spese di funzionamento di nuove attività applicative concernenti studi e ricerche nelle scienze del mare e nella biologia marina>> e con lo stanziamento di 120.000 euro per l'anno 2005.

- Omissis -

Nota all'articolo 111

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30
Istituzioni ed attività di ricerca scientifica
(programma 2.3.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.450 milioni per l'anno 1993 e lire 1.250 milioni per l'anno 1995.

2. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

3. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/1969, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale di scienze meccaniche (CISM) di Udine un finanziamento per lo sviluppo della ricerca scientifica, per le attrezzature scientifiche e per la loro manutenzione, nonché per l'arredamento, per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale e per l'attività istituzionale.

4. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

6. Il predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

7. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

Nota all'articolo 112

- Il testo dell'articolo 7, commi da 16 a 29, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

- Omissis -

16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Friuli Innovazione Società consortile a responsabilità limitata di Udine e dal Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa di Pordenone, volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale.

17. L'intervento regionale intende favorire le sinergie operative tra i soggetti di cui al comma 16 e si realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti, tenendo conto delle rispettive competenze distintive.

17 bis. Per le finalità di cui al comma 16 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ogni operazione societaria straordinaria anche con società partecipate e controllate e a promuovere le modifiche

statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti.

18. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, a concedere contributi a favore dei soggetti di cui al medesimo comma, per la realizzazione di progetti, anche con la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno della transizione verde e della transizione digitale delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese. Ciascun progetto deve essere coerente con gli obiettivi dei documenti di programmazione strategica dell'Ente.

19. (ABROGATO)

20. I progetti possono essere congiunti e di durata pluriennale. In caso di progetti congiunti la collaborazione progettuale deve risultare da uno specifico accordo che definisca le attività in capo a ciascun soggetto, i rispettivi rapporti intercorrenti tra le parti. La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata di una relazione illustrativa del progetto contenente l'indicazione dei risultati attesi, dell'indicazione della coerenza rispetto al piano industriale o strategico di ciascun Ente, del modello di business rispetto al mercato di riferimento e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In caso di progetto congiunto la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti gestori partecipanti al progetto. La domanda deve essere corredata altresì della relazione illustrativa contenente la proposta di attività.

21 bis. (ABROGATO)

22. La Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione.

23. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento riguardanti il personale direttamente coinvolto nelle attività progettuali, **le spese per prestazione di servizi**, oltre a un rimborso in misura forfettaria non superiore al 22,5 per cento del contributo concesso a copertura delle altre spese. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è stabilito il costo orario standard del personale.

24. Nel caso di aiuti indiretti alle imprese, gli stessi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

25. Con decreto del Direttore competente in materia di ricerca da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi richiesti, ciascun contributo è ridotto in misura proporzionale e ogni singolo beneficiario assicura la quota di cofinanziamento necessaria

alla copertura di tutti i costi ammissibili del progetto. In assenza di cofinanziamento o nel caso in cui il cofinanziamento non copra l'intero costo ammissibile, i beneficiari possono rideterminare i costi del progetto, a condizione che le attività progettuali non siano modificate in maniera sostanziale. Il costo del progetto non può comunque variare in misura superiore al 20 per cento dei costi ammissibili.

26. Il decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità.

27. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione d'incentivi a soggetti pubblici. Al rendiconto è allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento con evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi.

28. La Direzione centrale competente in materia di ricerca, avvalendosi anche della relazione di cui al comma 27 provvede alla valutazione dei risultati conseguiti.

29. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di 1.153.000 euro suddivisa in ragione di 433.000 euro per l'anno 2015 e di 360.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 6422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- Omissis -

Nota all'articolo 113

- Il testo dell'articolo 7, commi da 43 a 45, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

- Omissis -

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i soggetti di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le finalità in esso previste.

43 bis. Sono ammissibili a finanziamento le attività di:

a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione e ai gruppi di lavoro costituiti in attuazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) networking e animazione territoriale anche in sinergia con gli altri soggetti territoriali già attivi su ambiti

analoghi, per il coinvolgimento e la partecipazione al Distretto dell'innovazione di potenziali attori interessati e per lo sviluppo di progettualità future nell'area di specializzazione di competenza;

c) osservatorio tecnologico e formativo per l'ampliamento e l'approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessità attese dagli attori territoriali in termini di formazione e sviluppo anche in un'ottica di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione nell'area di specializzazione di competenza;

d) animazione per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione (call for ideas) in un'ottica di collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open innovation nell'area di specializzazione di competenza;

e) valorizzazione della formazione anche con la partecipazione ai poli tecnico professionali afferenti agli ambiti settoriali di competenza;

f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia diffusione delle opportunità afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario stesso anche per il rafforzamento della collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese;

g) divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza anche mediante l'attivazione di sinergie con gli attori culturali del territorio;

h) partecipazione alle attività dei Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalità di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato anche in un'ottica di implementazione della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico - ionica (EUSAIR);

i) partecipazione a iniziative e programmi nazionali e internazionali finalizzati all'ampliamento della rete di relazioni utili al territorio.

43 ter. Sono ammissibili a finanziamento le spese riferite ad attività che si sviluppano nell'arco di un triennio, purché previste in un documento di programmazione di durata almeno triennale approvato dai competenti organi dei soggetti di cui al comma 43. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

44. Per ciascuna annualità di riferimento, il riparto delle risorse a favore dei soggetti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del direttore competente in materia di ricerca da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle intensità di aiuto. Il contributo di ciascuna annualità è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i due soggetti beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo.

44 bis. Il decreto di concessione del direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

45. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, come aggiunto dal comma 41, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 6061 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

- Omissis -

Note all'articolo 114

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2025, n. 4, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 (Oggetto)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa europea e nazionale, disciplina i contenuti dei percorsi formativi riguardanti l'esercizio delle attività della subacquea **[industriale]** (norma UNI 11366/2010), **negli ambiti definiti** dall'articolo 2 della presente legge.

2. La presente legge dispone in materia di formazione professionale e non regola né limita l'accesso o l'esercizio dell'attività lavorativa subacquea come disciplinata dalla normativa nazionale ed europea.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 4/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 (Ambiti di applicazione)

1. Le presenti disposizioni si applicano ai percorsi formativi relativi a lavorazioni in immersione in acque marittime o interne, nel campo delle costruzioni di opere civili, energetiche e portuali, della cantieristica navale, della bonifica e manutenzione di fondali e opere marittime, del recupero di relitti, dell'acquacoltura, dell'industria energetica e di estrazione di idrocarburi e, più in generale, di ogni tipo di lavorazione subacquea. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.

[2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi-turistici e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;

b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a 30 metri;

c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.]

3. Rimane ferma l'applicazione delle norme nazionali ed europee in materia di professioni, di attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori e incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. **[Per gli interventi in aree sottomarine soggette ai poteri dello Stato, si applicano le norme di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività). Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale).]**

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 4/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Competenze e percorsi formativi)

1. Nel rispetto della normativa statale in materia di professioni, i percorsi formativi di cui alla presente legge hanno ad oggetto le competenze correlate alle attività di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze).

1 bis. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 è necessario disporre, secondo quanto previsto con le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, di adeguate attrezzature, quali, ad esempio, una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco, una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo, la presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, la presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro trenta minuti, o l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate.

[2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), OTS I Livello (Diver), forniscono la formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino a una profondità massima di 50 metri.]

[3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), OTS II Livello (Top up Diver), forniscono la formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di 50 metri.]

[4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), OTS III Livello (Closed Bell Diver), forniscono la formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai 50 metri.]

[5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti a essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso, prima del conseguimento finale del titolo formativo.]

[6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.]

[7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di:

a) una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo;

b) presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata;

c) in alternativa al punto b), presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro 30 minuti.]

[8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate. L'impianto deve essere certificato o in classe.]

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 4/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Attività formative sul territorio regionale)

1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove e sostiene interventi a carattere formativo per l'esercizio delle **attività di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, erogati dagli Enti di formazione accreditati** ai sensi degli articoli 22, 22 ter, 23 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere:

a) coerenti nei contenuti con i moduli formativi, internazionalmente riconosciuti, indicati dall'International Diving Schools Association (IDSA);

b) condotti nel rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e alla norma UNI 11366/2010.

3. Rimane salva la facoltà per **gli Enti di formazione** accreditati o in corso di accreditamento di attivare corsi e attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla

presente legge.

[4. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.]

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 4/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro)

1. Al fine di agevolarne la spendibilità sul mercato del lavoro, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge rispondono a quanto previsto all'articolo 3, punto 6, del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 4/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Disposizioni attuative e finali)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le competenze, le attrezzature e i requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le attestazioni e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito della subacquea di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 possono costituire evidenze ai fini del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Nota all'articolo 115

- Il testo dell'articolo 148 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 148

(Contributo per Servizio di accompagnamento agli interventi formativi dei programmi PiAzZA e GOL)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle

tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL 2022/2025, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a copertura delle spese sostenute a partire dall'1 aprile 2024 **sino a conclusione del Programma GOL**, per lo sviluppo di un servizio sperimentale **[della durata di un anno,]** a raccordo dell'attività di presa in carico delle persone inviate dai Centri per l'impiego regionale e dell'accompagnamento all'attività formativa in attuazione di PiAzZa e GOL.

2. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di formazione. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività da realizzare dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese preventivate a decorrere dalla data indicata al comma 1.

3. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo preventivato e dichiarato in sede di presentazione della domanda.

4. La concessione del contributo è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.

5. Ciascuna ATI può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

7. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Nota all'articolo 117

- Il testo dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 ter
(Fondo per il contenimento rette)

1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti dello Stato;

c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto delle condizioni di marginalità dei territori caratterizzati da spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne.

3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.

3 quater. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 3 bis, ai soggetti privati che gestiscono nidi d'infanzia si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

Nota all'articolo 118

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19
(Concessione e rendicontazione)

1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 18.

1 bis. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'erogazione anticipata dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.

2. Con il decreto di concessione e liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

2 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Nota all'articolo 119

- Il testo dell'articolo 5, commi da 29 a 34, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 è il seguente:

Art. 5
(Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)

- Omissis -

29. L'Amministrazione regionale intende contribuire alla valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della ricerca e accademico regionale con vocazione ai settori scientifico disciplinari umanistici e delle scienze sociali, sostenendo progetti di ricerca con ricadute sul territorio realizzati da ricercatori di età fino a quaranta anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

30. Per le finalità di cui al comma 29 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Università degli studi di Trieste e all'Università degli studi di Udine, da ripartirsi in parti uguali tra i due Atenei.

31. Le attività di ricerca, di durata compresa tra i dodici e i trentasei mesi, si realizzano prevalentemente sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia presso le strutture dei beneficiari o di altri organismi di ricerca sia pubblici che privati, presso le imprese, presso i Conservatori di musica o le istituzioni artistiche, museali e culturali localizzati nella regione Friuli Venezia Giulia, fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze

scientifiche.

32. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposite direttive nelle quali vengono definiti i contenuti delle attività da finanziare, i contenuti della proposta progettuale dei singoli beneficiari, le modalità e i termini di presentazione delle proposte progettuali, le modalità di attuazione dei progetti, le modalità di selezione dei progetti di ricerca dei candidati, le spese ammissibili, le modalità e i termini di rendicontazione, gli obblighi dei ricercatori, la gestione dei risultati della ricerca, le forme di pubblicità e il monitoraggio.

33. Entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti la Direzione centrale competente in materia di alta formazione e università provvede alla concessione del contributo e all'erogazione di un anticipo nella misura pari al 70 per cento del contributo concesso. Ulteriori anticipi sono concessi per stati di avanzamento delle attività secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 32.

34. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

- Omissis -

Nota all'articolo 120

- Il testo dell'articolo 7, commi da 15 a 17, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

15. Al fine di supportare i processi e le attività di programmazione dell'offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale, dell'offerta educativa e del dimensionamento della rete scolastica e dei servizi educativi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia, e per orientare con efficacia la programmazione pluriennale degli interventi edilizi onde assicurare l'adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze della funzione didattica ed educativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare con le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio perseguendo un approccio interdisciplinare.

16. Per le finalità di cui al comma 15 la Direzione centrale competente in materia di istruzione e formazione stipula una o più Convenzioni con le Università e le istituzioni scientifiche interessate a collaborare al progetto, nelle quali sono definite le forme e gli strumenti di collaborazione per le attività di ricerca applicata e di consulenza scientifica.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di

cui al comma 38.

- Omissis -

Nota all'articolo 121

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 è il seguente:

Art. 8

(Partecipazione al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.

1 ter. Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.

2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.

3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.

3 bis. I gestori dei servizi comunicano alla Regione entro l'1 di gennaio di ogni anno, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 gennaio, esclusivamente mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso, con evidenza degli incrementi eventualmente applicati rispetto all'anno educativo in corso.

Note all'articolo 122

- Il testo dell'articolo 7, comma 22, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

22. Per l'anno 2025, in relazione alle domande di contributo per l'anno educativo 2024/2025, in deroga a quanto previsto con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), è stabilito quanto segue:

a) possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026, nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025;

b) il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 del regolamento decorre dall'1 febbraio 2025 e scade perentoriamente il 28 febbraio 2025;

c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2024 e al 31 gennaio 2025;

d) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21, ed è acquisita d'ufficio nel procedimento;

e) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21;

f) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21, sono improcedibili e vengono archiviate.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento allegato al decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres., è il seguente:

Art. 5
(Verifica contenimento rette)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui all'articolo 4, comma 2, i soggetti richiedenti dichiarano, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, gli importi delle rette applicate per l'anno educativo in corso e per quelle previste per l'anno educativo successivo.

2. Il contenimento deve essere attribuito a ogni tipologia di retta mensile applicata, pena l'esclusione dal contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, per i servizi gestiti da Comuni o di servizi per il quale l'accesso è regolato dai Comuni.

Art. 6
(Criteri e modalità di riparto del Fondo)

1. Le risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono ripartite tra i soggetti indicati all'articolo 3, ammessi al contributo a seguito degli esiti dell'istruttoria sulla base del criterio del numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date indicate nel comma successivo, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino a un massimo di euro 2.000,00 annui per bambino.

1 bis. Il parametro di riparto ottenuto dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 è maggiorato di 1 punto percentuale per i nidi ubicati nei comuni appartenenti alle aree interne individuate dalla strategia regionale; per tali strutture si prescinde dal massimale annuo per bambino previsto al comma 1.2

2. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile dell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda.

3. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 1 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

Art. 7
(Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda per accedere al contributo di cui al presente regolamento è presentata dai soggetti di cui all'articolo 3, alla Direzione competente in materia di politiche per la famiglia, a pena di inammissibilità, dal 1° maggio ed entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli articoli 64 e

65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con modalità on line mediante applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.

2. La domanda, unitamente alla dichiarazione di contenimento delle rette, redatta, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante del richiedente di cui all'articolo 3 oppure, nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico, dal responsabile dell'ufficio competente secondo il rispettivo ordinamento.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) deve essere allegata alla domanda, a pena di inammissibilità la delega redatta in conformità all'Allegato B al presente regolamento.

4. Per ogni nido d'infanzia può essere presentata una sola domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, vedere la nota all'articolo 121.

Nota all'articolo 123

- Il testo dell'articolo 5, commi da 29 a 34, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)

- Omissis -

29. L'Amministrazione regionale intende contribuire alla valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della ricerca e accademico regionale con vocazione ai settori scientifico disciplinari umanistici e delle scienze sociali, sostenendo progetti di ricerca con ricadute sul territorio realizzati da ricercatori di età fino a quaranta anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

30. Per le finalità di cui al comma 29 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere **annualmente** un contributo all'Università degli studi di Trieste e all'Università degli studi di Udine, da ripartirsi in parti uguali tra i due Atenei.

31. Le attività di ricerca, **di durata annuale o pluriennale**, si realizzano prevalentemente sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia presso le strutture dei beneficiari o di altri organismi di ricerca sia pubblici che privati, presso le imprese, presso i Conservatori di musica o le istituzioni artistiche, museali e culturali localizzati nella regione Friuli Venezia Giulia, fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze scientifiche.

32. **La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno** apposite direttive nelle quali vengono definiti i contenuti delle attività da finanziare, i contenuti della proposta progettuale dei singoli

beneficiari, le modalità e i termini di presentazione delle proposte progettuali, le modalità di attuazione dei progetti, le modalità di selezione dei progetti di ricerca dei candidati, le spese ammissibili, le modalità e i termini di rendicontazione, gli obblighi dei ricercatori, la gestione dei risultati della ricerca, le forme di pubblicità e il monitoraggio.

33. Entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti la Direzione centrale competente in materia di alta formazione e università provvede alla concessione del contributo e all'erogazione di un anticipo **su richiesta del beneficiario** nella misura pari al 70 per cento del contributo concesso. Ulteriori anticipi sono concessi per stati di avanzamento delle attività secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 32.

34. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

- Omissis -

Nota all'articolo 124

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Funzioni dell'assistenza distrettuale)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 27/2018, il livello dell'assistenza distrettuale assicura, ai sensi degli articoli 3 quater e 3 quinquies del decreto legislativo 502/1992, le attività di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Le attività di cui al comma 1 sono garantite attraverso le strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27/2018, individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale, le quali svolgono:

a) funzione di committenza, consistente nella definizione della programmazione dell'assistenza, attraverso l'analisi dei bisogni della popolazione di riferimento e delle risorse necessarie, nell'acquisizione dei servizi, nel monitoraggio dei risultati;

b) funzione di presa in carico, consistente nella definizione di un sistema di accesso ai servizi per garantire la continuità assistenziale della persona;

c) funzione di controllo, consistente nella verifica di appropriatezza delle prestazioni oggetto di committenza, nel monitoraggio sulla corretta applicazione degli accordi contrattuali stipulati, nella verifica del mantenimento dei requisiti strutturali e professionali per lo svolgimento delle attività di assistenza;

d) funzione di integrazione, consistente nella creazione e nel consolidamento di una rete di supporto tra

le strutture per la funzione di produzione in relazione alle differenti aree di intervento;

e) funzione di produzione, consistente nell'erogazione dell'assistenza.

3. Le funzioni di presa in carico e di integrazione di cui al comma 2, lettere b) e d), sono assicurate dal distretto tramite l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza integrativa, l'assistenza protesica e l'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale.

4. Le funzioni di committenza, controllo e produzione di cui al comma 2, lettere a), c) ed e), possono essere assicurate in forma aggregata fra più distretti, in relazione ai bacini d'utenza, tramite un dipartimento di assistenza distrettuale.

5. Il modello organizzativo di cui ai commi 3 e 4 trova applicazione graduale attraverso le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 50.

6. Le attività di cui al comma 1, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, da articolarsi nelle singole unità operative, sono specificate con deliberazione della Giunta regionale.

7. Sino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 6 l'assistenza è garantita in relazione agli standard in essere alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi gli adeguamenti derivanti dall'avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario di cui alla legge regionale 27/2018.

7 bis. In attuazione di quanto previsto per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), e successivi provvedimenti legislativi e regolamentari in materia, le Case della comunità svolgono funzioni afferenti al livello dell'assistenza distrettuale.

7 ter. Le Case della comunità rappresentano un'articolazione organizzativa del distretto per l'accesso, l'accoglienza e l'orientamento dell'assistito, assicurando modalità di intervento integrate, al fine di permettere un'azione multidisciplinare nella progettazione e nell'erogazione di interventi sanitari, garantendo, al contempo, il coordinamento e l'integrazione con il sistema dei servizi sociali.

Nota all'articolo 126

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Soggetti erogatori privati accreditati)

1. I soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992.

2. Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) al contenimento dei tempi di attesa;

b) all'integrazione dell'attività di ricovero;

c) a supportare il sistema pubblico di assistenza in aree territoriali di difficile sostenibilità.

3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, il Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'invarianza dell'effetto finanziario, può destinare all'acquisto di prestazioni **di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera** dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del 6 per cento del Fondo sanitario regionale di parte corrente assegnato alle Aziende sanitarie territoriali.

3 bis. I soggetti individuati al comma 1 concorrono al raggiungimento delle finalità pubbliche di erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a quelli aggiuntivi regionali e sono soggetti all'attività di monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo da parte del Servizio sanitario regionale pubblico sia a livello di singolo ente che di sistema, al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto contrattualizzato, nonché di perseguimento degli obiettivi di salute pubblica individuati negli atti di programmazione.

4. (ABROGATO)

Nota all'articolo 127

- Il testo dell'articolo 8, commi da 1 a 2 e commi da 67 a 69, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 (Salute e politiche sociali)

[1. Per favorire la permanenza e la presenza di professionisti nei servizi di emergenza-urgenza e in altri servizi definiti da linee di indirizzo regionali, anche sulla base dei dati relativi alla carenza di organico degli ultimi tre anni, una quota delle risorse finanziarie regionali stanziata per l'esercizio 2025 a titolo di finanziamento indistinto per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale dell'anno 2025 può essere utilizzata, nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica e invarianza finanziaria e dei vincoli di spesa del personale, per la valorizzazione delle professionalità dei profili del ruolo sanitario e sociosanitario, ivi compreso il personale dirigenziale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli importi utilizzabili a tali fini da ciascun ente del Servizio sanitario regionale, introducendo meccanismi di monitoraggio per garantire che l'impiego delle risorse risponda agli obiettivi strategici prefissati e generi un impatto misurabile in termini di qualità e continuità del servizio erogato.]

[2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.]

- Omissis -

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento" di Cordenons un contributo straordinario per interventi **edilizi urgenti presso la struttura residenziale per anziani**.

68. La domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.

69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 890.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.

- Omissis -

Nota all'articolo 128

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Attività per l'informazione e l'educazione sanitaria)

1. Per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei donatori di organi, di tessuti e di cellule staminali operanti nel territorio regionale.

2. Una quota non superiore al 40 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni medesime.

3. La domanda di sovvenzione di cui al comma 1, accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente nonché da un programma di massima e da un preventivo di spesa delle attività che l'associazione intende sostenere nell'anno, deve essere presentata alla **Direzione centrale competente in materia di salute** entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per risorse di bilancio rese disponibili in data successiva, la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo è fissata al 30 settembre.

3 bis. All'atto della concessione del contributo regionale si provvede all'erogazione del 90 per cento dell'importo concesso.

4. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie delle sovvenzioni di presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Direzione regionale di cui al comma 3, la documentazione attestante l'impiego delle sovvenzioni stesse, secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione. Ad avvenuta presentazione della documentazione si provvede all'erogazione del saldo del contributo regionale.

Nota all'articolo 129

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Funzioni dei Comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici)

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), i Comuni, sentiti l'Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, individuano, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Ciascun Comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne dà comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

3. La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ne dà comunicazione all'Azienda stessa.

4. Le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano le seguenti funzioni:

a) nell'ambito della procedura di revisione delle sedi farmaceutiche di cui ai commi 1, 2 e 3, esercitano le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo sui Comuni e redigono un atto ricognitivo complessivo delle sedi farmaceutiche dei Comuni afferenti al proprio territorio;

b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, comprese quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente ai Comuni afferenti al territorio di propria competenza;

f) la nomina della commissione, composta secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti della Regione con i funzionari in servizio presso le Aziende per l'assistenza sanitaria, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede di cui alla lettera e);

g) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, e dell'articolo 10 della medesima legge 475/1968.

4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 4, le Aziende di cui al comma 4 si avvalgono dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

Nota all'articolo 131

- Il testo dell'articolo 8, commi da 6 a 11, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

6. Al fine di valorizzare l'innovazione e la formazione nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario e perseguire il benessere e la salute della popolazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche per il tramite dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute e di Insiel SpA, un programma di interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e modelli operativi e di interventi per la formazione, volti al miglioramento delle attività di prevenzione, della qualità delle cure e della riabilitazione, nonché all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse dedicate.

7. Con deliberazione della Giunta regionale viene definito il Programma delle attività, che individua, fra l'altro, le aree di intervento, in coerenza con la pianificazione regionale vigente.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in relazione alle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), le risorse necessarie per la realizzazione del programma di cui al comma 6 inerente a interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e modelli operativi e a interventi per la formazione. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti da presentare alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla gestione amministrativa del finanziamento e alla rendicontazione dei progetti approvati.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel SpA, in relazione al ruolo svolto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le risorse necessarie per la realizzazione del programma di cui al

comma 6 inerente a interventi per l'innovazione tecnologica e dei sistemi informativi e a interventi per la formazione. **Nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, la Direzione centrale competente in materia di salute, avvalendosi di Insiel SpA, provvede alla definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti da realizzare, nonché delle modalità di presentazione, valutazione e rendicontazione delle proposte progettuali.**

10. Per le finalità di cui al comma 6, come declinate al comma 8, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

11. Per le finalità di cui al comma 6, come declinate al comma 9, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

- Omissis -

Nota all'articolo 132

- Il testo dell'articolo 8, commi da 44 a 47, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

44. Al fine di contenere l'incremento del randagismo felino, l'abbandono di cucciolate indesiderate e nella previsione dell'obbligatorietà dell'iscrizione dei gatti domestici presso l'anagrafe felina regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 220.000 euro a favore delle aziende sanitarie regionali, al fine di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione o all'inserimento del microchip ai gatti domestici **[che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio].**

45. I contributi di cui al comma 44 sono concessi per la dotazione di microchip fino a due felini per nucleo familiare o per la sterilizzazione fino a un felino per nucleo familiare mediante personale proprio qualificato o convenzionato con il servizio veterinario di ciascuna azienda, a chi è in possesso **di una attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare con valore pari o inferiore a 30.000 euro.**

46. I contributi di cui al comma 44 sono concessi fino a esaurimento delle risorse stanziare a bilancio.

47. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento

alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

- Omissis -

Nota all'articolo 133

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 (Divieti e prescrizioni)

1. È vietato:

a) **abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi** per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;

b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;

c) vendere animali a minorenni;

d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;

e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;

f) detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;

g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;

g ter) nella custodia di animali di affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

[1 bis. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui al comma 1, lettera g ter), il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 marzo 2015, n. 5.]

2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui

all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell'arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.

2 bis. Nel caso di ricusazione di cani e gatti o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32, il detentore non potrà più detenere cani e gatti per un tempo non inferiore a due anni decorrenti dalla data dell'avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune che, valutati i motivi e le circostanze della ricusazione o della detenzione incompatibile, potrà stabilire un tempo superiore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.

4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

Nota all'articolo 134

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 20/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina)

1. È istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.

2. Con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria sono adottati il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, e le eventuali modifiche e integrazioni.

Nota all'articolo 135

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33
(Sanzioni)

1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;

b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;

c) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i);

c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);

d) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f), g bis) **[. g ter)]** e da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3;

e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, **all'articolo 5, comma 1, lettere d) e g)**, all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

f bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e di cui all'articolo 13, comma 1;

f ter) da 500 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, **comma 1, lettere a) e g ter), commi 2 e 2 bis.**

2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.

Nota all'articolo 136

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia)

1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione in materia di disabilità e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, la Regione riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, quale organismo rappresentativo e di coordinamento dei soggetti giuridici ad essa aderenti nel settore della disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:

a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) partecipa all'attività di pianificazione in materia sanitaria e sociosanitaria ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 22/2019;

c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone con disabilità;

d) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale, finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;

e) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;

f) partecipa alle attività di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale 6/2006;

g) sostiene le attività di coordinamento, formazione e divulgazione dei soggetti giuridici che la costituiscono.

3. La Direzione centrale competente in materia di disabilità pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento, proprie e delle sue articolazioni provinciali.

5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie.

Nota all'articolo 137

- Il testo dell'articolo 162 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 162

(Autorizzazione di servizi residenziali per le persone con disabilità)

1. Al fine di consentire il compiuto riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione di nuovi servizi semiresidenziali e residenziali per le persone con disabilità, sino al 31 dicembre 2025.

2. Il comma 1 non si applica alle domande di ampliamento, trasformazione e trasferimento della sede per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità che risultano essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea, nonché alle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione presentate per strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità che risultano essere, alla medesima data, beneficiarie di contributi regionali, **statali o europei**, volti a finanziare gli investimenti necessari per la loro costruzione, la loro ristrutturazione o il loro ampliamento.

Nota all'articolo 139

- Il testo dell'articolo 3, commi da 28 a 30, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

- Omissis -

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale dei Club degli alcolisti in trattamento (ARCAT) di Udine un contributo annuo, fino a un massimo di 30.000 euro, a sostegno delle spese relative all'organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento dei servitori - insegnanti e famiglie nel sistema ecologico sociale.

29. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 28, l'associazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda corredata del programma dei corsi da effettuare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

29 bis. Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie, previa approvazione della rendicontazione del contributo concesso per l'annualità precedente. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4610 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Omissis -

Nota all'articolo 140

- Il capo VI del titolo II (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI) della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 reca: AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Nota all'articolo 141

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Tutela dei minori stranieri non accompagnati)

1. In armonia con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione tutela il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporta i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:

a) supporta i Comuni che accolgono i minori stranieri non accompagnati loro affidati presso strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori, autorizzate e accreditate ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali ed educativi dei minori stranieri non accompagnati;

a bis) rilascia, con riferimento alle strutture di cui alla lettera a) e ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 31 della legge regionale 6/2006, parere vincolante di compatibilità con il fabbisogno regionale e con la

localizzazione territoriale delle strutture presenti sul territorio regionale sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e delle modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006;

b) promuove presso i Comuni l'istituto dell'affidamento familiare, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore alla famiglia);

c) organizza un qualificato sistema di servizi, anche attraverso l'impiego di fondi europei, con particolare riferimento all'istruzione, all'apprendimento della lingua italiana, alla formazione professionale, al lavoro, alle attività di socializzazione, al fine di favorire la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia del minore straniero non accompagnato e di prevenirne il rischio di emarginazione e radicalizzazione;

d) partecipa alla strategia nazionale per l'emersione e il contrasto del fenomeno della tratta dei minori stranieri non accompagnati, in accordo con gli enti pubblici e gli enti del Terzo Settore competenti in materia;

e) promuove presso le strutture di cui alla lettera a), iniziative finalizzate a pervenire a modalità di accoglienza omogenee sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione del progetto educativo individualizzato (PEI), il modello operativo, le attività di integrazione;

f) promuove la qualificazione del personale operante con i minori stranieri non accompagnati, tramite attività formativa e di aggiornamento, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;

g) sostiene l'attività del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza nella promozione dell'attività dei tutori volontari previsti dall'articolo 11 della legge 47/2017;

h) attua il monitoraggio quantitativo e qualitativo dei flussi dei minori stranieri non accompagnati, nonché il monitoraggio della capienza e del funzionamento delle strutture di cui alla lettera a), al fine di rilevare il fabbisogno e la capacità di risposta del sistema e intervenire dove necessario.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale con deliberazione individua annualmente le priorità da perseguire.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni in forma singola e associata e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni le spese che restano a carico degli stessi per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.

5. Con deliberazione la Giunta regionale stabilisce annualmente i valori massimi onnicomprensivi delle rette di accoglimento, ammessi al rimborso di cui al comma 4.

5 bis. Con riferimento alle strutture di cui al comma 2, lettera a), il regolamento di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006 deve prevedere:

a) l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura di eventuali danni commessi dalle persone ospitate dalle strutture medesime, ai fini del rilascio

dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture;

b) le modalità di pubblicazione dei bilanci, al fine di garantire la trasparenza e l'accesso agli stessi;

c) l'obbligo di adottare il modello di organizzazione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) il procedimento di controllo per la revisione, la sospensione provvisoria o la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture a seguito dell'accertamento di responsabilità penali e civili delle persone ospitate dalle strutture medesime durante il periodo di permanenza delle stesse;

e) i requisiti e gli indicatori che, in caso di mancata adozione del modello di cui alla lettera c) o al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera d), comportano la sospensione provvisoria o la revoca o il diniego al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture medesime.

6. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici, formativi e di integrazione sociale avviati durante la minore età, l'Amministrazione regionale estende gli interventi previsti al presente articolo anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, esclusivamente per coloro i quali il competente Tribunale dei minorenni abbia disposto con decreto motivato l'affidamento ai servizi sociali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 47/2017.

Nota all'articolo 142

- Il testo dell'articolo 17 bis della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 bis

(Principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni)

1. L'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni deve assicurare sul territorio regionale uniformità dei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione.

2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.

3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti.

4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via

prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.

5. Il Servizio sociale dei Comuni è diretto da un Responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed è articolato in modo da assicurare:

a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;

c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.

5 bis. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni garantisce la realizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai processi di presa in carico della persona con bisogni complessi, curando, in particolare, i rapporti con la direzione dei servizi sociosanitari dell'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente.

6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.

7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni **nel settore sociale, sociosanitario o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie.**

Nota all'articolo 143

- Il testo dell'articolo 8, commi da 119 a 125, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

119. Al fine di promuovere e sostenere in regione il ruolo del volontario e dell'attività di volontariato disciplinati dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e dall'articolo 3 della legge regionale

9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS), iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore, che in occasione della giornata internazionale del volontariato, che si celebra il 5 dicembre, organizzano manifestazioni, premi ed eventi in collaborazione con uno o più Comuni del territorio regionale.

120. Ciascuna Organizzazione di volontariato (ODV) o Associazione di promozione sociale (APS) di cui al comma 119 può presentare una sola domanda di contributo. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche per il Terzo settore entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di relazione illustrativa e preventivo di spesa. Il contributo concedibile ammonta a un massimo di 30.000 euro, fino al 90 per cento delle spese preventivate ammissibili.

121. Il contributo è concesso con la procedura valutativa a sportello disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000, qualora non derogate dalle presenti disposizioni.

122. Sono ammesse a contributo le spese sostenute, anche prima della presentazione della domanda **e fino al termine di presentazione del rendiconto**, per organizzazione, coordinamento, cancelleria, servizi di ristorazione e di acquisizione di professionalità esterne non disponibili nell'organizzazione, le spese di acquisto di premi simbolici per i volontari, le spese per la sicurezza e per le coperture assicurative correlate alla dimensione e realizzazione degli eventi, nonché le spese di animazione e le imposte SIAE e occupazione suolo pubblico.

123. I contributi sono erogati in via anticipata e senza rilascio di garanzia patrimoniale o personale. La mancata realizzazione o la realizzazione sostanzialmente difforme dell'evento presentato a contributo comporta la revoca e restituzione del contributo concesso. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

124. In via di prima applicazione, per l'anno 2024 sono ammissibili a contributo anche spese sostenute in occasione della giornata internazionale del volontariato 2023 per l'organizzazione di manifestazioni, premi ed eventi che si sono tenuti nei trenta giorni antecedenti o successivi al 5 dicembre 2023.

125. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.

Nota all'articolo 144

- Il testo dell'articolo 9, commi da 153 a 158, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

153. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti risorse per far fronte agli oneri necessari a dare esecuzione alle ordinanze contingibili e urgenti per la messa in sicurezza di edifici le cui condizioni costituiscono potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, nel caso di inerzia da parte dei destinatari del provvedimento sindacale.

154. Il Comune presenta domanda entro il 30 settembre di ciascun anno alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali decorso il termine previsto per l'esecuzione dell'ordinanza da parte del destinatario. La domanda è corredata della documentazione comprovante l'accertamento dell'inottemperanza dell'ordinanza nei termini previsti e il preventivo di spesa per la messa in sicurezza dell'immobile.

155. Le risorse di cui al comma 153, assegnate nella misura massima di 50.000 euro con procedimento a sportello, sono erogate in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

156. Il Comune rendiconta, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese sostenute, entro un anno dall'erogazione delle risorse. **Il termine di rendicontazione può essere prorogato con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di finanza locale, su richiesta motivata del Comune, una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi.**

157. Il Comune che recupera le somme spese per la messa in sicurezza dell'immobile oggetto dell'ordinanza è tenuto alla restituzione all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dall'incasso, fino a concorrenza dell'ammontare delle risorse ricevute.

158. Per la finalità prevista dal comma 153 è destinata la spesa complessiva di 510.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 170.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.

- Omissis -

Note all'articolo 145

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 è il seguente:

Art. 19
(Norme di rinvio)

1. Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.

- Il testo dell'articolo 1, commi 1091 e 1091 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è il seguente:

Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

- Omissis -

1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

1091-bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato.

- Omissis -

Note all'articolo 146

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 è il seguente:

Art. 31
(Organi degli Enti di decentramento regionale)

1. Sono organi degli EDR:

- a) il Direttore generale;
- b) il Revisore unico dei conti.

2. Per la nomina del Direttore generale e del Revisore unico dei conti, nonché per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le norme di cui al capo III della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), in quanto compatibili. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 21/2014 sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 è il seguente:

Art. 17
(Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.

3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.

4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.

5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne

immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

8. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:

- a) il personale in servizio presso l'ARDIS;
- b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'ARDIS;
- c) i consulenti e collaboratori dell'ARDIS;
- d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.

9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.

10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.

11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ARDIS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

Note all'articolo 148

- Il testo dell'articolo 9, commi da 98 a 100, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

98. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo degli enti locali concertati con la Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 sono assegnate risorse per 72.662.400 euro per il triennio 2020-2022, di cui 5.669.000 euro per l'anno 2020, 23.993.400 euro per l'anno 2021 e 43 milioni di euro per l'anno 2022 così suddivise:

a) 53.471.400 euro a favore degli Enti locali indicati nella Tabella Q "Concertazione investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2020-2022", allegata alla presente legge;

b) 19.191.000 euro per l'anno 2022, da ripartire con le nuove modalità di concertazione che saranno definite anche alla luce del nuovo assetto territoriale degli enti locali risultante dalla rivisitazione del

modello delle relazioni istituzionali tra Regione e Comuni e delle forme collaborative tra Comuni.

99. Le risorse di cui al comma 98, lettera a), sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000. L'ente locale beneficiario adempie al rispetto delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle relative alla normativa degli aiuti di Stato.

100. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa complessiva di 72.662.400 euro per il triennio 2020-2022, di cui 5.669.000 euro per l'anno 2020, 23.993.400 euro per l'anno 2021 e 43 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

- Omissis -

- Il testo degli interventi 36 e 141 della Tabella Q "Concertazione investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2020-2022" riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Ente	N. Progressivo	Descrizione oggetto intervento concertato	Risorse regionali per il triennio			Totale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2020-2022	Missione	Programma	Titolo	DIREZIONE CENTRALE COMPETENTE
			2020	2021	2022					

- Omissis -

Comune di Polcenigo	36	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici comunali		50.000,00	150.000,00	200.000,00	8	1	2	INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
---------------------	----	--	--	-----------	------------	------------	---	---	---	-----------------------------

- Omissis -

UTI LIVENZA - CANSIGLIO - CAVALLO	141	Lavori di riqualificazione urbana in aree pubbliche del Comune di Caneva		50.000,00	150.000,00	200.000,00	8	1	2	INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
-----------------------------------	-----	---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	-----------------------------

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 54 a 56, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, correzionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

54. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2020, le risorse di cui all'articolo 10, comma 90, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella O "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023", allegata alla presente legge, per 149.476.535,77 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022 e 58.643.202,40 euro per l'anno 2023.

55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 149.476.535,77 euro, suddivisa in ragione di 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022, 58.643.202,40 euro per l'anno 2023, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 individuate dalla Tabella O con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.

- Omissis -

- Il testo degli interventi 75, 77 e 83 della Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021- "Concertazione 2021 – 2023 Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione", modificato dal presente articolo, è il seguente:

N Int	Ente	Intervento	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	2021	2022	2023	Totale 2021- 2023
----------	------	------------	------------------------------	------	------	------	----------------------

- Omissis -

75	PORDENONE	Riqualificazione di piazza del Popolo e zone limitrofe	Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') Programma 5 (VIABILITA' E	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
----	-----------	--	---	------------	------------	------------	--------------

			INFRASTRUTTURE STRADALI) Titolo 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)				
--	--	--	---	--	--	--	--

- Omissis -

77	POZZUOLO DEL FRIULI	Intervento di consolidamento e ristrutturazione dell'ex scuola XXX ottobre	Missione 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) Programma 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) Titolo 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)	400.000,00	390.400,00	0,00	790.400,00
----	------------------------	---	--	------------	------------	------	------------

- Omissis -

83	RAVASCLETTO	Realizzazione ed allestimento del museo multimediale "Museo dello sci"	Missione 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) Programma 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) Titolo 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)	57.500,00	228.720,00	100.000,00	386.220,00
----	-------------	---	--	-----------	------------	------------	------------

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 è il seguente:

Art. 5

(Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali 2023-2025)

1. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o opere già finanziate da precedenti concertazioni, o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all'articolo 9, comma 88, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella A "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2023-2025", allegata alla presente legge, per 99.768.251,25 euro per il triennio 2023-2025, di cui 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di

rendicontazione finale.

3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 99.768.251,25 euro suddivisa in ragione di 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui alla Tabella A.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

- Il testo dell'intervento 84 della Tabella A riferita all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2023- "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali anni 2023-2025 Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione", modificato dal presente articolo, è il seguente:

N° int	Ente	Intervento	Risorse 2023	Risorse 2024	Risorse 2025	Totale risorse 2023-2025	M	P	T
-----------	------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	---	---	---

- Omissis -

84	VIVARO	Realizzazione urgente blocco aule in sostituzione dell'esistente, causa criticità sismica	130.000,00	500.000,00	800.000,00	1.430.000,00	4	2	2
----	--------	---	------------	------------	------------	--------------	---	---	---

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la

costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all'articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVIS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al

finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

Nota all'articolo 149

- Il testo dell'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale, inserito nella Tabella Q riferita all'articolo 12, comma 9, della legge regionale 31/2017- "Intesa per lo sviluppo 2017-2019", modificato dal presente articolo, è il seguente:

Unione	Ambito/Obiiettivo	Intervento	Quota finanziabile tramite intesa per il 2017	Missione	Programma	Titolo
--------	-------------------	------------	---	----------	-----------	--------

- Omissis -

del Friuli Centrale						
---------------------	--	--	--	--	--	--

- Omissis -

	Integrazione socio sanitaria e politiche giovanili	Sistematizzazione degli spazi strutture scolastiche secondarie congruentemente con la offerta e domanda formativa (Convitto Paolo Diacono)	200.000,00	8	2	2
--	--	---	------------	---	---	---

- Omissis -

Nota all'articolo 150

- Il testo dell'articolo 9, commi da 174 a 176, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

174. Al fine di sostenere il mantenimento dei profili identitari, culturali e linguistici regionali e di promuovere una squadra femminile friulana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 20.000 euro **all'ASD Associazion Sportive Furlane per l'organizzazione** del torneo di calcio femminile delle rappresentative delle minoranze linguistiche, che si inserisce nel percorso di avvicinamento all'organizzazione regionale dell'Europeada 2028, nonché degli eventi collegati

a quello sportivo, con riferimento alle spese da sostenersi nell'anno 2025 in relazione a tale iniziativa.

175. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 174, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro **il 30 giugno 2025**. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2025.

176. Per le finalità di cui al comma 174 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.

- Omissis -

Note all'articolo 151

- Il testo degli articoli 1, 45, 225, comma 8, e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è il seguente:

Articolo 1 *(Principio del risultato)*

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

- Omissis -

Articolo 45
(*Incentivi alle funzioni tecniche*)

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo

corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

- Omissis -

Articolo 225

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

- Omissis -

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

- Omissis -

Articolo 226

(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023:

a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;

b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;

d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;

f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;

g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

- Il testo dell'allegato I.10 al decreto legislativo 36/2023 è il seguente:

Allegato I.10

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 11

(Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

4 bis. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.

- Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 è il seguente:

Art. 8.

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,».

2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del

medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.

4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";

b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;

d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

5. Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, le regioni, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarità del Ministero del turismo è costituita una

direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale.

8. All'articolo 54-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «è pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 5».

9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 19».

10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR di titolarità del Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è il seguente:

Art. 113

(Incentivi per funzioni tecniche)

Abrogato dal 1 luglio 2023

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato

all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.]

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27
(Disposizione transitoria)

[1. Fino all'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 nel testo previgente e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 59 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)).]

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 11, continua ad applicarsi la normativa previgente.

3. Alle delegazioni amministrative di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Nota all'articolo 152

- Il testo dell'articolo 10, commi 1, 10 e 11, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 è il seguente:

Art. 10
(Investimenti locali per il rilancio)

1. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti e opere che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale contribuendo alla realizzazione di investimenti da parte di Comuni nel periodo 2021-2023.

- Omissis -

10. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Forni di Sopra per la demolizione e ricostruzione della sede municipale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

11. Per le finalità previste al comma 10 è destinata la spesa complessiva di 5.300.000 euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3.300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

- Omissis -

Nota all'articolo 153

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 è il seguente:

Art. 24
(Mobilità intercompartimentale)

1. Le amministrazioni del Comparto unico possono attivare processi di mobilità con altri comparti del pubblico impiego.

1 bis. L'inquadramento definitivo del personale trasferito verso le amministrazioni del Comparto unico avviene in relazione alla posizione economica conseguita presso l'ente di provenienza, ancorché in data successiva a quella del trasferimento, a seguito di attribuzione di progressione economica o di sottoscrizione di contratti collettivi afferenti la tornata contrattuale in cui ricade la data del trasferimento medesimo. In sede di prima applicazione, si fa riferimento al CCRL per il triennio 2022-2024 limitatamente ai trasferimenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis, con regolamento, sentite le organizzazioni sindacali, sono definiti criteri e procedure coerenti con i principi in materia di cui al decreto legislativo 165/2001, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'articolo 154

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16
(Recuperi da graduatorie concorsuali)

1. In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

1 bis. L'intesa di cui al comma 1 non può prevedere oneri a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

2. Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell'ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.

3. L'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 avviene, a prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata pubblicata prima dell'istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle stesse amministrazioni che hanno indetto il concorso qualora si avvalgano delle graduatorie entro il periodo di efficacia delle stesse.

Nota all'articolo 157

- Il testo dell'articolo 6 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 ter
(Disposizioni in materia di stima)

1. Le valutazioni di stima devono essere redatte secondo il criterio del più probabile valore di mercato.

2. In deroga al comma 1, i beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero è fissato un valore minimo di vendita pari al 60 per cento del valore di mercato.

3. In deroga ai commi 1 e 2, il prezzo di vendita e il canone di occupazione delle porzioni di fabbricato o altre tipologie di opere insistenti su beni immobili regionali di cui sia stata accertata la regolarità urbanistico-edilizia-catastale o per i quali sia stata acquisita una dichiarazione di stato legittimo ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono determinati, indipendentemente dal valore del soprassuolo, sulla base del solo valore dell'area di sedime sulla quale le stesse insistono, secondo quanto stabilito dalle Tariffe unitarie per la determinazione del prezzo di vendita dei beni sdemanializzati di cui all'Allegato A della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

4. Le stime di cui al presente articolo hanno validità di dodici mesi.

Nota all'articolo 158

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 57/1971, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

1. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:

a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;

b) le alienazioni **e la costituzione di diritti reali** di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;

c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;

d) le permuta **[e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive];**

e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cui all'articolo 9 bis, comma 2, oneri fiscali esclusi;

e bis) le alienazioni mediante trattativa privata di cui all'articolo 6 bis, lettera c).

Nota all'articolo 159

- Il testo dell'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 quater
(Utilizzo di beni immobili di terzi)

1. Qualora l'Amministrazione regionale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, abbia la necessità di utilizzare beni immobili di terzi, la Direzione regionale competente in materia di patrimonio, provvede, su richiesta degli uffici interessati, a stipulare un contratto di concessione, **locazione**, affitto o comodato secondo le esigenze indicate, previa deliberazione della Giunta regionale qualora l'utilizzo dei predetti beni immobili di terzi richieda una ricerca sul mercato.

Nota all'articolo 160

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13
(Norme transitorie)

1. La Regione procede alla consegna ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'approvazione del Piano di Utilizzazione.

2. In sede di prima applicazione la proposta di Piano di Utilizzazione è definita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore del Piano di Utilizzazione è inibito il rilascio di nuove concessioni, fatta esclusione per quelle finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità e a interventi di ottemperanza a prescrizioni di leggi e regolamenti.

4. È verificata la conformità al Piano di Utilizzazione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del medesimo Piano di Utilizzazione. Qualora ne sia accertata la non conformità, l'autorità concedente ne dichiara l'improcedibilità e provvede entro i successivi novanta giorni per le aree, anche parziali, interessate dagli adempimenti di cui all'articolo 9.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 2, e in assenza di Piano di Utilizzazione, il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo delle stesse avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e comunque dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazioni paritarie.

6. Per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza sono comunque ammessi interventi di infrastrutturazione e di sviluppo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8.

7. Il concessionario subentrante, in sede di prima applicazione, è tenuto a rimborsare al concessionario uscente, secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 3, la quota degli investimenti autorizzati dalla Regione nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e non ammortizzati.

7 bis. Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), e all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), i Comuni sono autorizzati a rilasciare, in esito alle procedure selettive, le concessioni demaniali marittime per una durata sino a venti anni per le aree infrastrutturate, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2 e gestite dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).

7 ter. Nelle more dell'aggiornamento del Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, i termini di durata massima indicati nel Piano di Utilizzazione medesimo per le diverse tipologie di aree sono sostituiti dai termini massimi previsti per le concessioni turistico ricreative dalle disposizioni legislative vigenti.

7 quater. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa di cui alla presente legge e in relazione alle aree da infrastrutturare, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare al Comune di Lignano Sabbiadoro le funzioni amministrative previste all'articolo 5, comma 2, lettera b), relative alla concessione individuata nel PUD vigente al n. 195.

7 quinquies. Alla delega di funzioni di cui al comma 7 quater si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

7 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, ad avviare le procedure necessarie alla consegna della rete stradale e dei relativi impianti tecnologici insistenti sul demanio marittimo statale ai Comuni stessi ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.

7 septies. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 7 sexies, l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale, i beni del demanio marittimo da consegnare ai Comuni territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.

Nota all'articolo 161

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45 (Contratti quadro)

1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli

operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per gli acquisti destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

1 bis. Ai sensi della disciplina in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.

1 ter. È fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.

1 quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'acquisto. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.

1 quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).

2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.

[2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate secondo la vigente disciplina.]

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

Nota all'articolo 162

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46

(Aggiudicazione di appalti su delega)

1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43.

2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla pianificazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili.

[2 bis. Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale partecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'articolo 45, comma 2 bis.]

[2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della pianificazione di cui all'articolo 48.]

Nota all'articolo 164

- Il testo dell'articolo 10, commi da 15 a 18, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

- Omissis -

15. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un incentivo nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta dalle persone fisiche per assicurare le unità immobiliari a uso residenziale presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dai danni conseguenti agli eventi catastrofali o agli eventi calamitosi di vento, pioggia o grandine sulle coperture, sui cappotti, sugli infissi e sugli impianti fotovoltaici installati a servizio dell'unità abitativa.

16. Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili assicurati ai sensi del comma 15.

17. A seguito della pubblicazione di apposito bando, il contributo viene concesso con la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In assenza dell'ISEE valido per l'intero anno solare, verrà considerato un ISEE pari a euro 50.000.

17 bis. Le quietanze a copertura delle polizze di cui al comma 15 versate dal 7 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 potranno essere richieste a rimborso nel bando 2025.

17 ter. Le domande presentate nel 2024 senza l'indicazione dell'intensità del contributo o della franchigia sono ammesse di diritto a contributo nell'anno 2025 con precedenza.

18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5.500.000 euro per il 2024 e 4.500.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia pubblica e piani di edilizia economico - popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.

- Omissis -

Nota all'articolo 165

- Il testo dell'articolo 11, commi da 13 a 17, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

13. In relazione agli incentivi per funzioni tecniche, nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture si applica la disciplina di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), secondo quanto disposto dai commi **15, 15 bis e 16**.

[14. La Giunta regionale disciplina i criteri di determinazione e di riparto degli incentivi per funzioni tecniche per servizi e forniture di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023.]

15. Le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro non concorrono all'alimentazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.

15 bis. Le limitazioni di cui al comma 15 non si applicano nel caso di procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 36/2023.

16. In conformità a quanto disposto dall'articolo 226 del decreto legislativo 36/2023, **i commi 13, 15 e 15 bis** si applicano a decorrere dall'1 luglio 2023.

17. I commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono abrogati.

- Omissis -

Nota all'articolo 167

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

1 bis. Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale, dal diritto all'incentivo e negli altri casi di annullamento, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione.

2. (ABROGATO)

2 bis. (ABROGATO)

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'articolo 168

- Il testo degli articoli 10 e 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

- Omissis -

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 47

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale l'11 aprile 2025;
- assegnato il 15 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 124 bis del regolamento interno, alla II, III, IV, V e VI Commissione per l'esame delle parti di rispettiva competenza e alla I Commissione, oltre che per l'esame della parte di competenza, anche per il coordinamento del testo e la nomina dei relatori per l'Assemblea;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, nelle relative parti di competenza, dalla II Commissione nella seduta del 5 maggio 2025, dalla IV Commissione nella seduta del 6 maggio 2025, dalle Commissioni V e VI nelle rispettive sedute del 7 maggio 2025 e dalla III Commissione nella seduta del 12 maggio 2025;
- esaminato e approvato dalla I Commissione a maggioranza, senza modifiche, nelle parti di competenza e nel testo coordinato, nella seduta del 12 maggio 2025 con relazioni di maggioranza dei consiglieri Maurmair, Cabibbo, Calligaris e Di Bert e di minoranza dei consiglieri Capozzi, Martines e Moretuzzo;
- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del

20 maggio 2025;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4567/P del 30 giugno 2025.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente applicando le sottoportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula